



**AVVOCATURA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**


**Osservatorio sulle sentenze della  
Corte europea dei diritti dell'uomo**

QUADERNI

n. 6

**SENTENZE DELLA CORTE EUROPEA DEI  
DIRITTI DELL'UOMO CONCERNENTI LO  
STATO ITALIANO**

(ANNO 2009)



XVI LEGISLATURA

*Febbraio 2010*

*Il presente volume dà conto delle pronunce rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) nei confronti dello Stato italiano nel corso del 2009.*

*La rassegna introduttiva illustra, nelle linee principali, la problematica (con i suoi recenti sviluppi) del rapporto tra l'ordinamento italiano e quello del Consiglio d'Europa. Essa sintetizza i filoni in cui si articolano le varie pronunce nell'ambito del contenzioso di cui è parte l'Italia e offre alcuni ragguagli sulle principali sentenze rese in confronto di altri Paesi.*

*Delle sentenze della Corte di Strasburgo – pubblicate in lingua francese o inglese – vengono qui riportati riassunti in lingua italiana: per ciascuna di esse sono illustrati la fattispecie in fatto nelle linee essenziali, nonché i principi di diritto e il dispositivo.*

*In allegato al volume sono riportate alcune tabelle statistiche recanti dati relativi al contenzioso – con riferimento all'Italia e agli altri Stati contraenti – nonché il testo della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ed altri documenti particolarmente rilevanti in materia.*

**Il Quaderno è curato dall'Osservatorio sulle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, costituito presso l'Avvocatura della Camera dei deputati, diretta dall'avv. Vito Cozzoli.**

**La rassegna introduttiva è stata redatta dall'avv. Marco Cerase.**

**Le sintesi delle sentenze – che si basano su traduzioni non ufficiali dall'originale – sono state curate dall'avv. Francesca Romana Girardi, con la supervisione dell'avv. Cerase.**

*(Alla redazione delle sintesi delle decisioni hanno collaborato anche i partecipanti allo stage dell'università LUISS di Roma presso la Camera dei deputati).*



# INDICE

<b><i>I. RASSEGNA INTRODUTTIVA</i></b>	<b>5</b>
<b><i>II. TABELLE DELLE SENTENZE</i></b>	<b>43</b>
<b>1. Abstracts delle sentenze in ordine cronologico</b>	<b>45</b>
<b>2. Ripartizione delle sentenze per materia</b>	<b>73</b>
<b><i>III. SENTENZE IN MATERIA DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE</i></b>	<b>77</b>
<b>1. Omicidio (diritto alla vita)</b>	<b>79</b>
<b>2. Detenzione</b>	<b>91</b>
<b>3. Successione di leggi penali</b>	<b>93</b>
<b>4. Ordinamento penitenziario</b>	<b>96</b>
<b>5. Conseguenza dell'espulsione di stranieri</b>	<b>104</b>
<b><i>IV. SENTENZE IN MATERIA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE</i></b>	<b>111</b>
<b>1. Danni civili (immunità parlamentare)</b>	<b>113</b>
<b>2. Affidamento di minori</b>	<b>114</b>
<b>3. Libertà di religione e diritto all'istruzione</b>	<b>121</b>
<b>4. Libertà di espressione</b>	<b>123</b>
<b>5. Fallimento e procedure concorsuali</b>	<b>126</b>
<b>6. Ragionevole durata del processo ed equa riparazione</b>	<b>129</b>

<b>7. Diritto ad un processo equo</b>	<b>133</b>
<b><i>V. SENTENZE IN MATERIA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO</i></b>	<b>135</b>
<b>1. Giurisdizione (autodichia parlamentare)</b>	<b>137</b>
<b>2. Espropriazioni</b>	<b>141</b>
<b>3. Edilizia e urbanistica</b>	<b>148</b>
<b>4. Esecuzione di provvedimenti giurisdizionali</b>	<b>150</b>
<b>5. Altre pronunce</b>	<b>156</b>
<b><i>VI. DOCUMENTI</i></b>	<b>157</b>
<b>1. Scheda illustrativa della Convenzione e della Corte europea dei diritti dell'uomo</b>	<b>159</b>
<b>2. Tabelle statistiche</b>	<b>167</b>
<b>3. Testi normativi</b>	<b>175</b>
<b>3.1. Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali</b>	<b>177</b>
<b>3.2. Protocollo addizionale n. 1</b>	<b>191</b>
<b>3.3. Protocollo addizionale n. 4</b>	<b>195</b>
<b>3.4. Protocollo addizionale n. 7</b>	<b>199</b>
<b>3.5. Protocollo addizionale n. 13</b>	<b>205</b>
<b>3.6. Protocollo addizionale n. 14</b>	<b>209</b>
<b>3.7. Protocollo addizionale n. 14 bis</b>	<b>217</b>
<b>3.8. Legge 24 marzo 2001, n. 89</b>	<b>223</b>
<b>3.9. Legge 9 gennaio 2006, n. 12</b>	<b>229</b>







## ***I. RASSEGNA INTRODUTTIVA***



## RASSEGNA INTRODUTTIVA

### 1. *Quadro generale.*

Secondo l'impostazione tradizionale delle relazioni internazionali, l'inadempimento degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione di un trattato si fa valere – in un'ottica pattizia – nel quadro del potere estero di ciascun Paese sottoscrittore. E questo valeva anche per il Consiglio d'Europa<sup>1</sup>.

La prospettiva è oggi assai mutata: la Convenzione dei diritti del 1950 non è più vissuta solo come impegno internazionale dello Stato ma come assunzione di ben più profondi obblighi giuridici derivanti da una fonte che ormai è pienamente 'interiorizzata' dagli ordinamenti nazionali<sup>2</sup>.

Oltre a ciò, il 1° dicembre 2009 è entrato in vigore il Trattato di Lisbona. Con esso è divenuta efficace – come fonte di rango equiordinato ai Trattati comunitari – anche la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, detta Carta di Nizza prima e – dopo il 2007 – Carta di Strasburgo<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Sia d'esempio che il 12 dicembre 1969, il Ministro degli esteri Aldo Moro si recò a Parigi, per presiedere una riunione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa. All'ordine del giorno era la questione se escludere dal consesso la Grecia, in ragione delle violazioni dei diritti umani perpetrate in quel Paese. Gli aderenti al Consiglio d'Europa intendevano dunque far valere nei confronti di uno di essi una responsabilità internazionale. La riunione ebbe significativo rilievo sulla stampa italiana. Con servizio e commento rispettivamente di Lorenzo Bocchi e Mario Cervi, raccolti sotto il titolo *Oggi la 'sentenza' sui colonnelli*, il *Corriere della sera*, lo stesso 12 dicembre 1969, riportò l'evento in prima pagina. Il giorno successivo la cronaca dette primario spazio al tragico evento di Piazza Fontana ma le notizie relative alla riunione di Parigi furono date ugualmente. Ne risulta che poco prima che si giungesse a una deliberazione formale sulla proposta – avanzata da Moro – di esclusione dall'organizzazione, il ministro degli esteri greco annunciò il ritiro della Grecia dal Consiglio d'Europa (*Atene si è ritirata dal Consiglio d'Europa*, di Lorenzo Bocchi, *Corriere della sera*, 13 dicembre 1969, p. 5).

<sup>2</sup> Sia consentito rinviare a quanto osservato nella *Rassegna introduttiva del Quaderno 2008*, p. 7.

<sup>3</sup> Per comodità qui la si continuerà a chiamare anche *Carta di Nizza*, per evitare confusioni, giacché a Strasburgo ha sede la Corte europea dei diritti dell'uomo (d'altronde, anche la Corte costituzionale italiana persiste a usare questa denominazione: v. sent. n. 28 del 2010, punto 7 del *Considerato in diritto*). Ciò con l'avvertenza che la versione della Carta

Sebbene si tratti di fonti comunitarie, che non appartengono al sistema del Consiglio d'Europa e sono ben distinte dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la loro ratifica e definitiva entrata in vigore costituisce un evento normativo di capitale importanza anche sotto l'aspetto 'convenzionale'.

L'art. 52, comma 3, della Carta di Nizza stabilisce infatti che "Laddove la presente Carta *contenga diritti corrispondenti a quelli* garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, *il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione*. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa".

L'art. 53, inoltre, reca testualmente: "Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione, la Comunità o tutti gli Stati membri sono parti contraenti, in particolare la *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, e dalle Costituzioni degli Stati membri" (corsivi aggiunti).

In pratica, il diritto della Convenzione europea del 1950 si propone oggi non solo come faro di civiltà nel diritto domestico dei singoli Stati sottoscrittori della Convenzione stessa ma anche come modello interpretativo per gli organi dell'Unione europea – Corte di giustizia e tribunale di primo grado *in primis* – sottoponendo così i 27 Paesi dell'Unione, che sono anche membri del Consiglio d'Europa, agli obblighi di rispetto dei diritti anche per questa seconda via.

Un'ulteriore tappa d'integrazione sarà verosimilmente costituita dall'adesione alla Convenzione EDU dell'Unione europea in quanto tale

---

adottata nella conferenza di Nizza nel 2000 è stata oggetto di taluni ritocchi in occasione del suo inserimento nel Trattato sulla Costituzione europea, documento a sua volta mai entrato in vigore, a seguito dei responsi negativi nei *referenda* francese e olandese del 2005. La Carta dei diritti oggi rivive in virtù dell'esplicito richiamo alla sua forza vincolante contenuta nell'art. 6 del Trattato sull'Unione europea, così come modificato dal Trattato di Lisbona. Oltre a limitate modifiche nell'articolato, la Carta di Nizza oggi si trova dotata di talune *Spiegazioni*, redatte sotto l'autorità del *Praesidium* della Convenzione sulla Costituzione europea e pubblicate nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea il 14 dicembre 2007.

(prevista dall'art. 6 del Trattato sull'Unione), di modo che saranno passibili di essere convenute innanzi alla Corte di Strasburgo le stesse istituzioni comunitarie, ivi compresa la Corte del Lussemburgo. Come questo scenario si svilupperà è questione i cui contorni attendono di essere definiti.

Lo sforzo degli operatori nazionali di liberarsi di conoscenze limitate e settoriali e di atteggiamenti provinciali è dunque ormai imposto su tutto l'orizzonte sovranazionale e porterà un'integrazione giuridica dell'Europa tale – almeno è questo l'auspicio – che i diritti umani dovrebbero trarne un indubbio e irreversibile beneficio.

Ma c'è qualcosa di più.

Come già esposto in *Quaderni* precedenti<sup>4</sup>, il percorso d'importazione del diritto convenzionale in quello interno attraverso un'interpretazione conforme all'art. 117, primo comma, della Costituzione, come prescritto dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 348 e 349 del 2007, porta a modifiche assai sostanziose della disciplina nazionale.

Nella sentenza n. 317 del 2009, la Corte costituzionale medesima ha affermato – riferendosi a se stessa - che “[essa] non solo non può consentire che si determini, per il tramite dell'art. 117, primo comma, Cost., una tutela inferiore a quella già esistente in base al diritto interno ma neppure può ammettere che una tutela superiore, che sia possibile introdurre per la stessa via, *rimanga sottratta ai titolari di un diritto fondamentale. La conseguenza di questo ragionamento è che il confronto tra tutela convenzionale e tutela costituzionale dei diritti fondamentali deve essere effettuato mirando alla massima espansione delle garanzie, anche attraverso lo sviluppo delle potenzialità insite nelle norme costituzionali che hanno ad oggetto i medesimi diritti.* Nel concetto di massima espansione delle tutele deve essere compreso, come già chiarito nelle sentenze nn. 348 e 349 del 2007, il necessario bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, cioè con altre norme costituzionali, che a loro volta garantiscano diritti fondamentali che potrebbero essere incisi dall'espansione di una singola tutela. Questo bilanciamento trova nel legislatore il suo riferimento primario, *ma spetta anche*

---

<sup>4</sup> V. la *Nota introduttiva* al *Quaderno 2007*, p. 27 e la *Rassegna introduttiva* al *Quaderno 2008*, p. 8.

*a questa Corte nella sua attività interpretativa delle norme costituzionali”* (punto 7 del *Considerato in diritto*) (anche qui i corsivi sono aggiunti).

Né è derivata – nel caso di specie - la dichiarazione d’illegittimità dell’art. 175 c.p.p. nella parte in cui impediva all’imputato contumace non per sua colpa di essere rimesso in termini per impugnare la condanna emanata nei suoi confronti *in absentia*, anche se l’impugnazione era già stata proposta dal suo difensore.

Si tratta di una pronuncia che ha suscitato legittime riserve, giacché di fatto consente all’imputato di godere di ben *sei* (!) gradi di giudizio, frustrando non solo e non tanto le esigenze di celerità del processo ma anche quelle della vittima del reato. Al di là – però – delle considerazioni di merito, appare chiaro quale potenzialità dirompente abbia l’impetuoso ingresso del diritto ‘convenzionale’ nel nostro ordinamento.

In sostanza, i passi di questa integrazione, che sono stati compiuti nel 2009, hanno mostrato come la comunità giuridica ‘convenzionale’ a sua volta, similmente a quelle nazionali, reca le sue aporie e i suoi aspetti controversi.

In vari casi – e lo si vedrà anche nei paragrafi successivi – la dimensione della CEDU ha avuto effetti che non sono stati unanimemente considerati progressi ma ha comportato solo lo spostamento di conflitti che erano nazionali in un’arena più ampia, lasciando intatte posizioni, visioni e ideologie talora non componibili. È per questo che anche nell’anno appena concluso molte sentenze sono state adottate da collegi non unanimi e, diverse volte, le pronunzie della Corte di Strasburgo hanno guadagnato gli onori della cronaca quotidiana e dato origine a polemiche politiche piuttosto accese. Ci si riferisce ai casi in cui è stata riconosciuta a carico del nostro Paese addirittura la violazione del divieto della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti (art. 3) e la violazione della libertà religiosa per l’affissione del crocifisso nelle aule scolastiche (art. 9).

## ***2. Il contenzioso nei confronti dell’Italia.***

Lo Stato italiano, quale membro del Consiglio d’Europa e sottoscrittore della Convenzione, anche per il 2009 si colloca tra i Paesi che subiscono il numero più alto di accertamenti di violazione<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Nel 2009 nei confronti dell’Italia sono state rese 68 pronunzie, con 61 violazioni. È un dato che colloca il nostro al settimo posto su 47 Paesi, alle spalle di Turchia (356, di cui

Fermo restando che molte pronunce dichiarano contemporaneamente la violazione di più parametri, le materie per le quali è intervenuta la constatazione di violazione sono però stabili, risultando ancora prevalenti le condanne (23 in tutto) per iniquità dei processi sotto vari profili (art. 6); per violazione del diritto di proprietà (art. 1 del Protocollo n. 1) (16 in tutto) e per violazione della vita privata per mancata previsione legislativa del controllo sulla corrispondenza e di altre forme di interferenza con la libertà dei detenuti o dei falliti (art. 8) (27 in tutto).

A quest'ultimo proposito, si deve però sottolineare che si tratta di casi pratici sorti prima dell'entrata in vigore rispettivamente della legge n. 95 del 2004 e del decreto legislativo n. 5 del 2006<sup>6</sup>. Come noto, tali interventi di rango legislativo hanno fissato nuove regole, più conformi allo spirito dell'art. 8 della Convenzione.

Nel 2009 non sono mancate pronunce di rilievo anche in altre materie, sulle quali ci si soffermerà brevemente *infra*.

### **2.1. Il diritto alla vita.**

Degne di nota al riguardo sono le sentenze *Giuliani, Maiorano* e *G. N.* e altri in tema di diritto alla vita.

Come è noto, l'art. 2 della Convenzione tutela il diritto alla vita come basilare elemento della persona, senza il quale la tutela degli altri diritti ha poco senso. La formulazione della Convenzione, però, è meno perentoria di quel che spesso si è abituati a pensare (se ne veda il testo nell'appendice di questo volume). Non solo la Convenzione rimette alla legge nazionale la definizione del contenuto del diritto ma essa non vieta la pena di morte (lo farà successivamente il Protocollo addizionale n. 13) né si nasconde la complessità delle relazioni contemporanee nel quadro delle esigenze di sicurezza pubblica. Ecco che quindi devono essere imposti limiti anche al diritto alla vita e questi sono contenuti nel comma 2.

In generale, nell'interpretazione complessiva della disposizione, la Corte di Strasburgo ha espresso questi capisaldi (rinvenibili, prima che nelle sentenze

---

341 violazioni), Russia (219, di cui 210 violazioni), Romania (168, di cui 153 violazioni), Polonia (133, di cui 123 violazioni), Ucraina (126, tutte violazioni) e Grecia (75, di cui 69 violazioni).

<sup>6</sup> Sulla riforma concernente il fallimento, v. ancora la *Nota introduttiva al Quaderno 2007*, p. 12.

in esame, in *Osman c. Regno Unito* del 1998, in *Mastromatteo c. Italia* del 2002 e *Opuz c. Turchia* del 2009):

- lo Stato sottoscrittore non deve cagionare la morte di alcuno attraverso la condotta illecita dei suoi agenti (corpi militari e di polizia, servizi carcerari, servizi sanitari, eccetera) se non nelle ristrettissime ipotesi necessitate, esposte nel comma 2. Si tratta quindi di un obbligo sostanziale in negativo;
- lo Stato sottoscrittore deve anche apprestare idonee protezioni affinché sia evitato che terzi cagionino la morte dei cittadini. E qui si tratta di un obbligo sostanziale in positivo che non si limita a un dovere legislativo ma – in taluni casi – si estende all’adozione di precise misure concrete, amministrative o giurisdizionali;
- lo Stato sottoscrittore deve altresì fare in modo che – se un attacco letale alla vita sia già avvenuto – adeguate indagini siano svolte per rintracciare i colpevoli, in modo tale che non solo questi siano assicurati alla giustizia ma che la loro punizione serva da dissuasione per il futuro. E qui – viceversa – si tratta di un obbligo procedurale.

L’art. 2 è quindi dotato di respiro maggiore nell’interpretazione della Corte che non nella sua letterale formulazione (si vedano, tra i tanti, i casi *Natchova c. Bulgaria* del 1998, *Gobuleva c. Russia* del 2009 e ancora i citati casi *Osman*, *Mastromatteo* e *Opuz*).

Il caso di Carlo Giuliani è assai noto. Durante il vertice dei capi di Stato e di Governo del G8, tenutosi a Genova dal 19 al 21 luglio 2001, si erano svolte varie manifestazioni in un clima di generale tensione. Le misure di sicurezza e lo spiegamento di forze dell’ordine erano stati massicci. Nel pomeriggio del 20 luglio si erano avuti dei disordini che avevano raggiunto il loro apice in piazza Alimonda. Qui, due camionette *Defender* dei carabinieri erano rimaste circondate dai manifestanti in atteggiamenti aggressivi. Su uno dei veicoli operavano i carabinieri Placanica, Raffone e Cavataio: esso fu oggetto di lancio di oggetti contundenti e di sfondamento con una trave di legno. Il carabiniere Placanica, con la pistola in dotazione, aveva esplosi alcuni colpi attingendo la testa del giovane Carlo Giuliani, che era morto immediatamente.

Il successivo procedimento penale a carico di Placanica non era terminato con un dibattimento bensì con un’ordinanza di archiviazione del GIP di Genova, che aveva ravvisato la sussistenza contestuale sia della legittima



difesa (art. 52 del codice penale) sia dell'uso legittimo delle armi (art. 53 del codice penale). Peraltro, dando luogo ad un controverso momento processuale, il GIP di Genova aveva fatto svolgere delle perizie balistiche volte ad accertare se effettivamente gli spari di Placanica avessero direttamente cagionato la morte del giovane Giuliani. La perizia d'ufficio aveva accertato, al contrario, che i colpi erano stati indirizzati in alto e che solo un altro corpo lanciato in aria aveva deviato il proiettile mortale verso la testa di Giuliani.

Il provvedimento di archiviazione non fu impugnato dall'ufficio del pubblico ministero e la famiglia Giuliani non poté costituirsi parte civile. Di qui il ricorso alla Corte europea.

Questa non ha constatato una violazione dell'art. 2 sotto il profilo della cagione della morte del Giuliani, giacché ha ritenuto che si applicassero al caso in questione le eccezioni di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) (uso legittimo della forza); non ha constatato la violazione neanche sotto il profilo degli obblighi di protezione, perché le modalità organizzative dell'evento del G8 non potevano essere considerate insufficienti per la tutela dell'incolumità e della vita dei manifestanti. La Corte invece ha constatato la violazione dell'art. 2 sotto il profilo dell'adeguatezza dell'adempimento degli obblighi procedurali scaturenti dal dovere di tutelare la vita. Essa ha infatti ritenuto non sufficiente la ricerca della verità svolta nell'inchiesta penale che ne era seguita.

La decisione, assunta dalla Quarta sezione il 25 agosto 2009, è stata tuttavia travagliata: il presidente della Sezione – il britannico Bratza, cui si è unito il giudice slovacco Sikuta – ha redatto un'opinione dissenziente nel senso che sarebbe stata necessaria anche la constatazione della violazione del profilo sostanziale dell'art. 2, in ragione del fatto che i responsabili di polizia non avrebbero dovuto incaricare uomini giovani e inesperti nelle operazioni di mantenimento dell'ordine; il giudice italiano Zagrebelsky ha – tutto all'opposto – votato e scritto per l'insussistenza di qualsiasi violazione; lo stesso hanno fatto – con distinta motivazione – i giudici andorrano Casadevall e polacco Garlicki. Sia lo Stato italiano sia la famiglia Giuliani hanno interposto domanda di rimessione alla *Grande Chambre*, il cui giudizio è attualmente in corso.

Il caso *G. N. e altri* (Seconda sezione, 1° dicembre 2009) è diverso ma meritevole di attenzione. Talune persone affette da talassemia erano state contagiate da sangue infetto loro trasfuso. Avevano contratto alcune il *virus* dell'immunodeficienza, altre l'epatite C. Tutte, tranne una, erano morte. L'unica sopravvissuta e gli eredi dei contagiati nel frattempo deceduti avevano

pertanto chiesto ed ottenuto dal Ministero della sanità l'indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992 per le persone contagiate dal *virus* dell'HIV o dall'epatite in seguito a trasfusione di sangue. Successivamente, altre persone che avevano parimenti contratto tali virus a causa di trasfusioni di sangue infetto, avevano citato il Ministero della sanità al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti. Il giudizio cosiddetto "Emo Uno", nel corso del quale intervennero anche i suddetti ricorrenti, si era concluso con la conferma da parte della Cassazione della decisione della corte d'appello di respingere le domande risarcitorie. Tuttavia, nelle more del giudizio, il Ministero della sanità aveva concluso con le persone affette da emofilia degli accordi transattivi, dai quali erano rimasti pertanto esclusi i ricorrenti. Questi, hanno quindi promosso ricorso davanti alla Corte EDU con il quale, invocando la violazione tra l'altro dell'art. 2, lamentavano la mancata esecuzione da parte del Servizio sanitario nazionale dei controlli necessari per prevenire le infezioni e le sofferenze psicologiche procurate dal contagio.

La Corte ha dichiarato non sussistente la violazione dell'art. 2 CEDU, relativo al diritto alla vita, sotto il profilo della causazione diretta della morte dei cittadini interessati; è stata esclusa altresì la violazione degli obblighi di protezione della vita, giacché la Corte non ha verificato omissioni di controlli da parte del Ministero della sanità. Essa ha invece constatato la violazione degli obblighi procedurali discendenti dall'art. 2, avendo rilevato che le indagini giudiziarie sui contagi non avevano dato esiti tempestivi e soddisfacenti. La Corte ha altresì constatato la violazione di altri parametri che qui non rilevano.

Tutto diverso il caso *Maiorano*, deciso all'unanimità il 15 dicembre 2009 dalla Seconda sezione. Anche qui il protagonista della vicenda è assai noto: si tratta di Angelo Izzo, già condannato all'ergastolo per il c.d. massacro del Circeo del settembre 1975, in cui perse la vita Rosaria Lopez e fu gravemente offesa Donatella Colasanti (poi deceduta nel 2005). Durante l'esecuzione della pena, Izzo aveva chiesto a più riprese la semi-libertà, infine ottenendola nel 2004, con provvedimento del giudice di sorveglianza di Palermo, sede presso cui stava scontando la reclusione. Il 28 aprile 2005 egli uccise però due donne, rispettivamente moglie e figlia di un altro detenuto, Giovanni Maiorano. Ne riportò una nuova condanna all'ergastolo.

I parenti della famiglia Maiorano però cercarono anche di far valere la responsabilità dei magistrati che avevano con leggerezza concesso il regime semidetentivo all'Izzo, ma l'autorità italiana (la sezione disciplinare del CSM) non andò oltre un modesto provvedimento disciplinare a carico di due

magistrati che avevano omesso di comunicare al giudice di sorveglianza elementi che avrebbero deposto per la persistente pericolosità del soggetto. La Corte ha qui affermato che la decisione di concedere il regime di semilibertà a un individuo come Izzo richiedeva una maggiore ponderazione, in considerazione della pericolosità sociale del soggetto, condannato in precedenza per delitti di eccezionale crudeltà (v. in particolare i nn. 120 e 121 della sentenza). Inoltre, la Corte ha evidenziato che l'omessa comunicazione al giudice di sorveglianza della ripresa delle attività criminali di Izzo – della quale era venuto a conoscenza il procuratore di Campobasso – ha di fatto impedito di riesaminare la posizione del detenuto ai fini di un'eventuale revoca del regime premiale. Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha concluso che vi sia stata violazione dell'art. 2 CEDU, non avendo lo Stato adempiuto al dovere di protezione e di diligenza che discende dalla medesima disposizione. La Corte ha ritenuto violato l'art. 2 anche sotto il profilo procedurale, non essendo stata interamente adempiuta l'obbligazione positiva dello Stato membro di stabilire le eventuali responsabilità dei suoi funzionari nella vicenda.

## **2.2. L'equo processo.**

Rinviando alle tabelle e alle sintesi riportate *infra* in ordine alle condanne dello Stato italiano per le varie ipotesi di violazione dell'art. 6 in punto di eccessiva durata<sup>7</sup> e processo iniquo (si vedano in particolare i casi *Scoppola 2* ed *Enea*, in cui vengono peraltro in rilievo una pluralità di parametri), occorre qui dare più diffuso conto di due pronunzie di precipuo interesse parlamentare.

### **2.2.1. Il caso Bossi-Cofferati.**

Anzitutto, la Corte – dapprima a opera della Seconda sezione e poi in sede di deliberazione preliminare per l'appello alla *Grande Chambre* – ha constatato la violazione dell'art. 6 in relazione a un giudizio inerente alla disputa tra Sergio Cofferati e Umberto Bossi.

---

<sup>7</sup> Per una testimonianza concreta dell'impatto della giurisprudenza della Corte EDU su quella domestica in tema di ragionevole durata del processo v. le sentenze della Corte di cassazione nn. 23506, 26906 e 26911 del 2008, in *Foro it.* 2009, I, c. 2736 ss. con nota di D. LONGO.

A seguito del crudele assassinio di Marco Biagi, a opera dei terroristi delle Brigate rosse il 20 marzo 2002 a Bologna, il deputato e ministro (allora come attualmente) Bossi affermò:

*“Prima la sinistra ha creato il clima, poi qualcuno lo ha ammazzato, infine sono stati talmente bravi da appropriarsi anche del morto (...)” “Questa è politica e non sindacato, e per ora la politica delle bugie li ha portati al terrorismo”. (Cofferati) “è andato in giro per le fabbriche a raccontare delle balle, come quella che licenziano i lavoratori. Questo ha portato al terrorismo”. “Prima l’hanno ammazzato. Non è che mica è stato chissà chi. Viene da quel mondo lì e l’alibi sono le balle che Cofferati ha raccontato in fabbrica”. “Andare in giro a dire “guarda che verrai licenziato ti farà anche diventare segretario della sinistra (...) ma apri la contiguità della gente imbrigliata con il terrorismo”*

Tali dichiarazioni erano contenute in un’intervista rilasciata dall’on. Bossi e apparsa sul quotidiano *Il Messaggero* del 25 marzo 2002, nell’articolo intitolato «*Senza riforme il governo è morto. Le bugie della CGIL hanno creato l’alibi che ha portato all’omicidio Biagi*».

Sentendosi offeso per la sostanziale ascrizione di un omicidio, Cofferati citò in sede civile il deputato Bossi. Questi – tuttavia – domandò (secondo una prassi parlamentare italiana ormai consolidata e poi recepita nell’art. 3, comma 7, della legge n. 140 del 2003) che la Camera deliberasse che le frasi di cui era chiamato a rispondere pertenessero alle sue funzioni ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione e fossero quindi insuscettibili di generare una sua responsabilità civile.

La Camera dei deputati, in effetti, il 30 luglio 2003, deliberò per riconoscere all’on. Bossi l’immunità richiesta. Il giudice del tribunale di Roma, però, elevò un conflitto tra poteri ai sensi dell’art. 134, cpv. della Costituzione, per ottenere l’annullamento della delibera parlamentare e poter proseguire nel suo giudizio di accertamento delle eventuali responsabilità del deputato.

Ma la Corte costituzionale, con la sentenza n. 305 del 2007, dichiarò inammissibile il conflitto, per l’asserita mancanza - nell’atto introduttivo del giudizio - dell’indicazione precisa degli elementi di fatto che avrebbero dovuto

condurre la Corte a giudicare sulla sussistenza o non del nesso tra le dichiarazioni ‘incriminate’ e le funzioni parlamentari.

In sostanza, la parte attrice (Cofferati) si venne a trovare nella situazione per cui la sua domanda risarcitoria non era stata esaminata nel merito da alcun giudice: non quello ordinario, giacché la tempestiva delibera parlamentare ne aveva paralizzato la cognizione; non la Corte costituzionale, che per motivi procedurali non imputabili a Cofferati non era scesa nella disamina di merito della fattispecie. Di qui il ricorso di Cofferati come persona e della Cgil, come organizzazione di cui egli era il segretario *pro-tempore*, alla Corte EDU.

Con la sentenza del 28 febbraio 2009, la Corte ha accolto il ricorso, ravvisando nel combinato disposto della delibera parlamentare del luglio 2003 e della sentenza della Corte costituzionale del 2007 un meccanismo che nel complesso ha violato il diritto di Cofferati e della Cgil di accedere a un giudice.

La Corte, rifacendosi a diversi precedenti ‘italiani’<sup>8</sup>, ha stabilito che la violazione dell’art. 6 non sta nell’aver il Parlamento italiano deliberato sull’immunità di un proprio membro e di averlo per questo sottratto alla giurisdizione.

Lo schermo immunitario – secondo la Corte – può avere, nel diritto della Convenzione, l’effetto di comprimere il diritto di accesso a un giudice, purché tale compressione sia motivata da scopi legittimi e sia proporzionata a quegli scopi.

*Nulla quaestio*, scrive la Corte di Strasburgo, che l’immunità parlamentare persegua un obiettivo legittimo (quello di garantire serenità di giudizio e libertà di espressione ai parlamentari e quindi franchezza e genuinità alla discussione nelle sedi elettive).

Nel caso però in cui non vi sia un *legame evidente* tra le frasi giudizialmente in contestazione e le funzioni parlamentari, la delibera della Camera assume le vesti di un mezzo tecnico sproporzionato e dunque illegittimamente lesivo del ‘contro-diritto’ ad adire un giudice che esamini nel merito la doglianza dell’offeso. Verificato che la Corte costituzionale non aveva nemmeno preso in considerazione la sostanza del caso, la Corte ha accertato la violazione, con una maggioranza in seno alla sezione di 5 a 2.

---

<sup>8</sup> V. le sentenze *Cordova 1 e 2* del 2003, *De Iorio* del 2004, *Ielo* del 2005 e *Patrono e altri* del 2006.

I due dissensi avevano fatto coltivare l'illusione di una possibilità di rovesciamento del verdetto innanzi alla *Grande Chambre*, senonché in sede di prima delibazione la medesima *Grande Chambre* il 6 luglio 2009 ha dichiarato non meritevole di esame la richiesta di rimessione della Rappresentanza italiana e ha così reso definitiva la pronunzia, dando così all'indirizzo in materia d'insindacabilità parlamentare italiana il crisma di massima ufficialità che sino al quel momento le era mancata<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> Pur non inerendo all'Italia, già in questa sede conviene offrire dei ragguagli su un altro caso d'immunità parlamentare trattato dalla *Grande Chambre* della Corte. Si tratta del movimentato caso *Kart v. Turkey*, deciso con sentenza del 3 dicembre 2009.

Atilla Kart era (e risulta essere ancora) un deputato turco eletto per il partito repubblicano (CHP) nel 2002. Prima della sua elezione egli era stato sottoposto a procedimento penale per ingiuria aggravata. Una volta eletto, l'autorità giudiziaria aveva chiesto all'Assemblea nazionale l'autorizzazione a procedere penalmente, prevista dalla Costituzione turca (art. 83, secondo comma). Il procedimento parlamentare autorizzatorio era stato lungo e tortuoso e non si era concluso nella legislatura 2002-2007. Nel corso di questa, Kart aveva ripetutamente chiesto che l'autorizzazione fosse concessa, affinché egli avesse potuto difendersi nel giudizio da accuse che considerava infamanti. Egli era stato rieletto nel luglio 2007 e nella nuova legislatura era tornato a sollecitare l'Assemblea nazionale a riprendere in esame il suo caso onde concedere l'autorizzazione a procedere e consentirgli una piena e chiara difesa processuale, che lo avrebbe liberato da sospetti dannosi per la sua reputazione. A tutto il 2008 però l'Assemblea nazionale non aveva dato riscontro positivo alla sua richiesta. Di qui il ricorso a Strasburgo per violazione dell'art. 6. Con decisione dell'8 luglio 2008, la Seconda sezione della Corte, per 4 voti a 3, aveva deciso di accogliere il ricorso e di ravvisare la violazione. La Turchia aveva chiesto la rimessione alla *Grande Chambre*.

Nella pronunzia - lunga, sofferta e accompagnata da due opinioni contrarie per un totale di 4 giudici dissenzienti - la *Grande Chambre* ha rovesciato il verdetto, pervenendo a concludere per la non violazione.

La Corte osserva preliminarmente che si tratta del primo caso in assoluto che a lamentare il contrasto dell'immunità parlamentare con il diritto a un equo processo non sia la vittima di un fatto illecito che si scontra con la protezione immunitaria accordata all'autore del fatto bensì lo stesso parlamentare che intende farsi processare per ottenere una decisione liberatoria ampia (n. 66).

Nel merito essa osserva che l'istituto dell'autorizzazione a procedere penalmente non è una prerogativa sostanziale che mette il parlamentare definitivamente al riparo da pretese giuridiche altrui (come si era trattato nei casi sull'insindacabilità italiana), bensì un meccanismo procedurale che sospende la pretesa punitiva pubblica (*'aménagement de procedure'*, n. 69). Il pregiudizio al diritto a un equo processo può quindi considerarsi in simili casi provvisorio (v. n. 113), tanto più che esso nel caso specifico sarebbe cessato se il ricorrente non si fosse ripresentato quale candidato - poi eletto - nelle elezioni seguenti. La Corte appare poi aderire all'argomento - avanzato dalla difesa della Turchia - per cui,

### 2.2.2. *L'autodichia parlamentare.*

Il secondo caso ineriva a due ricorsi (trattati congiuntamente) di persone che avevano fatto valere pretese giuridiche innanzi agli organi della c.d. autodichia della Camera dei deputati, vale a dire la speciale giurisdizione interna a questo ramo del Parlamento, organizzata in due gradi di giudizio<sup>10</sup> e

---

nell'ambito delle numerose richieste di autorizzazione a procedere, l'Assemblea parlamentare aveva dato precedenza a quelle inerenti a reati più gravi dell'ingiuria. In sostanza, secondo la Corte, le procedure di autorizzazione a procedere (o di revoca dell'immunità) sono rimesse agli organi degli Stati nazionali, cui occorre riconoscere un margine di discrezionalità applicativa. Di qui il mancato riconoscimento della violazione. Degne di nota sono le opinioni concorrente del giudice svizzero Malinverni e quelle dissenzienti.

Il giudice Malinverni redige considerazioni che finiscono per mutare il suo concorso nella decisione in un dissenso mascherato: egli infatti si dichiara non del tutto soddisfatto con l'esito cui perviene la maggioranza e sottolinea come l'istituto dell'autorizzazione procedurale, svincolata com'è da un nesso con gli atti svolti durante il mandato parlamentare, abbia dignità ben minore dell'insindacabilità parlamentare. Tanto più che la procedura parlamentare di concessione o diniego non ha scadenze prefissate e si mostra suscettibile di una gestione arbitraria.

Il giudice maltese Bonello (cui si uniscono il giudice sloveno Zupančič e quello armeno Gyulumyan) stende una motivazione dissenziente ben più radicale: rilevato che gli istituti immunitari sono tutti sospetti alla luce dell'art. 6, si rammarica che la Corte abbia di fatto imputato al Kart di aver scelto il mandato parlamentare e quindi di aver implicitamente rinunciato al diritto di sentirsi assolto in giudizio. Ragionamento – questo – che secondo Bonello implica che la Corte offre tutela ai diritti sanciti nella Convenzione in chiave alternativa e non cumulativa, ciò che gli sembra inaccettabile. Anche nella *dissenting opinion* del giudice irlandese Ann Power si rimarca che in sostanza la Corte rimprovera a Kart di essersi ricandidato.

La sentenza – se ne condivida o non la conclusione – è tuttavia di estremo interesse, giacché essa ripercorre i luoghi concettuali delle immunità e – offrendo la propria condivisione dell'irrinunciabilità delle prerogative parlamentari – conferma e rafforza i dettami dei precedenti *A. v. Regno Unito* e *Cordova v. Italia 1 e 2* e *De Iorio v. Italia*.

<sup>10</sup> In primo grado, per le controversie di lavoro, era ed è competente la Commissione giurisdizionale per il personale, composta da 5 membri sorteggiati da un elenco di deputati dotati di specifici requisiti di professionalità, presieduta da uno di tali deputati scelto dal Presidente della Camera; per le controversie non concernenti i dipendenti (o aspiranti tali) è competente un Consiglio di giurisdizione, composto da 3 deputati scelti dal Presidente della Camera. In appello era competente la Sezione giurisdizionale dell'Ufficio di Presidenza, un organo che comprendeva generalmente 4 segretari di presidenza e presieduto da un vice-presidente della Camera.

totalmente alternativa alla giurisdizione ordinaria<sup>11</sup>, cui anzi è precluso rivolgersi per le materie assegnate dai regolamenti parlamentari agli organi interni.

Il primo ricorso era stato proposto da taluni concorrenti per un impiego alla Camera, che in sede concorsuale non erano risultati idonei. Essi, lamentando l'illegittimità nel procedimento di valutazione delle loro prove, avevano adito l'organo di giustizia interna e ne avevano ottenuto ragione in primo grado. Su appello dell'Amministrazione della Camera, la Sezione giurisdizionale aveva riformato le pronunzie di prima istanza e dato torto ai ricorrenti, peraltro in via definitiva.

Il secondo ricorso era stato proposto da due dipendenti in servizio i quali avevano domandato giudizialmente il riconoscimento di talune spettanze di natura indennitaria che invece l'Amministrazione non riteneva dovute. In primo grado essi avevano visto accolte le loro doglianze ma in appello la pronunzia era stata favorevole all'Amministrazione.

I ricorsi alla Corte di Strasburgo erano volti a far accertare la violazione da parte dello Stato italiano, e per esso della Camera dei deputati, dell'art. 6 della Convenzione dei diritti, sotto molteplici profili.

Anzitutto, essi contestavano che gli organi di tutela giurisdizionale interna (Commissione per il personale e Sezione giurisdizionale dell'Ufficio di Presidenza) potessero essere considerati alla stregua di 'giudici stabiliti per legge', giacché le fonti giuridiche che li prevedono non sono leggi statali ma regolamenti interni a un ramo del Parlamento. In secondo luogo, i ricorrenti lamentavano la scarsa conoscibilità di tali fonti, non pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica. Da ultimo, i ricorrenti lamentavano la non imparzialità degli organi decidenti le controversie, giacché si trattava (e si tratta ancora) di organi costituiti da parlamentari. Peraltro, l'organismo d'appello sarebbe stato identificabile con quello titolare dei poteri normativi e amministrativi della Camera.

La Seconda sezione ha deciso il caso con sentenza del 29 aprile 2009. La pronunzia si presenta ampia e argomentata e tocca diversi punti di estremo interesse per l'Istituzione parlamentare.

---

<sup>11</sup> La legittimità dell'autodichia come sede esclusiva di cognizione delle controversie del personale delle Assemblee parlamentari ha trovato conferma in diverse pronunzie nazionali: anzitutto le sentenze della Corte costituzionale nn. 129 del 1981 e 154 del 1985.



I ricorrenti – come si è in parte accennato – lamentavano che gli organi giudicanti interni non fossero “costituiti dalla legge” ma previsti da un regolamento interno alla Camera e quindi non potessero rivestire i caratteri di una giurisdizione precostituita in senso proprio (e ciò in violazione dell’art. 6 della Convenzione). Su questo punto, la Corte ha rammentato che nella sua giurisprudenza la nozione di legge non è intesa in senso meramente formale ma in senso sostanziale. È legge in senso sostanziale quella fonte giuridica che sia sottratta alla mutevole discrezionalità del potere esecutivo e che sia ragionevolmente conoscibile e prevedibile dai consociati. Da questo punto di vista, la Corte non ha condiviso gli argomenti dei ricorrenti e ha considerato che il combinato disposto del Regolamento generale della Camera (art. 12) e del regolamento sulla tutela giurisdizionale del personale (un regolamento c.d. minore) siano in senso sostanziale assimilabili a una legge.

Ha affermato infatti la Corte al n. 98:

*“La Corte deve ora determinare se la “legge” in questione abbia le caratteristiche di accessibilità e di prevedibilità.*

*I ricorrenti deducono che non è accessibile dal fatto che il Regolamento sulla tutela giurisdizionale non è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.*

*Secondo la Corte, tale elemento non inficia in sé l’accessibilità del regolamento, a condizione che gli interessati possano agevolmente consultarlo. Alla luce della materia disciplinata da tale regolamento, ossia la regolamentazione delle procedure giudiziarie interne della Camera dei deputati, la sua pubblicazione in una gazzetta a diffusione interna è sufficiente, secondo la Corte, a soddisfare il criterio di accessibilità previsto dalla Convenzione. Del resto, i ricorrenti non hanno denunciato di aver riscontrato difficoltà nella ricerca del testo in questione. Infine, la Corte osserva che le disposizioni rilevanti sono redatte in termini sufficientemente chiari da consentire ad ogni avente diritto di conoscere le regole che disciplinano la procedura dinanzi alla Commissione e alla Sezione”.*

I ricorrenti – ancora – lamentavano che gli organi giudicanti interni non fossero veri giudici, poiché costituiti da deputati (vale a dire da soggetti appartenenti allo stesso organo dei cui atti o comportamenti i ricorrenti si

dolevano) e poiché in ultima analisi non indipendenti giacché – limitatamente alla competenza d'appello - costituiti dalle stesse persone che hanno il potere normativo e amministrativo interno all'ordinamento parlamentare (e ciò ancora in violazione dell'art. 6 della Convenzione).

Sotto questo profilo, la Corte ha condiviso solo in parte gli argomenti dei ricorrenti. Essa ha infatti affermato che l'indipendenza del giudice è requisito per la cui sussistenza l'art. 6 non richiede necessariamente l'incardinamento in un diverso ordine (v. n. 91), purché i giudici siano totalmente indipendenti dal potere esecutivo e da entrambe le parti del giudizio. Quanto poi al requisito dell'imparzialità, la Corte ha affermato che questa sussiste quando manchi un pregiudizio e comunque non vi siano legittimi sospetti che i singoli componenti il collegio giudicante agiranno per partito preso.

Date queste premesse – ed escluso ogni rilievo sull'imparzialità soggettiva, che i ricorrenti non invocavano – la Corte ha sottolineato che il meccanismo del sorteggio dei membri e della loro incompatibilità con la funzione di membro dell'Ufficio di Presidenza (*id est* l'organo di vertice amministrativo della Camera) valevoli per gli organi di primo grado sono elementi sufficienti per ritenere tali organi alla stregua di giudici indipendenti per gli affari loro devoluti dal regolamento interno.

Quanto invece all'organo d'appello (la Sezione giurisdizionale dell'Ufficio di Presidenza) la Corte ha osservato che mancava l'elemento dell'indipendenza, giacché l'organo titolato a esprimere in via definitiva la volontà normativo-amministrativa interna alla Camera è il medesimo che giudica sulle controversie che insorgono sulle materie gestite dall'Ufficio di Presidenza. Da questo punto di vista, la SGUP – ad avviso della Corte - non poteva essere considerato un organo giudicante indipendente.

Ha scritto al riguardo la Corte (nn. 103-105):

*La Corte osserva che i membri della Commissione vengono sorteggiati a partire da liste di deputati preparate dal Presidente della Camera dei deputati, dal Segretario generale e dalle organizzazioni sindacali del personale. I membri dell'Ufficio di Presidenza non possono far parte della Commissione (articolo 3 del regolamento interno, paragrafo 37, supra). Al contrario, la Sezione è costituita da quattro deputati membri dell'Ufficio di Presidenza e presieduta dal Presidente della Camera dei deputati (articolo 6, ibidem).*

*104. La Corte ritiene innanzitutto che il semplice fatto che i membri dei due organi giurisdizionali della Camera dei deputati siano scelti tra i deputati membri della Camera non può far sorgere dubbi in merito all'indipendenza di tali giurisdizioni.*

*Tuttavia, la Corte non può ignorare il fatto che la Sezione, organo d'appello che delibera in modo definitivo, è interamente costituita da membri dell'Ufficio di Presidenza, ossia dall'organo della Camera dei deputati competente per regolare le principali questioni amministrative della Camera, ivi comprese quelle riguardanti la compatibilità e l'organizzazione dei concorsi per il reclutamento del personale (paragrafo 36, supra). In particolare, il protocollo aggiuntivo al regolamento di contabilità della Camera dei deputati nonché il regolamento dei concorsi, entrambi oggetto dei rispettivi ricorsi dei ricorrenti (paragrafo 8 e 31, supra), sono atti adottati dall'Ufficio di Presidenza nel quadro delle sue competenze normative. Inoltre, la Camera dei deputati è rappresentata dinanzi alla Sezione dal Segretario generale, anch'egli nominato dall'Ufficio di Presidenza.*

*105. In tali condizioni, la Corte comprende i timori dei ricorrenti sull'imparzialità della Sezione. Secondo la Corte, il fatto che l'organo amministrativo, che ha competenze simili a quelle dell'Ufficio di Presidenza, sia lo stesso organo giurisdizionale competente che delibera su ogni contenzioso amministrativo può essere sufficiente a far sorgere dubbi circa l'imparzialità della giurisdizione così costituita. Del resto, la Corte osserva che non si può mettere in dubbio lo stretto legame esistente tra l'oggetto dei procedimenti giurisdizionali intrapresi dinanzi alla Sezione e gli atti adottati dall'Ufficio di Presidenza nel quadro delle sue funzioni“.*

La Corte pertanto non ha ravvisato la violazione dell'art. 6 della Convenzione né in relazione alla base giuridica della previsione degli organi dell'autodichia né in relazione alla composizione di tali organi in primo grado. Essa invece l'ha individuata con riferimento all'organo d'appello (la SGUP).

Per questo motivo, ha assegnato ai ricorrenti la somma complessiva di 10 mila euro ciascuno (comprensiva di spese)<sup>12</sup>.

In quanto tale, il sistema dell'autodichia non è stato messo in discussione da tale sentenza. Esso, anzi - per taluni aspetti - esce rafforzato da questa verifica innanzi alla Corte europea dei diritti. La sentenza infatti ha riconosciuto: per un verso, la legittimità dello scopo dell'autodichia stessa, vale a dire quello di garantire in modo più elevato l'indipendenza del potere legislativo nei confronti degli altri poteri; per l'altro dà ai regolamenti parlamentari (anche a quelli c.d. minori) la dignità di "legge" nel senso sostanziale inteso dalla Convenzione dei diritti

Vale la pena notare che - in alcune sue affermazioni sulla collocazione istituzionale degli organi giudicanti - la Corte sembra quindi consentire forme di giustizia diverse da quelle classiche - purché amministrare da soggetti realmente indipendenti - con ciò offrendo indicazioni vevoli per ambiti anche ulteriori rispetto all'autodichia, quali le restanti forme di giustizia c.d. domestica (come per esempio quelle della Presidenza della Repubblica, della Corte costituzionale e dell'ordine giudiziario - CSM e Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa).

### ***2.3. I provvedimenti ablativi reali.***

Anche in questa materia, viene ripetutamente accertata la violazione sia dell'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 sia del parametro dell'equità delle controversie (art. 6). La pronuncia più rilevante al riguardo è senz'altro *Guiso-Gallisay*.

Il caso era stato introdotto addirittura nel 2000. I ricorrenti erano proprietari di un terreno in provincia di Nuoro che era stato occupato in via d'urgenza dall'amministrazione pubblica nel 1977. Cessato il periodo

---

<sup>12</sup> In esecuzione della sentenza - la cui rimessione alla *Grande Chambre* non è stata domandata dallo Stato italiano - la Camera dei deputati, nella seduta dell'Assemblea del 7 luglio 2009, ha approvato una modifica dell'art. 12 del Regolamento, eliminando la previsione di una sezione apposita interna all'Ufficio di Presidenza quale giudice d'appello; il medesimo Ufficio di Presidenza ha successivamente (nella riunione del 6 ottobre 2009) adottato una delibera di modificazione dei regolamenti 'minori' sulla tutela giurisdizionale, volta a introdurre il Collegio d'appello, le cui caratteristiche sono simili a quelle degli organi di primo grado e l'appartenenza al quale è incompatibile con la qualità di membro dell'Ufficio di Presidenza. Il Collegio d'appello è stato poi nominato dal Presidente della Camera dei deputati con decreto 4 marzo 2010, n. 955.

dell'occupazione legittima, questa era proseguita in via di fatto e poi l'opera pubblica era stata realizzata, secondo lo schema tutto italiano della c.d. *accessione invertita*. In mancanza del formale provvedimento di espropriazione, era nata la consueta controversia giudiziaria, in seguito alla quale i proprietari erano stati in parte risarciti.

Essi tuttavia avevano adito la Corte europea dei diritti a motivo dell'illegittimità della procedura, la quale a loro avviso contrastava con l'art. 1 del Protocollo 1. La Corte, con sentenza dell'8 dicembre 2005, aveva accertato la violazione ma non aveva deciso in via definitiva sul ristoro richiesto dai ricorrenti ai sensi dell'art. 41 della Convenzione (il quale – come si rammenterà – prevede che venga assegnata ai ricorrenti un'equa soddisfazione quando la legislazione dello Stato a carico del quale la violazione è stata accertata non permette se non in modo imperfetto la rimozione degli effetti della violazione).

Riassunto il giudizio dopo che erano state svolte le perizie chieste dalla Corte, la Sezione seconda aveva (con sentenza 21 ottobre 2008) accordato ai ricorrenti i danni morali e una somma comprensiva:

- del valore venale del bene fino al momento del trasferimento della proprietà (*id est* – a mente della giurisprudenza italiana sul tema - il momento dell'irreversibile destinazione del terreno all'opera pubblica) detratto l'ammontare già percepito a titolo d'indennizzo dalle autorità nazionali;
- della rivalutazione;
- degli interessi.

Senonché questo criterio di calcolo dell'equo indennizzo 'convenzionale' era diverso da quello stabilito in alcuni precedenti (in particolare nelle sentenze *Papamichalopoulos* del 1995 e *Scordino 3* del 2007), nei quali invece il valore di mercato del bene doveva ricomprendere anche l'apporto dell'opera realizzata. Questa voce di danno era ritenuta giustificata per far avvertire in termini economici (e 'punitivi') alla pubblica amministrazione la differenza tra l'espropriazione per pubblica utilità regolare e l'espropriazione indiretta o di fatto, illegittima. Sicché i ricorrenti avevano chiesto l'intervento della *Grande Chambre*.

Quest'ultima, però, con sentenza del 22 dicembre 2009, con una maggioranza di 16 a 1, ha confermato la sentenza della Seconda sezione.

La sentenza – contestata dall'unico dissenziente, il giudice lussemburghese Spielmann – osserva (n. 103) che il criterio secondo cui l'indennizzo equo *ex art. 41* debba ricomprendere il *plus*-valore apportato dall'opera pubblica reca un pericolo discriminatorio decisivo, quello di differenziare il ristoro dovuto ai proprietari espropriati sulla base di un elemento che non dipende affatto da loro e che è – al dunque – del tutto casuale, vale a dire il valore dell'opera costruita dall'ente pubblico procedente (per esempio, due proprietari di un appezzamento di terreno della stessa misura, illegittimamente acquisito all'ente pubblico, rischierebbero di aver un diverso indennizzo a seconda che sul terreno sia costruito un palazzo di 5 piani o un casello autostradale). Una simile differenziazione sarebbe del tutto illegittima ai sensi della Convenzione stessa.

Tanto è peraltro rafforzato dalla considerazione che nella legislazione e nella giurisprudenza italiana sono intervenuti mutamenti che d'ora innanzi saranno idonei a garantire che in caso d'espropriazione (formale o di fatto) l'indennizzo sarà sostanzialmente analogo e commisurato in larga parte al valore venale del bene.

Il giudice Spielmann si dichiara contrario al *révirement*, giacché ritiene che l'occupazione acquisitiva sia pur sempre un fatto illecito e la misura più efficace per porvi rimedio sarebbe la restituzione del bene. Poiché ciò, in questi casi, non è possibile, l'indennizzo equitativo deve essere un equivalente della restituzione al momento dell'accertamento della violazione e dunque di un valore che ricomprenda la plusvalenza dell'opera pubblica realizzata.

#### **2.4. *Il regime carcerario e le libertà del fallito.***

Accanto alle sentenze – ormai ripetitive – inerenti al controllo sulla corrispondenza dei detenuti, *ante lege* n. 95 del 2004<sup>13</sup> e a quelle sui falliti – inerenti a fatti occorsi *ante lege* n. 5 del 2006 (per esempio i casi *D'Apolito, Fabiano e Furno*) – merita menzione il caso *Sulejmanovic*.

---

<sup>13</sup> A livello nazionale, è emerso l'orientamento per cui (pur successivamente all'entrata in vigore della legge n. 95 del 2004) non basta al detenuto, per sottrarsi ai controlli sulla corrispondenza, indirizzare una lettera a un avvocato. Occorre che questi sia l'incaricato della difesa in uno specifico procedimento in corso, di modo che si possa effettivamente collegare la protezione della corrispondenza a un attuale diritto di difesa *ex art. 24 Cost.* (v. sul punto la pronuncia del Magistrato di sorveglianza di Vercelli, 26 maggio 2005, in *Giur. merito*, 2006, p. 1739).

Il ricorrente, un cittadino della Bosnia-Erzegovina, era stato condannato per una serie di reati contro il patrimonio e la fede pubblica ed era detenuto nel carcere romano di Rebibbia per scontare una pena di un anno e nove mesi di reclusione.

Nel corso della sua permanenza nel carcere aveva soggiornato in diverse celle, ciascuna di circa 16,20 metri quadrati, che aveva condiviso con altri detenuti. In particolare, dal 30 novembre 2002 al 15 aprile 2003 aveva dovuto dividere la cella con altre cinque persone, ognuna delle quali poteva disporre di una superficie di circa 2,70 metri quadrati, mentre dal 15 aprile al 20 ottobre 2003 aveva condiviso la cella con altri quattro detenuti, disponendo così ciascun detenuto, in media, di una superficie di 3,40 metri quadrati.

Di qui il ricorso alla Corte di Strasburgo, con la doglianza che le condizioni della sua detenzione avevano violato l'art. 3 CEDU (proibizione della tortura). In particolare, il Sulejmanovic invocava i parametri indicati dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti (CPT) – ai quali anche la Corte aveva fatto riferimento in alcune sue pronunce – che indicano in 7 metri quadrati la superficie minima auspicabile di cui ciascun detenuto deve poter disporre all'interno della propria cella.

Il ricorrente, infine, rilevava come i disagi subiti a causa del sovraffollamento dell'istituto penitenziario presso cui era detenuto si erano aggravati a causa della mancata concessione del beneficio della possibilità di lavorare in carcere.

La Seconda sezione della Corte, con sentenza del 16 luglio 2009, ha accolto il ricorso, offrendo peraltro indicazioni che possono agevolmente ricongiungersi alle riflessioni sviluppate in Italia nell'interpretazione dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione<sup>14</sup>.

La Corte ricorda preliminarmente che l'art. 3 della Convenzione sancisce uno dei valori fondamentali delle società democratiche e impone allo Stato di assicurare che le condizioni detentive siano compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della pena non sottopongano l'interessato ad un disagio o ad una prova d'intensità superiore al livello di sofferenza che discende, inevitabilmente, dallo stato di privazione della libertà

---

<sup>14</sup> Al riguardo, si vedano anche le riflessioni del Presidente della Camera del 9 giugno 2009, nel suo intervento presso la Sala della Regina, alla presentazione del volume *Diritti e castighi* di Lucia Castellano e Donatella Stasio, Saggiatore, Milano 2009.

personale, e che, tenuto conto delle esigenze pratiche della reclusione, la salute e il benessere del detenuto siano adeguatamente garantite.

Ai fini di tali valutazioni, la Corte ha in effetti utilizzato come parametro di riferimento quello indicato dal CPT, che ha individuato in 7 metri quadrati per detenuto “la superficie minima auspicabile per una cella detentiva”. I giudici di Strasburgo hanno poi precisato che non è possibile quantificare, in modo preciso e definitivo, lo spazio personale che deve essere concesso a ciascun detenuto ai sensi della Convenzione, in quanto esso dipende da diversi fattori, come la durata della privazione della libertà personale, la possibilità di accesso alla passeggiata all’aria aperta nonché le condizioni mentali e fisiche del detenuto.

Nel caso in questione, tuttavia, in analogia con altri precedenti, la Corte EDU ha giudicato la situazione di sovraffollamento talmente evidente da giustificare, da sola, la constatazione della violazione dell’articolo 3.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha rilevato che la permanenza del ricorrente, per un tempo piuttosto lungo, in una cella nella quale ciascun detenuto poteva disporre di soli 2,7 metri quadrati costituiva trattamento inumano e degradante ai sensi dell’art. 3 CEDU. Per il periodo di detenzione successivo, durante il quale il ricorrente aveva potuto disporre di un spazio personale di oltre 3,2 metri quadrati, la Corte ha ritenuto, invece, che il trattamento cui era stato sottoposto il ricorrente non avesse raggiunto quel livello di gravità minimo richiesto per rientrare nella previsione dell’articolo 3.

La pronunzia non è però stata unanime. In dissenso si è pronunciato il giudice italiano Zagrebelsky (alla cui opinione ha aderito anche il giudice lituano Jočienė), secondo il quale le condizioni detentive lamentate dal ricorrente nel caso di specie non potevano considerarsi gravi al punto da richiedere l’applicazione dell’art. 3, tenuto conto della sua giovane età e del periodo considerato relativamente breve di detenzione. Zagrebelsky non ha poi mancato di sottolineare come questa pronunzia si sia posta in marcata contraddizione con alcuni precedenti nei quali al contrario la violazione non era stata constatata.

Il giudice ungherese Sajó ha invece redatto un’opinione concorrente nella quale ha però ritenuto che la violazione stesse non tanto nella mancanza in sé



di spazio nella cella ma nella carenza di misure compensative per far fronte al disagio derivante dal sovraffollamento delle carceri<sup>15</sup>.

## **2.5. Altri casi di rilievo.**

### **2.5.1. L'espulsione dello straniero (Ben Salah).**

Quanto alla misura amministrativa dell'espulsione dello straniero, la Corte europea, nel 2009, ha consolidato l'indirizzo inaugurato con la sentenza della *Grande Chambre* del 2008 relativa al cittadino tunisino Saadi<sup>16</sup>.

In vari casi, la Corte ha constatato la violazione condizionale da parte italiana dell'art. 3 della Convenzione, nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza – prima di eseguire l'espulsione – non assumano le dovute informazioni e non ottengano le idonee garanzie dal Paese d'origine (verso cui l'espulsione è diretta) che l'espulso non sarà messo in condizioni carcerarie disumane o, addirittura, che non corra pericoli di vita.

Ben Salah (anch'egli tunisino) era stato infatti espulso dal Ministro dell'interno nel settembre 2006 dopo che – peraltro – il procedimento penale a suo carico, per accuse di terrorismo, era finito su un binario morto per l'insufficienza degli elementi raccolti a suo carico.

La Corte (Seconda sezione, 24 marzo 2009, in particolare nn. 38 e 39) ha ritenuto che le informazioni e le assicurazioni offerte dalla Tunisia alle autorità italiane sul regime cui sarebbe stato sottoposto il ricorrente dovevano considerarsi del tutto generiche e inadeguate, anche alla luce del fatto che notoriamente le autorità tunisine si mostrano poco trasparenti e poco collaborative con le organizzazioni internazionali di tutela dei diritti (tra cui Croce rossa, *Amnesty International* e *Human Rights Watch*). Di qui la constatazione della violazione.

---

<sup>15</sup> Pur non riguardando l'Italia, già in questa sede conviene offrire dei ragguagli su un altro caso di trattamento carcerario inumano e degradante trattato dalla Seconda sezione della Corte. Si tratta del caso *Guevec v. Turkey*, deciso con sentenza del 20 gennaio 2009. Il ricorrente, a soli 15 anni, era stato arrestato a Istanbul con l'accusa di far parte del PKK e di aver in tal veste partecipato a un attentato incendiario. Imprigionato in una struttura per adulti, ne aveva nel corso degli anni riportato ferite e traumi fisici e psichici. Se era stato infine assolto per l'accusa di incendio doloso, la sua condanna per associazione sovversiva era stata confermata. La Corte (nn. 73 ss. della sentenza) ritiene che sia stata una flagrante violazione dell'art. 3 della Convenzione rinchiudere in fase cautelare il ricorrente in uno stabilimento di reclusione per adulti.

<sup>16</sup> V. la *Rassegna introduttiva* al *Quaderno 2008*, p. 14.

Il caso *Ben Salah* è conforme al precedente del 24 febbraio 2009 *Ben Khemais*, nel quale il cittadino tunisino era stato effettivamente espulso e la Corte aveva condannato l'Italia per la violazione congiunta dell'art. 3 e dell'art. 34, ultimo periodo, della Convenzione (v. nn. 60-65 e 88 della sentenza).

Vale la pena segnalare che nel caso *Cherif* (Seconda sezione, 7 aprile 2009), pur riaffermando questi principi, la Corte ha però fissato il criterio che l'unico a poter ricorrere alla Corte stessa è l'espulso e non suoi congiunti e amici.

### **2.5.2. In materia di adozione e allontanamento di minore (Todorova e Errico).**

Una donna – di origini bulgare ma residente in Puglia – all'atto di partorire due gemelli aveva chiesto che il parto rimanesse in anonimato e detto agli ufficiali medici di non voler riconoscere i neonati. Quattro giorni dopo aveva però rappresentato al personale ospedaliero del S. Paolo di Bari di voler disporre del tempo necessario per riflettere se tenerli con sé.

A sei giorni dalla nascita i gemelli venivano posti in custodia presso un apposito istituto e l'autorità giudiziaria disponeva l'interdizione alla donna di vederli. Pochi giorni dopo il pubblico ministero chiedeva che di essi fosse dichiarata l'adottabilità e - prima che fosse passato un mese dalla nascita - il tribunale accoglieva la richiesta. I bambini venivano quindi dati in affidamento preadottivo.

Passato circa un ulteriore mese, la donna chiedeva dapprima la revoca delle dichiarazioni dello stato di adottabilità e successivamente domandava di poter riconoscere i figli. Nessuna di queste sue iniziative aveva buon esito. Di qui il ricorso alla Corte EDU per violazione dell'art. 8, sul rispetto della vita privata e familiare.

La Corte europea (sentenza *Todorova c. Italia*, Sezione seconda, 13 gennaio 2009) ha riconosciuto che le autorità italiane avevano rispettato la legge nazionale in materia (la n. 184 del 1983, come modificata dalla legge n. 149 del 2001) ma ha sottolineato come la rapidità della procedura che aveva portato alla dichiarazione di adottabilità in soli 27 giorni dalla nascita costituisse un'evidente violazione della Convenzione europea sulle adozioni stipulata dal Consiglio d'Europa nel 1968 e ratificata dall'Italia nel 1976. Tale

convenzione prevede che la dichiarazione di adottabilità non possa comunque intervenire prima di *sei settimane* dalla nascita del minore.

La Rappresentanza italiana aveva – sì – riconosciuto il mancato rispetto di questa disposizione ma aveva decisamente contestato che questa si potesse automaticamente trasformare in una violazione dell'art. 8 CEDU, giacché quest'ultimo presuppone pur sempre che una famiglia preesista all'invocata violazione. Nel caso di specie, secondo la difesa italiana, la ricorrente aveva per definizione negato l'esistenza della sua famiglia, dal momento che oggetto della controversia era proprio la sua intenzione di formarla attraverso il tardivo riconoscimento dei figli.

La Corte però (nn. 77-83 della sentenza) ha osservato che l'art. 8 impone anche l'adozione di misure positive a tutela della famiglia e, nel caso specifico, nessuna misura era stata presa dalle autorità per mettere a frutto quel ripensamento della ricorrente di cui si era avuto un sintomo già quattro giorni dopo il parto e per darle la possibilità di essere ascoltata. La Corte quindi ha accertato la violazione dell'art. 8.

Nel caso *Errico c. Italia* (Seconda sezione, 24 febbraio 2009) una bambina era stata allontanata dal nucleo familiare ed affidata ai servizi sociali – con sospensione della potestà dei genitori – in ragione del sospetto che il padre avesse abusato di lei. La denuncia degli abusi era venuta dal figlio di prime nozze della madre della bambina.

Durante le indagini la medesima fu dapprima posta in un cura presso una *casa-famiglia* e poi riconsegnata alla madre con il divieto di essere visitata e dal padre e dal fratellastro.

Il procedimento penale a carico del padre durò un poco meno di 3 anni e si concluse con l'archiviazione. Ne seguì il reintegro della potestà genitoriale anche per il padre. Questi però si è doluto alla Corte in ragione della lunghezza del procedimento che avrebbe leso il suo diritto alla vita privata e familiare.

La Corte ha accolto il ricorso, osservando che la procedura di allontanamento della minore dalla famiglia costituisce certamente un'ingerenza nella vita della famiglia, che si può giustificare solo in vista di altre esigenze altrettanto meritevoli. In questo caso, la necessità di accertare eventuali violenze era meritevole ma occorreva dar al procedimento scadenze ravvicinate e chiarire rapidamente la situazione. Il fatto che invece l'allontanamento sia avvenuto senza ascoltare il padre e che tra la domanda di archiviazione del procedimento da parte del pubblico ministero e la decisione del GIP siano trascorsi ben 4 mesi mostra come l'ingerenza nei diritto del

ricorrente sia stata eccessiva. Di qui – con una qualche affinità con il caso *Clemeno*<sup>17</sup> del 2008 - la constatazione della violazione.

### **2.5.3. La libertà di espressione, d'insegnamento e di educazione (Lombardi Vallauri e Lautsi).**

Un noto professore universitario e filosofo italiano, Luigi Lombardi Vallauri, aveva tenuto per molti anni la cattedra di filosofia del diritto a contratto nell'università cattolica di Milano. Sicché anche per l'anno accademico 1998-1999 aveva presentato la sua domanda d'assegnazione dell'insegnamento, contando sulla riconferma.

Senonché il consiglio di facoltà con decisione del 4 novembre 1998, aveva ritenuto di non poter prendere in considerazione la domanda, alla luce del parere contrario espresso dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica, che aveva giudicato contrarie alla dottrina cattolica alcune posizioni assunte nel frattempo dal professore. Contro il provvedimento del consiglio di facoltà e l'atto con il quale la Congregazione aveva rifiutato di esprimere il gradimento della candidatura, il prof. Lombardi Vallauri aveva adito le vie della giurisdizione interna, risultando però soccombente.

Il TAR Lombardia aveva respinto il ricorso, ritenendo, da un lato, adeguatamente motivata *per relationem* la decisione del consiglio di facoltà basata sul parere della Congregazione<sup>18</sup>; dall'altro lato, il giudice amministrativo aveva dichiarato di non poter valutare la legittimità della decisione della Congregazione, organo della Santa sede, trattandosi di un atto proveniente da uno Stato straniero. Il Consiglio di Stato aveva rigettato l'appello di Lombardi Vallauri, aderendo sostanzialmente all'impostazione del TAR. Di qui il ricorso alla Corte dei diritti.

Con il primo motivo, il ricorrente lamentava che la decisione dell'università Cattolica, priva di motivazione e presa in assenza di un dibattito in contraddittorio, aveva violato la sua libertà di espressione, così come sancita

---

<sup>17</sup> V. la *Rassegna introduttiva* al *Quaderno 2008*, p. 15.

<sup>18</sup> In quello in esame è esplicito il riferimento al famoso *caso Cordero*, deciso in via definitiva dalla Corte costituzionale italiana nella sentenza n. 195 del 1972, nella quale è stata riconosciuta la legittimità delle disposizioni che concedono alle c.d. *organizzazioni private di tendenza* una libertà di recesso dal rapporto di lavoro maggiore che d'ordinario, in virtù della libertà di cui tali enti godono nel perseguire le proprie finalità ideologiche e spirituali. Il rapporto di lavoro con il professore piemontese era stato risolto a causa delle sue posizioni non conformi ai dettami del cattolicesimo.

dall'articolo 10 della Convenzione. A suo dire, il consiglio di facoltà aveva ommesso di indicare gli aspetti delle sue opinioni, asseritamente in contraddizione con la dottrina cattolica, che avevano determinato il mancato rinnovo del suo contratto. Il ricorrente sosteneva inoltre che il suo licenziamento era avvenuto sulla base di una misura completamente sottratta al controllo dei giudici nazionali.

In via preliminare la Corte, richiamando il proprio precedente *Vogt c. Germania* del 1995, ha ritenuto che la decisione del consiglio di facoltà di non prendere in considerazione la candidatura del ricorrente aveva di fatto costituito una compressione del diritto del ricorrente alla libertà di espressione sancito dall'art. 10 della Convenzione, che ricomprende anche il diritto di trasmettere conoscenze senza restrizioni. Tale interferenza, sebbene espressamente prevista dalla legge e mirata allo scopo legittimo di tutelare l'interesse dell'università ad ispirare il proprio insegnamento alla dottrina cattolica, non è stata però ritenuta dai giudici di Strasburgo "necessaria in una società democratica". La Corte è giunta a tale conclusione dopo aver constatato che, sia nella fase amministrativa dinanzi al consiglio di facoltà sia in quella successiva di controllo giurisdizionale del procedimento amministrativo, il ricorrente non aveva beneficiato di adeguate garanzie procedurali (nn. 53-56).

La Corte ha infatti osservato che il consiglio di facoltà non aveva comunicato al ricorrente le pretese opinioni eterodosse contestategli (peraltro rimaste del tutto ignote), né aveva valutato in quale misura esse si ripercuotessero sulla sua attività di insegnamento, privandolo così di ogni possibilità di dibattito in contraddittorio. Tali circostanze, inoltre, non hanno formato oggetto di esame neanche da parte dei giudici amministrativi in sede di verifica giurisdizionale del provvedimento impugnato: il TAR e il Consiglio di Stato hanno infatti rifiutato di prendere in esame sia l'omessa indicazione dei punti di pretesa eterodossia sia il legame esistente tra le opinioni espresse e l'attività di insegnamento, sebbene una simile valutazione non implicasse alcun giudizio sulla compatibilità tra gli orientamenti del ricorrente e la dottrina cattolica.

La decisione sul caso *Lombardi Vallauri* ha però incontrato il dissenso vibrato del giudice portoghese Cabral Barreto, il quale ha sostanzialmente contestato che l'università cattolica dovesse offrire una motivazione argomentata sul piano dottrinale dell'incompatibilità del pensiero del docente con i dogmi della Chiesa di Roma. Secondo il giudice Cabral Barreto, infatti, una simile motivazione – quand'anche fosse stata resa – non avrebbe potuto essere oggetto di sindacato giurisdizionale.

Notevole eco polemica ha poi sollevato il caso *Lautsi c. Italia*, deciso il 3 novembre 2009 dalla Seconda sezione all'unanimità. La ricorrente – residente in Italia di origine finlandesi – aveva domandato la rimozione del crocefisso dalle aule frequentate dai suoi due figli. Il Consiglio di istituto aveva stabilito di mantenere il crocefisso nelle aule scolastiche. Ella aveva proposto ricorso al TAR. Nel corso del giudizio, il TAR, alla luce del principio di laicità dello Stato e, comunque, di vari parametri costituzionali, aveva sollevato la questione di legittimità degli art. 159 e 190 del t.u. n. 297 del 1994 (disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), come attuati, rispettivamente, dall'art. 19 (e allegata tabella C) del r.d. n. 1297 del 1928 e dall'art. 118 del r.d. 965 del 1924, e dell'art. 676 del predetto t.u. n. 297 del 1994, “nella parte in cui includono il crocefisso tra gli arredi delle aule scolastiche”.

La Corte costituzionale aveva successivamente dichiarato, con ordinanza n. 389 del 2004, l'inammissibilità della questione in ragione della natura delle fonti impugnate, non aventi forza di legge.

Nel marzo del 2005 il TAR rigettava il ricorso, rilevando che i crocefissi fossero simbolo della storia e della cultura italiana, nonché dell'identità nazionale. Nel febbraio del 2006 il Consiglio di Stato confermava la sentenza di primo grado, ravvisando nel crocefisso un valore laico della Costituzione italiana, rappresentativo dei valori della vita civile. Di qui il ricorso alla Corte dei diritti di Strasburgo.

La Corte ha proceduto a una lettura dell'art. 2 del protocollo n. 1 anche alla luce degli articoli 8, 9 e 10 della Convenzione, con particolare riguardo all'esercizio della funzione pubblica che lo Stato esercita nell'ambito dell'educazione e dell'insegnamento. In particolare, la Corte ha ricordato che il rispetto delle convinzioni religiose e filosofiche dei genitori deve concretarsi nella cornice di un'educazione che garantisca un ambiente scolastico aperto ed idoneo a favorire l'inclusione piuttosto che l'esclusione; la scuola, infatti, dovrebbe essere un luogo di incontro e di confronto dei rispettivi pensieri e credi religiosi. Per questo motivo lo Stato dovrebbe vigilare affinché gli insegnamenti vengano impartiti in modo obiettivo, critico e pluralistico, nel rispetto altresì delle convinzioni religiose e filosofiche dei genitori.

Nel caso di specie, la Corte ha affermato che, poiché la Convenzione riconosce il diritto di credere e di non credere in una religione, la presenza di un crocefisso all'interno delle aule scolastiche, ben potendo essere interpretata dagli alunni di ogni età come un simbolo religioso, finisce per esercitare delle

pressioni sulla libertà degli studenti, specie se in età formativa. Contestando le considerazioni contenute nella sentenza del TAR Veneto, come confermata dal Consiglio di Stato, la Corte ha riconosciuto al crocefisso esposto nelle scuole pubbliche un valore preminentemente religioso, proprio della religione cattolica prevalente in Italia, e, dunque, idoneo a minare la libertà negativa di poter non aderire ad alcuna religione, nonché in contrasto con il pluralismo religioso. La Corte, ha quindi affermato che l'esposizione obbligatoria di un simbolo di una determinata confessione religiosa nelle scuole si pone in contrasto con il diritto dei genitori di educare i propri figli secondo le proprie convinzioni religiose e filosofiche nonché con il diritto di ciascuno di credere o di non credere, poiché nell'esercizio di una pubblica funzione (quale l'istruzione pubblica) lo Stato avrebbe dovuto mantenere un atteggiamento di neutralità. Di qui la constatazione della violazione dell'art. 2 del Protocollo n. 1 in combinato disposto con l'articolo 9 della Convenzione.

La Rappresentanza italiana ha chiesto la rimessione alla *Grande Chambre*. In data 2 marzo 2010 – in sede di prima deliberazione – tale richiesta è stata giudicata ammissibile.

### **3. *Casi di rilievo nel contenzioso nei confronti di altri Paesi.***

Nell'anno 2009, la Corte – sia nella sua composizione a sezioni semplici sia riunita in *Grande Chambre* – ha reso talune decisioni che, pur emanate in confronto di Paesi diversi dall'Italia, assumono particolare significato anche per l'applicazione interna al nostro ordinamento.

#### **3.1. *In materia di libertà personale.***

Un caso di notevole rilievo penalistico è *Mooren c. Germania* (Grande Chambre, 9 luglio 2009). Il ricorrente era stato arrestato nel luglio 2002 per reati tributari. Aveva impugnato il provvedimento di custodia cautelare in carcere ma – nel contesto di una procedura (formalmente conforme al codice di procedura tedesco) nella quale era stato rifiutato al suo difensore l'accesso agli atti del procedimento, il cui contenuto gli era stato esposto solo oralmente – l'impugnazione era stata respinta.

Il ricorrente ne aveva presentata un'altra presso un'istanza regionale ma anche questa era stata respinta. Sicché egli aveva interposto un appello all'apposita corte a Düsseldorf. Questa accolse l'appello, annullando con rinvio i provvedimenti dei giudici inferiori ma non l'ordine di arresto in sé. Il

ricorrente quindi – pendente il giudizio di rinvio – rimase detenuto. Gli sviluppi successivi furono che il giudice di rinvio commutò la misura cautelare in un obbligo di residenza e di cauzione; il successivo ricorso dell'imputato al Tribunale costituzionale fu respinto senza motivazione ed egli fu infine condannato a una breve pena detentiva per i reati contestatigli.

Mooren ha quindi adito la Corte per la violazione dell'art. 5 della Convenzione (sotto i profili sia del diritto a conservare la libertà in mancanza di un arresto regolare – comma 1, lett. c) – sia del diritto a contestare in giudizio la detenzione e di ottenere sull'impugnazione una decisione in tempi brevi – comma 4).

Nel 2007, la Quinta sezione ha accolto il ricorso solo sul secondo profilo ma non sul primo. Sicché Mooren ha chiesto la rimessione alle camere riunite della Corte.

Con la decisione all'esame, la *Grande Chambre* ha confermato in toto il giudizio della sezione semplice. Essa ha osservato che le condizioni legali per privare Mooren della libertà sussistevano, nonostante che vi fosse stato un annullamento con rinvio dei provvedimenti che si erano pronunciati sulla legittimità dell'arresto (v. nn. 86-98 della sentenza). Quanto invece al diniego di fargli accedere ai documenti del fascicolo e al conseguente allungamento dell'iter di controllo giurisdizionale sulla sua custodia cautelare, la Corte ha confermato la sussistenza della violazione dell'art. 5, comma 4, della Convenzione. Secondo la sentenza, nel negare al difensore un accesso tempestivo agli atti, l'autorità tedesca ha violato il canone della parità delle armi nel processo che costituisce uno degli elementi del diritto a un ricorso effettivo sulle misure limitative della libertà personale (nn. 124 e 125 della sentenza).

### ***3.2. In materia di vita privata e familiare e di divieto di discriminazione.***

Sull'art. 8 della Convenzione, appaiono meritevoli di segnalazione tre pronunzie.

Anzitutto, la decisione in punto di ricevibilità *Hartung v. France*<sup>19</sup>, relativa a una perquisizione e a un interrogatorio svolto dalla polizia francese nel camerino teatrale del noto direttore d'orchestra tedesco Volker Hartung.

---

<sup>19</sup> Ric. n. 10231/07 deciso dalla Sezione quinta il 3 dicembre 2009.



Questi era a Strasburgo per un concerto nel locale palazzo dei congressi. Al termine dello spettacolo la polizia aveva fatto ingresso nel suo camerino per domandargli chiarimenti e documentazione in ordine alla regolarità dei contratti di lavoro del personale che collaborava con lui.

In seguito a tali atti istruttori, Hartung era stato oggetto di un procedimento penale per violazione della legislazione sul lavoro. Egli aveva quindi adito le autorità giurisdizionali francesi per far giudicare illegittime le prove raccolte perché era stato violato il suo domicilio, vale a dire il camerino ma la Cassazione francese aveva escluso che esso potesse essere ricompreso nella nozione di domicilio. Dello stesso avviso è andata la Corte dei diritti, che con decisione del 3 dicembre 2009 ha dichiarato il ricorso irricevibile.

Merita poi menzione la sentenza Brauer *c.* Germania, Quinta sezione, 28 maggio 2009.

Brigitte Brauer, residente di una cittadina dell'*ex* Repubblica democratica, era la figlia naturale, nata nel 1948, di un uomo residente invece nella Repubblica federale tedesca, che l'aveva regolarmente riconosciuta. Questi venne a morte nel 1998, dopo la riunificazione. La Brauer agì quindi per il riconoscimento dei suoi diritti successori.

Tutte le istanze giudiziali da lei esperite furono respinte sulla base del diritto successorio tedesco, che prevede per i figli naturali non un diritto ai cespiti dell'asse ma a una somma equivalente alla quota che sarebbe loro spettata ove fossero stati legittimi, a patto che siano nati dopo il 1° luglio 1949. Non poteva valere, secondo i giudici tedeschi, il diritto della *ex* Repubblica democratica, in cui viceversa lo status dei figli legittimi e naturali era equiparato anche a fini successori.

Le pronunzie sfavorevoli alla Brauer si fondavano anche su un consolidato indirizzo del *Bundesverfassungsgericht* che aveva ritenuto legittima la legge tedesca sia nella parte in cui distingueva i figli legittimi da quelli naturali; sia nella che distingueva tra figli naturali nati prima e dopo il 1° luglio 1949, giacché questa linea di demarcazione temporale poteva essere ritenuta plausibile alla luce dello sviluppo scientifico. Prima di tale data, secondo il legislatore tedesco e il Tribunale costituzionale, i modi di provare la filiazione naturale possono considerarsi troppo incerti.

La Brauer ha quindi interposto ricorso alla Corte EDU per violazione combinata del diritto alla vita privata e familiare (art. 8) e del principio di non discriminazione (art. 14).

La Corte ha accolto il ricorso, con motivazioni che sembrano limitate al caso specifico.

Premessa sullo sfondo l'evoluzione dei costumi e delle sensibilità che nel corso dei decenni ha portato ad assimilare su molti piani figli legittimi e figli naturali, la Corte prende atto che la Germania non ha mai ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti dei figli nati fuori dal matrimonio del 1975. Tuttavia, essa osserva che la stessa legge tedesca recepisce la totale equiparazione prevista nel diritto della *ex DDR* tra figli legittimi e figli naturali nel caso in cui questi ultimi abbiano risieduto prima della riunificazione insieme ai genitori nella Germania democratica. Sicché nel caso in questione, tenuto anche conto che il padre deceduto non aveva altri figli, la Corte conclude che l'elemento discriminatorio si riduceva alla circostanza che la Brauer non aveva abitato con il padre nella Repubblica democratica. Ciò che le pare troppo poco per giudicare la differenza di trattamento rispondente a uno scopo legittimo (v. nn. 44 e 45 della sentenza).

Sempre in tema di divieto di discriminazione in combinato disposto con altri parametri, la Corte ha reso in confronto rispettivamente di Spagna e Regno Unito due pronunzie di rilievo.

Nel caso *Muñoz Diaz c. Spagna* (Terza sezione, sentenza 18 dicembre 2009) ha affermato che la pensione di reversibilità in favore di una vedova non potesse essere negata solo sul rilievo che il matrimonio tra la ricorrente e il marito pre-morto fosse stato celebrato secondo un rito *rom*, non riconosciuto dallo stato spagnolo.

La ricorrente e il marito avevano vissuto secondo i costumi gitani della loro discendenza. Avevano fondato una famiglia (sei figli) ma non avevano mai contratto matrimonio in forme riconosciute dallo Stato.

Questo aveva – sì – loro riconosciuto nel 1986 lo *status* di famiglia numerosa ma non aveva poi corrisposto la pensione di reversibilità alla moglie alla morte del marito, che aveva lavorato come operaio edile per il numero prescritto di anni.

Adite le istanze ordinarie della giurisdizione spagnola, la Muñoz Diaz ne era risultata vittoriosa in prima istanza ma soccombente in appello. Ella aveva pertanto esperito il rimedio del *recurso de amparo* alla Corte costituzionale spagnola ma questa (con sentenza del 16 aprile 2007) aveva negato che il suo caso costituisse una violazione del principio di uguaglianza e di non discriminazione sulla base delle condizioni personali e razziali della ricorrente. In particolare, il *Tribunal constitucional* aveva osservato che in materia di

sicurezza sociale il legislatore conserva ampia discrezionalità nel valutare a quali situazioni destinare specifiche provvidenze economiche e quali requisiti di riconoscibilità sociale prevedere. Sicché, in realtà, la ragione del differente trattamento giuridico della situazione della Muñoz Diaz rispetto ad altre poteva individuarsi nel fatto che questa e il marito avevano scelto di non formalizzare la loro unione nei registri civili.

La sentenza del *Tribunal constitucional* non era però stata unanime: il giudice Rodríguez-Zapata Perez aveva dissentito, sottolineando come in un precedente caso del 2004 la medesima Corte di Madrid aveva viceversa dato rilievo – agli stessi fini - a un matrimonio religioso che però non era stato trascritto nei registri civili (v. nn. 17-20 della sentenza della Corte EDU). In sostanza, secondo questa *dissenting opinion*, si versava in situazione analoga.

La Corte – svolta un'accurata analisi della legislazione e delle giurisprudenza spagnola – osserva che in Spagna la pensione di reversibilità è generalmente accordata solo in caso di matrimonio civilmente efficace. A questa regola però la giurisprudenza costituzionale fa eccezione in caso di vita coniugale retta da buona fede pur in presenza di un matrimonio civilmente invalido e in caso in cui a un nuovo matrimonio ostino circostanze indipendenti dalla volontà dei coniugi.

La Corte ne conclude che la situazione non potesse essere considerata come una mera convivenza *more uxorio*, giacché la buona fede dei coniugi poteva essere desunta dal fatto che al momento del loro matrimonio (nel 1971, ancora in regime franchista) non esisteva il rito civile ma solo quello religioso; e che successivamente le autorità di tutela sociale avevano dato ai coniugi un riconoscimento formale di famiglia numerosa. Di qui la complessiva valutazione di non coerenza sul comportamento della Spagna, le cui autorità hanno anche trascurato di considerare le specificità storiche e culturali del caso, che si è tradotta in definitiva in una violazione del principio di non discriminazione combinata con il rispetto dei diritti patrimoniali (art. 1 del Protocollo 1).

Nel caso *Blackgrove c. Regno Unito*, infine, la Corte (Quarta sezione, sentenza del 28 aprile 2009) ha ritenuto sussistente la violazione per essere stata rifiutata la pensione di reversibilità a un vedovo, la cui moglie aveva diritto a pensione. Facendo valere condizioni giuridiche analoghe a quelle che avrebbero dato il diritto alla moglie se il ricorrente le fosse pre-morto, questi aveva fatto domanda per il relativo assegno ma la richiesta non era stata accolta in sede amministrativa né in quella giurisdizionale. In modo conforme

a vari precedenti, tra cui *Willis c. Regno Unito* del 2002, la Corte ha ritenuto irragionevole la differenziazione normativa a scapito dei vedovi maschi e ravvisato la violazione.

### **3.3. In materia di diritti sindacali.**

Anche nel 2009 – come nel 2008 – la Corte ha avuto modo di pronunziarsi in tema di diritti sindacali. Nella sentenza *Danilenkov e altri c. Russia* (Quinta sezione, 30 luglio 2009) essa ha ribadito concetti simili a quelli stabiliti nella sentenza *Demir*<sup>20</sup> resa in confronto della Turchia e ha constatato a carico della Russia la violazione dei diritti di associazione e del divieto di discriminazione (artt. 11 e 14 della Convenzione).

Il ricorrente, un operaio del porto di Kaliningrad (l'enclave russa tra la Polonia e la Lituania, sul mar del Nord), insieme ad altri compagni di lavoro, aveva formato nel 1995 un sindacato nuovo, distinto da quello esistente. Questa nuova associazione aveva rapidamente guadagnato posizioni e forza contrattuale. Sicché la parte datoriale aveva iniziato a escluderne gli iscritti dalle mansioni di maggiore rilievo e dagli incarichi discrezionali più redditizi e a interpretare le clausole del contratto collettivo del lavoro portuale in modo chiaramente capzioso. Diversi procedimenti disciplinari erano stati intentati contro gli iscritti e, nel 1998, l'autorità portuale aveva deciso di determinare degli esuberi, l'ammontare dei quali era risultato composto all'80 per cento da iscritti alla nuova associazione, la quale invece componeva solo un terzo della manodopera.

I vari ricorsi amministrativi e giurisdizionali erano stati sostanzialmente inefficaci per la tutela dei diritti dei lavoratori. In particolare, nel momento in cui i lavoratori si erano risolti ad adire il giudice penale per ottenere la repressione della condotta antisindacale, questi avevano richiesto loro evidenze che si erano risolte sostanzialmente in un onere di prova diabolica. Di qui il ricorso alla Corte di Strasburgo.

La Corte ha ritenuto che nel complesso la condotta datoriale era stata improntata a un'evidente volontà discriminatoria nei confronti dell'associazione di cui facevano parte i ricorrenti e che le autorità russe non avevano attivato sufficienti presidi di tutela dei diritti sindacali, il cui pieno esercizio invece – ribadisce la Corte – è tratto essenziale di una società democratica in cui siano rispettati i diritti delle persone. Di specifico rilievo, ai fini della violazione del combinato disposto dei parametri del diritto

---

<sup>20</sup> V. la *Rassegna introduttiva* al *Quaderno 2008*, p. 19.

associativo e della non discriminazione, è stata ritenuta la pervicace strategia delle autorità portuali di Kaliningrad di indurre i lavoratori a ritirare la loro adesione al sindacato.



## ***II. TABELLE DELLE SENTENZE***





## *1. Abstracts delle sentenze in ordine cronologico*

<b>N. ricorso</b>	<b>Data</b>	<b>Sentenza</b>
16508/05	8/1/09	<b>Sotira</b> – <i>in materia di espropriazione</i> . Costata la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché l'occupazione acquisitiva (avvenuta nel caso concreto) si pone in contrasto con il principio di legalità, in quanto non assicura un sufficiente grado di certezza giuridica.
33932/06	13/1/09	<b>Todorova</b> – <i>in materia di affidamento di minori e dichiarazione di adottabilità</i> . Viola l'art. 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, la dichiarazione dello stato di adottabilità di due gemelli trascorsi soli 27 giorni dalla nascita. Sebbene la madre avesse, al momento del parto, prestato il proprio consenso in ordine all'adozione dei suoi figli, la Corte afferma il diritto di questa di essere sentita nuovamente dalla autorità giudiziaria, anche per consentirle di rimettere in discussione la propria decisione, quanto meno entro le sei settimane dal parto previste dalla Convenzione europea sulle adozioni del 1976.
75909/01	20/1/09	<b>Sud Fondi s.r.l. e altri</b> – <i>in materia di abusivismo edilizio</i> . Viola l'art. 7 CEDU, relativo al principio <i>nulla poena sine lege</i> , il combinato effetto delle pronunce amministrative e giurisdizionali che hanno portato all'abbattimento di "Punta Perotti". La Corte ritiene arbitraria la sanzione dell'abbattimento poiché adottata sulla base di una normativa poco chiara, che non rispettava i requisiti di conoscibilità e

		prevedibilità. La Corte constata anche la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, sotto il profilo della mancata proporzionalità della misura prescelta.
15581/05	20/1/09	<b>Pierotti</b> – <i>in materia di espropriazione</i> . Costata la violazione dell'art. 1, Prot. n. 1, CEDU in riferimento al riconoscimento di un'indennità di espropriazione notevolmente inferiore al valore commerciale del bene, la quale costituisce un pregiudizio eccessivamente oneroso e sproporzionato che non può essere giustificato neanche da un interesse generale legittimo perseguito dalle autorità.
24424/03	20/1/09	<b>Zara</b> – <i>in materia di detenzione in regime di applicazione dell'art. 41-bis della legge n. 354 del 1975</i> . Costata la violazione dell'art. 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, poiché ai sensi dell'art. 18-ter della legge n. 354 del 1975, introdotto con la legge n. 95 del 2004, il controllo sulla corrispondenza di detenuti in regime di applicazione dell'art. 41-bis non può essere esercitato sulle missive indirizzate al proprio difensore di fiducia ed agli organi internazionali competenti in materia di diritti umani.
680/03	27/1/09	<b>Luigi Serino n. 2</b> – <i>in materia di ragionevole durata del processo</i> . Costata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata.
29768/05	24/2/09	<b>Errico</b> – <i>in materia affidamento di minori</i> . Su un caso di procedimento penale relativo ad abusi sessuali su minori, costata che la durata eccessiva delle indagini preliminari costituisce violazione dell'articolo 8 CEDU, relativo al rispetto della vita privata e familiare, quando comporti un

		prolungamento irragionevole della sospensione della potestà genitoriale e la separazione dell'indagato con la propria famiglia, quand'anche le vittime del reato ipotizzato siano proprio componenti del nucleo familiare.
46967/07	24/02/09	<b>C.G.I.L. e Cofferati</b> – <i>in materia di immunità parlamentare</i> . Costata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo, poiché l'impossibilità di adire la giurisdizione ordinaria in conseguenza della deliberazione di insindacabilità parlamentare, seguita da una sentenza non di merito della Corte costituzionale, costituisce un ostacolo sproporzionato rispetto agli scopi perseguiti dagli istituti immunitari.
246/07	24/2/09	<b>Ben Khemais</b> – <i>in materia di espulsione di stranieri</i> . La messa in esecuzione di un ordine di espulsione di uno straniero verso il paese di appartenenza costituisce violazione dell'art. 3 CEDU, relativo al divieto di tortura, quando vi sono circostanze serie e comprovate che depongono per un rischio reale che lo straniero subisca in quel paese trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione; è violato anche l'art. 34 CEDU, relativo al diritto al ricorso individuale, se il Governo italiano non sospende in via cautelare l'espulsione richiesta dalla Corte in virtù dell'art. 39 del Regolamento della stessa.
37257/06	24/2/09	<b>O.</b> – <i>in materia di espulsione di stranieri</i> . L'eventuale messa in esecuzione di un ordine di espulsione di uno straniero verso il paese di appartenenza può costituire violazione dell'art. 3 CEDU, relativo al divieto di tortura, quando vi sono circostanze serie e comprovate che depongono per un rischio reale che lo

		straniero subisca in quel paese trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione.
40261/05	10/03/09	<b>Moroni</b> – <i>in materia di fallimento</i> . Costata la violazione degli artt. 8 e 13 CEDU, relativi rispettivamente al diritto al rispetto della vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo, con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.
26735/05	10/03/09	<b>Cifra</b> – <i>in materia di fallimento</i> . Costata la violazione degli artt. 8 e 13 CEDU, relativi rispettivamente al diritto al rispetto della vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo, con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.
33226/05	10/03/09	<b>D'Apolito</b> – <i>in materia di fallimento</i> . Costata la violazione degli artt. 8 e 13 CEDU, relativi rispettivamente al diritto al rispetto della vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo, con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.
40807/05	10/03/09	<b>Fabiano</b> – <i>in materia di fallimento</i> . Costata la violazione degli artt. 8 e 13 CEDU, relativi rispettivamente al diritto al rispetto della vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo, con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.
40824/05	10/03/09	<b>Furno</b> – <i>in materia di fallimento</i> . Costata la violazione degli artt. 8 e 13 CEDU, relativi al diritto al rispetto della vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo, con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.

11000/05	10/03/09	<b><i>Maria Assunta Massimo</i></b> – <i>in materia di fallimento</i> . Costata la violazione degli artt. 8 e 13 CEDU, relativi rispettivamente al diritto al rispetto della vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo, con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.
38264/05)	10/03/09	<b><i>Puzella e Cosentino</i></b> – <i>in materia di fallimento</i> . Costata la violazione degli artt. 8 e 13 CEDU, relativi rispettivamente al diritto al rispetto della vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo, con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.
8681/05	10/03/09	<b><i>Umberto Pedicini e Pierpaolo Pedicini</i></b> – <i>in materia di fallimento</i> . Costata la violazione degli artt. 8 e 13 CEDU, relativi rispettivamente al diritto al rispetto della vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo, con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.
40664/05	10/03/09	<b><i>Valentini</i></b> – <i>in materia di fallimento</i> . Costata la violazione degli artt. 8 e 13 CEDU, relativi rispettivamente al diritto al rispetto della vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo, con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.
981/04	10/03/09	<b><i>Shaw</i></b> – <i>in materia di fallimento</i> . Costata la violazione degli artt. 6 par. 1, 8 e 13 CEDU, relativi rispettivamente al diritto ad un processo equo sotto il profilo della ragionevole durata, al rispetto della vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo, nonché degli artt. 1, Prot. n. 1 e 2, Prot. n. 4, relativi alla protezione della

		proprietà ed alla libertà di circolazione con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.
46792/06	24/03/09	<b>Bouyahia</b> – <i>in materia di espulsione di stranieri</i> . L'eventuale messa in esecuzione di un ordine di espulsione di uno straniero verso il paese di appartenenza può costituire violazione dell'art. 3 CEDU, relativo al divieto di tortura, quando vi sono circostanze serie e comprovate che depongono per un rischio reale che lo straniero subisca in quel paese trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione.
11549/05	24/03/09	<b>Darraji</b> – <i>in materia di espulsione di stranieri</i> . L'eventuale messa in esecuzione di un ordine di espulsione di uno straniero verso il paese di appartenenza può costituire violazione dell'art. 3 CEDU, relativo al divieto di tortura, quando vi sono circostanze serie e comprovate che depongono per un rischio reale che lo straniero subisca in quel paese trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione.
37336/06	24/03/09	<b>Soltana</b> – <i>in materia di espulsione di stranieri</i> . L'eventuale messa in esecuzione di un ordine di espulsione di uno straniero verso il paese di appartenenza può costituire violazione dell'art. 3 CEDU, relativo al divieto di tortura, quando vi sono circostanze serie e comprovate che depongono per un rischio reale che lo straniero subisca in quel paese trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione.
2638/07	24/03/09	<b>Abdelhedi</b> – <i>in materia di espulsione di stranieri</i> . L'eventuale messa in esecuzione di un ordine di espulsione di uno straniero verso il paese di appartenenza può costituire violazione dell'art. 3 CEDU, relativo al divieto di tortura, quando vi sono circostanze serie e comprovate che

		depongono per un rischio reale che lo straniero subisca in quel paese trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione.
38128/06	24/03/09	<b>Ben Salah</b> – <i>in materia di espulsione di stranieri</i> . L'eventuale messa in esecuzione di un ordine di espulsione di uno straniero verso il paese di appartenenza può costituire violazione dell'art. 3 CEDU, relativo al divieto di tortura, quando vi sono circostanze serie e comprovate che depongono per un rischio reale che lo straniero subisca in quel paese trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione.
44006/06	24/03/09	<b>C.B.Z.</b> – <i>in materia di espulsione di stranieri</i> . L'eventuale messa in esecuzione di un ordine di espulsione di uno straniero verso il paese di appartenenza può costituire violazione dell'art. 3 CEDU, relativo al divieto di tortura, quando vi sono circostanze serie e comprovate che depongono per un rischio reale che lo straniero subisca in quel paese trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione.
16201/07	24/03/09	<b>Hamraoui</b> – <i>in materia di espulsione di stranieri</i> . L'eventuale messa in esecuzione di un ordine di espulsione di uno straniero verso il paese di appartenenza può costituire violazione dell'art. 3 CEDU, relativo al divieto di tortura, quando vi sono circostanze serie e comprovate che depongono per un rischio reale che lo straniero subisca in quel paese trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione.
22644/03	31/03/09	<b>Simaldone</b> – <i>in materia di ragionevole durata del processo</i> . Costata la violazione degli artt. 6, par. 1, e 1 Prot. n. 1 CEDU, relativi rispettivamente al diritto ad un processo equo sotto il profilo della ragionevole durata ed alla protezione della proprietà in riferimento al ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione <i>ex</i>

		<p><i>lege</i> n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva. Non sussiste violazione dell'art. 13, relativo al diritto ad un ricorso effettivo, in quanto l'equa riparazione prevista dalla legge n. 89 del 2001, sebbene presenti dei problemi di funzionamento a causa dei ritardi nell'erogazione dei pagamenti, non costituisce al momento un rimedio strutturalmente non effettivo.</p>
1860/07	7/4/09	<p><b><i>Cherif e altri</i></b> – <i>in materia di espulsione di stranieri</i>. L'espulsione dello straniero ordinata dal ministro dell'interno per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato può in astratto comportare la violazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 1 del Protocollo addizionale n. 7 solo se lamentata dalla persona direttamente colpita dall'espulsione. Se il ricorso di quest'ultima è irricevibile per difetti formali, esso deve essere radiato dal ruolo e non può essere coltivato da altri ricorrenti. L'espulsione dello straniero ordinata dal ministro dell'interno per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato non viola l'art. 8 CEDU, in materia di diritto alla vita privata e familiare - la cui ingiustificata compressione può essere in astratto lamentata anche dal coniuge e dal fratello dell'espulso - se quest'ultimo ha precedenti penali tali da motivare la valutazione per cui la sua permanenza sul suolo dello stato ospitante rappresenti una minaccia per la sicurezza pubblica.</p>
1717/03	21/04/09	<p><b><i>Velocci</i></b> – di cancellazione della causa dal ruolo per composizione amichevole di una controversia relativa ad una fattispecie in materia di espropriazione indiretta.</p>



<p>17214/05 20329/05 42113/04</p>	<p>28/4/09</p>	<p><b>Savino e altri</b> – <i>in materia di autodichia parlamentare</i>. Dichiarò sussistente la violazione dell'art. 6 CEDU in relazione alla configurazione del sistema di giustizia interna della Camera dei deputati (c.d. autodichia) vigente al momento del ricorso. Alcuni dipendenti ed aspiranti dipendenti avevano contestato provvedimenti a loro sfavorevoli innanzi a tale sistema ed erano risultati soccombenti. Non avevano potuto adire l'autorità giudiziaria ordinaria. La Corte afferma che la Convenzione richiede che le controversie tra cittadini o tra cittadini ed enti siano esaminate da giudici indipendenti, non obbligatoriamente da giudici incardinati in apparati che rispondano alla classica nozione di potere giudiziario.</p> <p>Con riferimento alla conoscibilità dei regolamenti parlamentari, dichiara non sussistente la violazione dell'art. 6 della Convenzione, giacché essi sono in definitiva sufficientemente conoscibili, quantomeno da chi si rapporta direttamente con le Camere come i loro dipendenti o aspiranti tali.</p> <p>Con riferimento alla composizione degli organi giurisdizionali interni, constatata invece la violazione dell'art. 6 della Convenzione, limitatamente all'organo d'appello (la Sezione giurisdizionale dell'Ufficio di Presidenza).</p>
<p>10022/02</p>	<p>5/5/09</p>	<p><b>Labruzzo</b> – di cancellazione della causa dal ruolo per composizione amichevole di una controversia relativa ad una fattispecie in materia di espropriazione indiretta.</p>
<p>12584/08</p>	<p>5/5/09</p>	<p><b>Sellem</b> – <i>in materia di espulsione di stranieri</i>. L'eventuale messa in esecuzione di un ordine di espulsione di uno straniero verso il paese di appartenenza può costituire violazione dell'art. 3 CEDU,</p>

		relativo al divieto di tortura, quando vi sono circostanze serie e comprovate che depongono per un rischio reale che lo straniero subisca in quel paese trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione.
13606/04	26/5/09	<b>Maria Vicari</b> – <i>in materia di fallimento</i> . Costata la violazione degli artt. 6 par. 1, 8 e 13 CEDU, relativi rispettivamente al diritto ad un processo equo sotto il profilo della ragionevole durata, al rispetto della vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo, con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.
30408/03	26/5/09	<b>Cavalleri</b> – <i>in materia di fallimento</i> . Costata la violazione degli artt. 6 par. 1, 8 e 13 CEDU, relativi rispettivamente al diritto ad un processo equo sotto il profilo della ragionevole durata, al rispetto della vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo, nonché degli artt. 1, Prot. n. 1 e 2, Prot. n. 4, relativi alla protezione della proprietà ed alla libertà di circolazione con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.
24824/03	26/5/09	<b>Colombi</b> – <i>in materia di fallimento</i> . Costata la violazione degli artt. 6 par. 1, 8 e 13 CEDU, relativi rispettivamente al diritto ad un processo equo sotto il profilo della ragionevole durata, al rispetto della vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo, nonché degli artt. 1, Prot. n. 1 e 2, Prot. n. 4, relativi alla protezione della proprietà ed alla libertà di circolazione con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.
6480/03	26/5/09	<b>Mur</b> – <i>in materia di fallimento</i> . Costata la violazione dell'art. 6 par. 1, CEDU,

		relativo al diritto ad un processo equo sotto il profilo della ragionevole durata, con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.
7977/03	26/5/09	<b>Rossitto</b> – <i>in materia urbanistica</i> . L'eccessiva durata del vincolo di inedificabilità apposto su un terreno in previsione della sua futura espropriazione, senza il riconoscimento di alcuna indennità al proprietario gravato da tale peso, costituisce violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 in quanto ostacola il pieno esercizio del diritto di proprietà
16861/02	9/6/09	<b>Nicola Silvestri</b> – <i>in materia di mancata esecuzione di decisioni giudiziarie definitive</i> . Costituisce violazione del diritto ad una protezione giudiziaria effettiva, garantito dall'art. 6, par. 1, CEDU, l'inottemperanza ad una decisione giudiziaria definitiva ed esecutiva. Il mancato pagamento del trattamento di fine rapporto costituisce violazione del diritto al rispetto dei propri beni, tutelato dall' art. 1 Prot. n. 1, CEDU. (Fattispecie relativa alla mancata esecuzione di una sentenza definitiva del giudice amministrativo - con la quale era stato disposto l'annullamento di una sanzione disciplinare irrogata al ricorrente ed il reintegro del medesimo nelle sue funzioni di direttore di un istituto penitenziario – ed al mancato pagamento del trattamento di fine rapporto sull'assunto dell'esistenza di un credito in compensazione).
29290/02	9/6/09	<b>Vessichelli</b> – <i>in materia di espropriazione</i> . Costata la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1, poiché nei casi di espropriazione per pubblica utilità solo il perseguimento di uno scopo legittimo può giustificare un'indennità notevolmente inferiore al

		valore commerciale del bene. Costata altresì la violazione dell'art. 6 par. 1 CEDU, sotto il profilo del diritto ad un processo equo, perché l'applicazione retroattiva dell'art. 5- <i>bis</i> della legge n. 359 del 1992 ha determinato un'indennità di esproprio non adeguata, nonché sotto il profilo della ragionevole durata del processo per eccessiva durata del processo.
27522/04	9/6/09	<b>Di Pasquale</b> – <i>in materia di fallimento</i> . Costata la violazione degli artt. 8 e 13 CEDU, relativi rispettivamente al diritto al rispetto della vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo, con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.
33873/04	9/6/09	<b>Giuseppe Scannella e altri</b> – <i>in materia di fallimento</i> . Costata la violazione dell'art. 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.
34562/04	23/6/09	<b>Roccaro</b> – <i>in materia di fallimento</i> . Costata la violazione degli artt. 6 par. 1, 8 e 13 CEDU, relativi rispettivamente al diritto ad un processo equo sotto il profilo della ragionevole durata, al rispetto della vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo (limitatamente alla doglianza relativa alla durata delle incapacità del fallito), con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.
37360/04	23/6/09	<b>Diurno</b> – <i>in materia di fallimento</i> . Costata la violazione degli artt. 6 par. 1 e 8 CEDU, relativi rispettivamente al diritto ad un processo equo sotto il profilo della ragionevole durata ed al rispetto della vita

		privata e familiare, con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.
13697/04	23/6/09	<b>Carbè e altri</b> – <i>in materia di fallimento</i> . Constata la violazione degli artt. 6 par. 1, 8 e 13 CEDU, relativi rispettivamente al diritto ad un processo equo sotto il profilo della ragionevole durata, al rispetto della vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo, nonché degli artt. 1, Prot. n. 1 e 2, Prot. n. 4, relativi alla protezione della proprietà ed alla libertà di circolazione con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.
29070/04	23/6/09	<b>Vinci Mortillaro</b> – <i>in materia di fallimento</i> . Constata la violazione degli artt. 6 par. 1, 8 e 13 CEDU, relativi rispettivamente al diritto ad un processo equo sotto il profilo della ragionevole durata, al rispetto della vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo (limitatamente alla doglianza relativa alla durata delle incapacità del fallito), con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.
38596/02	30/6/09	<b>Mandola</b> – <i>in materia di espropriazione</i> . Constata la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1, poiché nei casi di espropriazione per pubblica utilità solo il perseguimento di uno scopo legittimo può giustificare un'indennità notevolmente inferiore al valore commerciale del bene. Constata altresì la violazione dell'art. 6 par. 1 CEDU, sotto il profilo del diritto ad un processo equo, perché l'applicazione retroattiva dell'art. 5-bis della legge n. 359 del 1992 ha determinato un'indennità di esproprio non adeguata, nonché sotto il

		profilo della ragionevole durata del processo per eccessiva durata del processo.
20774/05	30/6/09	<b>Fiume</b> – <i>in materia di esecuzione di decisioni giudiziarie</i> . Non costituisce violazione del diritto ad una protezione giudiziaria effettiva, garantito dall'art. 6, par. 1, CEDU, la mancata esecuzione di una decisione giudiziaria non definitiva.
24425/03	7/7/2009	<b>Salvatore Piacenti</b> – <i>in materia di detenzione in regime di applicazione dell'art. 41-bis della legge n. 354 del 1975</i> . Costata la violazione dell'art. 8 CEDU relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare sotto il profilo della libertà di corrispondenza, poiché il controllo esercitato sulla corrispondenza ai sensi dell'art. 18 della legge n. 354 del 1975, nel testo previgente alle modifiche introdotte con la legge n. 95 del 2004, contrasta con il principio di legalità.
24423/03	7/7/2009	<b>Annunziata</b> – <i>in materia di detenzione in regime di applicazione dell'art. 41-bis della legge n. 354 del 1975</i> . Costata la violazione dell'art. 8 CEDU relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare sotto il profilo della libertà di corrispondenza, poiché il controllo esercitato sulla corrispondenza ai sensi dell'art. 18 della legge n. 354 del 1975, nel testo previgente alle modifiche introdotte con la legge n. 95 del 2004, contrasta con il principio di legalità.
22635/03	16/7/09	<b>Sulejmanovic</b> – <i>in materia di condizioni di detenzione</i> . Il ricorrente era un detenuto del carcere romano di Rebibbia. Egli aveva condiviso dal gennaio all'aprile del 2003 una cella di 16,20 m <sup>2</sup> con altri 5 detenuti (risultando così lo spazio disponibile per ciascuno di 2,7 m <sup>2</sup> ). Tenuto conto che il Comitato per la prevenzione della tortura (istituito dal Consiglio d'Europa) ha fissato

		<p>in 7 m<sup>2</sup> lo spazio minimo per detenuto, la Corte ha constatato una violazione. Essa ha motivato che - sebbene non sia possibile stabilire in maniera certa e definitiva lo spazio personale che deve essere riconosciuto a ciascun detenuto ai termini della Convenzione - la mancanza evidente di spazio personale costituisce violazione dell'art. 3 CEDU, relativo al divieto di trattamenti inumani e degradanti.</p>
23458/02	25/8/09	<p><b>Giuliani e Gaggio</b> – <i>in materia di diritto alla vita</i> (art. 2). La pronuncia è relativa ai fatti avvenuti durante il vertice dei Capi di Stato e di Governo del G8, tenutosi a Genova dal 19 al 21 luglio 2001. Si erano svolte varie manifestazioni. Le misure di sicurezza e lo spiegamento di forze dell'ordine erano stati massicci. Durante un corteo, in un'arteria di Genova che prende il nome prima di Corso Gastaldi e poi Via Tolémaide, si erano avuti dei disordini che avevano raggiunto il loro apice in Piazza Alimonda. Qui, due camionette <i>Defender</i> dei carabinieri erano rimaste circondate dai manifestanti in atteggiamenti aggressivi. In particolare, mentre una camionetta era riuscita a trarsi d'impaccio, l'altra – sulla quale operavano i carabinieri Placanica, Raffone e Cavataio – fu oggetto di lancio di oggetti contundenti e di sfondamento con una trave di legno. Il carabiniere Placanica, con la pistola in dotazione, aveva esplosi alcuni colpi attingendo la testa del giovane Carlo Giuliani, che era morto immediatamente. Il successivo procedimento penale non era terminato con un dibattimento, essendo stato archiviato, in data 5 maggio 2003, dal GIP di Genova, che aveva ravvisato la sussistenza contestuale sia della legittima difesa (art. 52 del codice penale) sia dell'uso legittimo</p>

		<p>delle armi (art. 53 del codice penale). Peraltro, dando luogo ad un controverso momento processuale, il GIP di Genova aveva fatto svolgere delle perizie balistiche volte ad accertare se effettivamente gli spari di Placanica avessero direttamente cagionato la morte del giovane Giuliani. La perizia d'ufficio aveva accertato, al contrario, che i colpi erano stati indirizzati in alto e che solo un altro corpo lanciato in aria aveva deviato il proiettile mortale verso la testa di Giuliani. La Corte europea non ha constatato una violazione dell'articolo 2 sotto il profilo dell'aver cagionato la morte del Giuliani, giacché ha ritenuto che si applicassero al caso in questione le eccezioni di cui all'articolo 2, comma 2 (uso legittimo della forza); non ha constatato la violazione neanche sotto il profilo degli obblighi di protezione, perché le modalità organizzative dell'evento del G8 non potevano essere considerate insufficienti per la tutela dell'incolumità e della vita dei manifestanti. La Corte invece ha constatato la violazione dell'articolo 2 sotto il profilo dell'adeguatezza degli obblighi procedurali scaturenti dal dovere di tutelare la vita.</p>
74912/01	17/9/09	<p><b><i>Enea</i></b> – <i>in materia di detenzione in regime di applicazione dell'art. 41-bis della legge n. 354 del 1975.</i> La mancanza di qualsiasi decisione sul merito dei ricorsi promossi avverso i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 41-bis della legge 354 del 1975, annullando l'effetto del controllo giurisdizionale sui provvedimenti medesimi, costituisce violazione del diritto ad un equo processo, sotto il profilo del diritto all'esame del merito dei ricorsi, tutelato dall'art. 6, par. 1, CEDU. Il controllo esercitato sulla corrispondenza</p>



		<p>ai sensi dell'art. 18 della legge n. 354 del 1975, nel testo previgente alle modifiche introdotte con la legge n. 95 del 2004, contrasta con il principio di legalità, non essendo stabilite motivazioni e durata delle misure di controllo, né risultando sufficientemente chiara l'estensione e le modalità di esercizio del relativo potere di controllo, e costituisce pertanto violazione dell'art. 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare.</p>
10249/03	17/7/09	<p><b>Scoppola n. 2</b> – <i>in materia di applicazione della legge penale</i>. L'art. 7, par. 1, della Convenzione non garantisce solamente il principio di non retroattività delle leggi penali più severe, ma impone anche che, nel caso in cui la legge penale in vigore al momento della commissione del reato e quelle successive adottate prima della condanna definitiva siano differenti, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo. Pertanto, nell'ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, costituisce violazione dell'art. 7, par. 1, CEDU l'applicazione della pena più sfavorevole al reo.</p> <p>Costituisce altresì violazione dell'art. 6 par. 1 CEDU, relativo al diritto ad un processo equo, l'applicazione retroattiva delle nuove regole di determinazione della pena introdotte dal d.l. n. 341 del 2000 per il giudizio abbreviato, essendo stato deluso il legittimo affidamento che l'imputato aveva riposto su una riduzione di pena in sede di scelta del rito speciale.</p>

12532/05	22/9/09	<b>Cimolino</b> – <i>in materia di diritto ad un giusto processo</i> . La Corte ha dichiarato non sussistente la violazione dell'art. 6 par. 1 CEDU, relativo al diritto ad un processo equo sotto il profilo del rispetto del principio del contraddittorio.
35720/04; 42832/06	29/9/09	<b>Vrioni e altri</b> – <i>in materia di protezione della proprietà ed esecuzione di provvedimenti giudiziari definitivi</i> . L'inadempimento da parte delle autorità nazionali dell'obbligo di dare esecuzione ad un provvedimento giudiziario definitivo (nella specie, di condanna al risarcimento dei danni per la confisca di un terreno) costituisce violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto di accesso ad un tribunale, nonché violazione dell'art. 1, Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà.
8073/05	6/10/09	<b>Perinati</b> – <i>in materia di espropriazione</i> . Costata la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché nei casi di espropriazione per pubblica utilità solo il perseguimento di uno scopo legittimo può giustificare un'indennità notevolmente inferiore al valore commerciale del bene. Costata altresì la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo, sotto il profilo della iniquità della procedura per mancanza di un interesse generale tale da giustificare la retroattività della legge contenente i nuovi criteri di calcolo dell'indennizzo.
42021/02	6/10/09	<b>Ricci e altri</b> – <i>in materia di espropriazione</i> . Costata la violazione dell'art. 1, Prot. n. 1, CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché nei casi di espropriazione per pubblica utilità solo il perseguimento di uno scopo legittimo può giustificare

		un'indennità notevolmente inferiore al valore commerciale del bene.
39128/05	20/10/09	<p><b>Lombardi Vallauri</b> – <i>in materia di tutela della libertà di espressione</i>. Il ricorrente - professore di filosofia del diritto – era incardinato nel sistema universitario pubblico, con cattedra a Firenze. Con contratti rinnovati ogni anno per i precedenti venti anni aveva altresì insegnato la stessa materia presso l'Università Cattolica di Milano. Nel 1998, l'università milanese non gli aveva rinnovato il contratto, in ragione del mancato nulla-osta delle autorità ecclesiastiche. Il mancato rinnovo era stato motivato con la dedotta “<i>opposizione di alcune posizioni del Lombardi Vallauri alla dottrina cattolica</i>”. Adite le vie della giurisdizione amministrativa (innanzi alle quali l'università si era richiamata al concetto di ‘organizzazione di tendenza’, come riconosciuto nella sentenza della Corte costituzionale n. 195 del 1972), il ricorrente non ne aveva tratto soddisfazione alcuna. In particolare, il Consiglio di Stato aveva declinato la giurisdizione nazionale in ragione della provenienza da uno Stato estero del motivo del mancato rinnovo. La Corte europea ha constatato la violazione di due parametri. Quella dell'art. 10, giacché l'interesse delle università di “tendenza” di dispensare un insegnamento informato ai principi della dottrina propugnata non può estendersi fino ad incidere sulle garanzie procedurali poste a tutela della libertà di espressione. Pertanto, la generica indicazione di opinioni personali del docente asseritamente in contrasto con l'insegnamento cattolico, alla base del</p>

		provvedimento di esclusione dall'insegnamento, costituisce una non giustificata interferenza sul diritto a manifestare il proprio pensiero; quella dell'art. 6, comma 1, giacché in sede giurisdizionale nessun giudice si è fatto realmente carico di esaminare nel merito le doglianze del ricorrente.
30814/06	3/11/09	<b>Lautsi</b> – <i>in materia di diritto all'istruzione (art. 2 del Prot. 1) in combinato disposto con l'art. 9 della Convenzione (Libertà di pensiero, di coscienza e di religione)</i> . La ricorrente aveva adito le vie della giurisdizione amministrativa in ragione del rifiuto delle autorità di rimuovere il crocifisso dalle aule scolastiche frequentate dai suoi figli. Esse avevano respinto le sue doglianze in tutti i gradi. La Corte europea (Seconda sezione, all'unanimità) ha ritenuto violato il diritto di ciascuno di educare i propri figli secondo le proprie convinzioni etiche e religiose, giacché nell'esercizio di una pubblica funzione (quale l'istruzione di Stato) l'Italia avrebbe dovuto osservare un atteggiamento di neutralità (anche per non intaccare la libertà di coscienza), mentre – secondo la Corte - l'esposizione del Cristo sulla croce è un simbolo religioso (in antitesi con i soggetti non credenti) e cristiano (in antitesi con le persone che professano altri credi).
43134/05	1/12/09	<b>G.N. ed altri</b> – <i>in materia di diritto alla vita</i> . Talune persone affette da talassemia erano state contagiate da sangue infetto loro trasfuso. Avevano contratto alcune il virus dell'immunodeficienza, altre l'epatite C. Tutte, tranne una, erano morte. L'unica sopravvissuta e gli eredi dei contagiati nel frattempo deceduti avevano pertanto chiesto ed ottenuto dal Ministero della

	<p>Sanità l'indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992 per le persone contagiate dal virus dell'HIV o dall'epatite in seguito a trasfusione di sangue. Successivamente, altre persone che avevano parimenti contratto tali virus a causa di trasfusioni di sangue infetto, avevano citato il Ministero della Sanità al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti. Il giudizio cosiddetto "Emo Uno", nel corso del quale intervennero anche i suddetti ricorrenti, si era concluso con la conferma da parte della Cassazione della decisione della corte d'appello di respingere le domande risarcitorie. Tuttavia, nelle more del giudizio, il Ministero della Sanità aveva concluso con le persone affette da emofilia degli accordi transattivi, dai quali erano rimasti pertanto esclusi i ricorrenti. Questi, hanno quindi promosso ricorso davanti alla Corte EDU con il quale, invocando la violazione degli artt. 2, 8, 3, 6 par. 1, e 14 CEDU, relativi rispettivamente al diritto alla vita, al rispetto della vita privata e familiare, al divieto di trattamenti disumani o degradanti, al diritto ad un processo equo ed al divieto di discriminazioni, lamentavano la mancata esecuzione da parte del Servizio sanitario nazionale dei controlli necessari per prevenire le infezioni, le sofferenze psicologiche procurate dal contagio, nonché l'eccessiva durata del processo e il trattamento discriminatorio subito rispetto ad altre categorie di contagiati.</p> <p>La Corte ha dichiarato non sussistente la violazione dell'art. 2 CEDU, relativo al diritto alla vita, sotto il profilo della causazione diretta della morte dei cittadini interessati; infatti è stata esclusa altresì la violazione degli obblighi di protezione</p>
--	--

		<p>della vita, giacché la Corte non ha verificato omissioni di controlli da parte del Ministero della Sanità. Essa ha invece constatato la violazione degli obblighi procedurali discendenti dall'art. 2, avendo rilevato che le indagini giudiziarie sui contagi non avevano dato esiti tempestivi e soddisfacenti.</p> <p>La Corte ha altresì constatato la violazione dell'art. 14, in combinato disposto con l'art. 2 CEDU, riconoscendo che i ricorrenti affetti da talassemia avevano subito un trattamento discriminatorio rispetto agli emofiliaci che, invece, avevano potuto beneficiare dell'accordo transattivo proposto dal Ministero della Sanità. Infine, ai sensi dell'art. 41 CEDU, la Corte ha riconosciuto a ciascun ricorrente la somma di 39.000,00 euro a titolo di danno morale, oltre alla somma di 8.000,00 euro per oneri e spese, riservandosi invece sull'istanza di risarcimento del danno patrimoniale.</p>
3449/05	1/12/09	<p><i>Hokic e Hrustic</i> – <i>in materia di ritardata esecuzione di un provvedimento di rimessione in libertà</i>. I ricorrenti sono una coppia di origine <i>rom</i> che all'epoca dei fatti viveva in un campo nomadi di Roma. In occasione di un controllo effettuato dalle forze di polizia essi venivano trovati sprovvisti del permesso di soggiorno e per questo motivo collocati presso il centro di Ponte Galeria in attesa dell'espulsione. Il giudice di pace annullava però i decreti di espulsione e ne ordinava la liberazione, che veniva disposta solo due giorni dopo il deposito della medesima decisione.</p> <p>Invocando la violazione dell'art. 5, comma 1, CEDU, relativo al diritto alla libertà ed alla sicurezza, i ricorrenti lamentavano l'illegittimità della loro detenzione, stante</p>

		<p>l'annullamento dei decreti di espulsione; il ricorrente si doleva altresì del ritardo della sua liberazione (la moglie, infatti, era già stata rimessa in libertà per motivi di salute).</p> <p>La Corte ha dichiarato manifestamente infondato il motivo di ricorso relativo alla illegittimità della detenzione in attesa dell'espulsione, mentre ha constatato la violazione dell'art. 5, comma 1, CEDU, avendo constatato il ritardo con il quale, una volta annullati i decreti di espulsione, era stata data esecuzione al provvedimento di rimessione in libertà del ricorrente.</p>
24418/03	1/12/09	<p><b>Stolder</b> – <i>in materia di detenzione in regime di applicazione dell'art. 41-bis della legge n. 354 del 1975</i>. Costata la violazione dell'art. 8 CEDU relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare sotto il profilo della libertà di corrispondenza, poiché il controllo esercitato sulla corrispondenza ai sensi dell'art. 18 della legge n. 354 del 1975, nel testo previgente alle modifiche introdotte con la legge n. 95 del 2004, contrasta con il principio di legalità.</p>
71399/01	8/12/09	<p><b>Bortesi ed altri</b> – <i>revisione della sentenza del 10 giugno 2008</i>. Il Governo italiano aveva proposto istanza di revisione della sentenza del 10 giugno 2008 con la quale la Corte, in una causa relativa ad una procedura di espropriazione, aveva riconosciuto a favore dei ricorrenti la somma di 1.800.000,00 euro a titolo di risarcimento dei danni. In particolare il Governo chiedeva la revisione della suddetta pronuncia - nella parte in cui (par. 47) si dava conto del fatto che il Governo medesimo non aveva replicato alle pretese economiche di parte ricorrente (peraltro depositate tardivamente) - lamentando di</p>

		<p>non essere mai stato invitato a presentare proprie osservazioni al riguardo. Contestualmente, si chiedeva alla Corte di esaminare le osservazioni depositate in sede di istanza revisione.</p> <p>La Corte ha accolto la domanda del Governo, limitatamente alla richiesta di modificare il paragrafo 47 della suddetta sentenza, nella parte cui si dava erroneamente conto della mancata presentazione di osservazioni sulle richieste economiche formulate dai ricorrenti <i>ex art. 41</i>. In riferimento alla eccezione di inammissibilità dell'istanza di equa soddisfazione per tardività del deposito sollevata dal Governo, la Corte ha affermato che nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia, occorreva esaminare le domande di equa soddisfazione sebbene fossero state depositate presso la cancelleria oltre il termine prescritto.</p>
32550/03	8/12/09	<p><b>Gennari</b> – <i>in materia di espropriazione</i>. La Corte, richiamando la propria copiosa giurisprudenza in materia, ha constatato la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1, poiché nei casi di espropriazione per pubblica utilità solo il perseguimento di uno specifico scopo legittimo può giustificare un'indennità notevolmente inferiore al valore commerciale del bene.</p>
28987/04	8/12/09	<p><b>Miccichè e Guerrera</b> – <i>in materia di ragionevole durata dei processi</i>. La Corte, richiamando la propria copiosa giurisprudenza in materia, ha constatato, limitatamente ad alcuni ricorrenti, la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un processo equo sotto il profilo della ragionevole durata.</p>



8061/05	8/12/09	<p><b>Vacca</b> – <i>in materia di espropriazione</i>. La Corte, richiamando la propria copiosa giurisprudenza in materia, ha constatato la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché nei casi di espropriazione per pubblica utilità solo il perseguimento di uno scopo legittimo può giustificare un'indennità notevolmente inferiore al valore commerciale del bene. Costata altresì la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo, sotto il profilo della iniquità della procedura per mancanza di un interesse generale tale da giustificare la retroattività della legge contenente i nuovi criteri di calcolo dell'indennizzo.</p>
28634/06	15/12/09	<p><b>Maiorano ed altri</b> – <i>in materia di diritto alla vita</i>. Il ricorso prendeva le mosse dall'omicidio di due donne commesso da Angelo Izzo – già condannato all'ergastolo per la nota vicenda del “massacro del Circeo” - il quale all'epoca dei fatti si trovava in regime di semi-libertà. I ricorrenti, parenti stretti delle vittime, avevano presentato querela contro i magistrati delle procure di Campobasso e Bari per non aver costoro adottato le misure necessarie per proteggere la vita delle due donne uccise, nonostante fosse nota la pericolosità sociale di Izzo. Archiviato il procedimento penale a carico dei suddetti magistrati, i ricorrenti hanno proposto ricorso alla Corte EDU, adducendo che il beneficio della semi-libertà concessa ad Izzo, che ne aveva approfittato per commettere il duplice omicidio, aveva violato gli artt. 2, 5, 6 e 8 CEDU, relativi rispettivamente al diritto alla vita, al diritto alla libertà ed alla</p>

		<p>sicurezza, al diritto ad un processo equo ed al diritto al rispetto della vita privata e familiare. La Corte ha ricordato che l'art. 2 CEDU impone agli Stati membri non solo di astenersi dal provocare la morte in modo intenzionale e illecito, ma anche di adottare tutte le misure necessarie alla protezione della vita delle persone sottoposte alla sua giurisdizione. In particolare, incombe sullo Stato l'obbligo di garantire una protezione generale della società contro gli eventuali comportamenti criminosi di individui condannati per crimini violenti. Nel caso di specie, è stato affermato che la decisione di concedere il regime di semilibertà ad un individuo come Angelo Izzo richiedeva una maggiore ponderazione, in considerazione della pericolosità sociale del soggetto, condannato in precedenza per delitti di eccezionale crudeltà. Inoltre, la Corte ha evidenziato che l'omessa comunicazione al giudice di sorveglianza della ripresa delle attività criminali di Izzo – della quale era venuto a conoscenza il procuratore di Campobasso – ha di fatto impedito di riesaminare la posizione del detenuto ai fini di una eventuale revoca del regime premiale. Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'art. 2 CEDU, avendo lo Stato inadempito al dovere di diligenza che discende dalla medesima disposizione. La Corte ha ritenuto violato l'art. 2 anche sotto il profilo procedurale, non essendo stata interamente adempiuta l'obbligazione positiva dello Stato membro di stabilire le eventuali responsabilità dei suoi funzionari in questa vicenda.</p>
58858/00	22/12/09	<i>Guiso-Gallisay – in materia di criteri di calcolo dell'equa soddisfazione ex art. 41</i>

		<p><i>CEDU nei casi di espropriazione indiretta.</i> La <i>Grande Chambre</i> ha confermato il <i>revirement</i> della giurisprudenza inaugurato dalla sentenza del 21 ottobre 2008, con la quale la Corte aveva modificato il proprio orientamento in tema di calcolo del risarcimento dei danni da espropriazione indiretta finora seguito (consistente nel riconoscere alle vittime una somma pari al valore attuale del fondo espropriato aumentata del plusvalore apportato dalla costruzione delle opere), affermando che, al fine di valutare il pregiudizio subito, occorre prendere in considerazione la data a partire dalla quale gli interessati hanno avuto la certezza giuridica di aver perso i loro diritti di proprietà sul bene espropriato.</p>
--	--	--



## ***2. Ripartizione delle sentenze per materia***

<b>N.</b>	<b>ARGOMENTO</b>	<b>NOMINATIVI</b>
<b>1</b>	Abusivismo edilizio	Sud Fondi s.r.l. ed altri
<b>1</b>	Affidamento di minori	Todorova Errico
<b>1</b>	Successione di leggi penali	Scoppola n. 2
<b>1</b>	Autodichia parlamentare	Savino ed altri
<b>1</b>	Condizioni di detenzione	Sulejmanovic
<b>3</b>	Diritto ad equo processo – sotto il profilo della ragionevole durata del procedimento giudiziario	Luigi Serino n. 2 Simaldone Miccichè e Guerrera
<b>1</b>	Diritto ad un processo equo	Cimolino
<b>3</b>	Diritto alla vita	Giuliani e Gaggio G.N. ed altri Maiorano ed altri
<b>1</b>	Diritto all'istruzione (in combinato disposto con il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione)	Lautsi
<b>4</b>	Esecuzione di provvedimenti giudiziari	Nicola Silvestri Fiume Vrioni ed altri Hokic e Hrustic
<b>9</b>	Espropriazioni	Sotira Pierotti Vessichelli Mandola Perinati Ricci ed altri Gennari Vacca Guiso Gallisay

<b>11</b>	Espulsione di stranieri	Ben Khemais O. Bouyahia Darraji Soltana Abdelhedi Ben Salah C.B.Z. Hamraoui Cherif ed altri Sellem
<b>20</b>	Fallimento	Moroni Cifra D'Apolito Fabiano Furno Maria Assunta Massimo Puzella e Cosentino Umberto e Pierpaolo Pedicini Valentini Shaw Maria Vicari Cavalleri Colombi Mur Di Pasquale Giuseppe Scannella ed altri Roccaro Diurno Carbè ed altri Vinci Mortillaro
<b>1</b>	Immunità parlamentare	C.G.I.L. e Coffertai
<b>1</b>	Libertà di espressione	Lombardi Vallauri
<b>5</b>	Regime speciale di detenzione <i>ex art. 41-bis</i> legge n. 354/1975	Zara Salvatore Piacenti Annunziata Stolder Enea
<b>1</b>	Urbanistica	Rossitto

<b>2</b>	Altro	Veloci Labruzzo Bortesi ed altri
----------	-------	--





***III. SENTENZE IN MATERIA DI DIRITTO E PROCEDURA  
PENALE***



## **1. Omicidio (diritto alla vita)**

### ***Causa Giuliani e Gaggio c. Italia – Quarta Sezione – sentenza 25 agosto 2009 (ricorso n. 23458/02)***

L'uso della forza da parte di agenti dello Stato, per raggiungere uno degli obiettivi enunciati nel comma 2 dell'articolo 2 della Convenzione, può essere giustificato rispetto a questa disposizione se basato su una onesta convinzione considerata, per dei buoni motivi, valida all'epoca degli eventi, ma che successivamente si sia rivelata sbagliata. Nel caso di specie, il ricorso alla forza omicida, benché molto deplorabile, non ha oltrepassato i limiti di quanto era assolutamente necessario per evitare ciò che l'agente di pubblica sicurezza aveva percepito come un pericolo reale e imminente per la sua vita e quella dei suoi colleghi. Pertanto, la Corte ha dichiarato non sussistente la violazione dell'elemento materiale dell'articolo 2 della Convenzione.

Uno Stato che accetta che sul suo territorio si svolga un evento internazionale ad alto rischio deve adottare le misure di sicurezza necessarie e spiegare il massimo sforzo per assicurare il mantenimento dell'ordine pubblico. Pertanto esso ha il compito di prevenire gli eccessi che possano causare incidenti violenti e, ove essi si verificano, la risposta a tali violenze deve essere calibrata in modo da ridurre al minimo il rischio di ricorrere alla forza omicida. Nel caso di specie, la Corte non ha constatato la violazione dell'articolo 2 sotto il profilo degli obblighi di protezione, non essendo stato accertato che le autorità italiane sono venute meno al loro obbligo di proteggere la vita di Carlo Giuliani, né sotto il profilo della adeguatezza delle misure predisposte per il mantenimento dell'ordine pubblico nel corso del G8 di Genova, né sotto il profilo della celerità dei soccorsi prestati alla vittima.

L'obbligo di proteggere il diritto alla vita imposto dall'articolo 2 della Convenzione, in combinato disposto con il dovere generale che incombe allo Stato in virtù dell'articolo 1 di "riconoscere ad ogni persona sotto la sua giurisdizione i diritti e le libertà definiti nella (...) Convenzione", implica ed esige di condurre indagini efficaci in ogni caso in cui vi è stata la morte di un uomo a seguito del ricorso alla forza, sia che gli autori siano agenti dello Stato che terze persone. Nel caso di specie la Corte ha concluso che le autorità non hanno condotto adeguate indagini sulle circostanze del decesso di Carlo Giuliani, essendosi limitate all'esame della responsabilità dei carabinieri coinvolti nell'incidente. Tale approccio, è stato affermato, non è conforme alle esigenze dell'articolo 2, poiché le indagini devono essere approfondite, imparziali e rigorose, e devono riguardare tutte le circostanze che hanno accompagnato la morte.

La mancata o ritardata messa a disposizione della Corte, senza una valida spiegazione, delle informazioni pertinenti di cui dispone uno Stato espone quest'ultimo non solo a conseguenze quanto alla fondatezza delle accuse della parte ricorrente, ma anche alla constatazione d'inosservanza dell'articolo 38 par. 1 lett. a) della Convenzione. Nel caso di specie, gli obblighi derivanti dall'articolo 38 della Convenzione non sono stati ritenuti violati poiché l'incompletezza delle informazioni fornite dal Governo non ha impedito alla Corte di esaminare il ricorso.

**Fatto.** La pronuncia è relativa ai fatti avvenuti durante il vertice dei Capi di Stato e di Governo del G8, tenutosi a Genova dal 19 al 21 luglio 2001. Si erano svolte varie manifestazioni. Le misure di sicurezza e lo spiegamento di forze dell'ordine era stato massiccio. Durante un corteo, in un'arteria di Genova che prende il nome prima di Corso Gastaldi e poi di via Tolemaide, si erano avuti dei disordini che avevano raggiunto il loro apice in Piazza Alimonda. Qui, due camionette *Defender* dei carabinieri erano rimaste circondate dai manifestanti in atteggiamenti aggressivi. In particolare, mentre una camionetta era riuscita a trarsi d'impaccio, l'altra – sulla quale operavano i carabinieri Placanica, Raffone e Cavataio – fu oggetto di lancio di oggetti contundenti e di sfondamento con una trave di legno. Il carabiniere Placanica, con la pistola in dotazione, aveva esploso alcuni colpi attingendo la testa del giovane Carlo Giuliani, che era morto immediatamente.

L'inchiesta immediatamente aperta sui fatti di Genova portò all'incriminazione per omicidio volontario del carabiniere che aveva fatto fuoco sui dimostranti e del carabiniere che si trovava al volante della jeep. L'esame autoptico rivelò che la causa del decesso era da attribuirsi alla pallottola che aveva colpito il giovane alla testa, mentre trascurabili erano le ferite riportate a seguito del passaggio della jeep sopra il corpo del ragazzo. Peraltro, dando luogo ad un controverso momento processuale, il GIP di Genova aveva fatto svolgere delle perizie balistiche volte ad accertare se effettivamente gli spari del carabiniere Placanica avessero direttamente cagionato la morte del giovane Giuliani. La perizia d'ufficio aveva accertato che, al momento dello sparo, il giovane era ben visibile dalla jeep, che i colpi erano stati indirizzati in alto e che solo un altro corpo lanciato in aria aveva deviato il proiettile mortale verso la testa di Giuliani.

Il 5 maggio 2003 il GIP di Genova archiviava il procedimento per entrambi gli indagati, affermando che il carabiniere al volante non aveva potuto rendersi conto che vi era il corpo del ragazzo steso in terra, mentre per l'altro carabiniere, si ravvisava la scriminante sia della legittima difesa (art. 52 del codice penale) che dell'uso legittimo delle armi (art. 53 del codice penale).

I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso alla Corte europea di Strasburgo e, lamentando la violazione dell'art. 2 CEDU, affermavano che la morte del giovane sarebbe stata causata da un uso eccessivo della forza e che l'organizzazione delle operazioni per mantenere e ristabilire l'ordine pubblico si era dimostrata del tutto inadeguata. Essi, inoltre, contestavano la violazione degli art. 2 e 3, stante il mancato tempestivo soccorso alla vittima. I familiari della vittima si dolevano altresì dell'assenza di un'inchiesta effettiva, lamentando in particolare la mancata escussione di alcuni testimoni e degli agenti di polizia coinvolti, i pregiudizi del perito nominato dal giudice, che aveva in precedenza scritto un articolo a sostegno

della tesi della legittima difesa, e che molte delle indagini furono condotte da soggetti appartenenti alla stessa Arma degli indagati.

**Diritto.** La Corte europea ha preliminarmente richiamato i principi generali applicabili al caso di specie. In particolare ha ricordato che l'articolo 2 della Convenzione copre non soltanto l'omicidio volontario, ma anche le situazioni di legittimo "ricorso alla forza" dalle quali può derivare anche l'evento morte. Il ricorso alla forza, per essere legittimo, deve essere "assolutamente necessario" per il conseguimento di uno degli obiettivi di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) b) e c). Inoltre, la forza utilizzata deve essere strettamente proporzionata agli scopi così permessi.

A tale proposito, la Corte ha affermato che l'uso della forza da parte di agenti dello Stato, per raggiungere uno degli obiettivi enunciati nel paragrafo 2 dell'articolo 2 della Convenzione, può essere giustificato rispetto a questa disposizione se basato su una onesta convinzione considerata, per dei buoni motivi, valida all'epoca degli eventi, ma che successivamente si sia rivelata sbagliata.

La Corte ha quindi ricordato che la prima parte dell'articolo 2, comma 1, obbliga lo Stato non solo ad astenersi dal provocare la morte in modo volontario e illecito ma anche ad adottare le misure necessarie alla protezione della vita delle persone sottoposte alla sua giurisdizione. L'obbligo dello Stato al riguardo implica il dovere fondamentale di assicurare il diritto alla vita, predisponendo un quadro giuridico e amministrativo che possa dissuadere dal commettere azioni dannose per la persona e basandosi su un meccanismo d'applicazione concepito per prevenirne, reprimere e sanzionare le violazioni. Quanto al legittimo ricorso alla forza da parte delle forze di polizia, la Corte ha sottolineato che l'articolo 2 non dà carta bianca, poiché le operazioni di polizia, oltre ad essere autorizzate dal diritto nazionale, devono essere sufficientemente delimitate, nell'ambito di un sistema di garanzie adeguate ed effettive contro l'arbitrio e l'abuso della forza.

La Corte ha poi evidenziato come l'obbligo di proteggere il diritto alla vita imposto dall'articolo 2 della Convenzione, in combinato disposto con il dovere generale che incombe allo Stato in virtù dell'articolo 1 di "riconoscere ad ogni persona sotto la sua giurisdizione i diritti e le libertà definiti nella (...) Convenzione", implica ed esige di condurre indagini efficaci in ogni caso in cui vi è stata la morte di un uomo a seguito del ricorso alla forza, sia che gli autori siano agenti dello Stato che terze persone. In linea generale, affinché l'indagine possa essere considerata "effettiva" è necessario che: 1) le persone che ne sono responsabili e quelle che effettuano le investigazioni siano indipendenti da quelle coinvolte negli eventi; 2) consenta di stabilire se il ricorso alla forza fosse giustificato o no dalle circostanze del caso; 3)

sia rapida e condotta diligentemente; 4) il pubblico abbia un sufficiente diritto di controllo su di essa o sulle sue conclusioni

La Corte è quindi passata ad esaminare se, nella fattispecie, vi sia stato un uso eccessivo della forza che abbia comportato una violazione dell'elemento materiale dell'articolo 2. Basandosi sulle conclusioni delle indagini, e in assenza di altri elementi, i giudici di Strasburgo hanno ritenuto verosimile che il carabiniere Placanica abbia sinceramente creduto che la sua vita fosse in pericolo, e che, pertanto, egli abbia utilizzato la sua arma allo scopo di difendersi dall'aggressione.

Quanto alla legittimità ed alla proporzione dell'uso della forza, la Corte ha affermato che, nel caso di specie, il ricorso alla forza omicida, benché molto deplorabile, non ha oltrepassato i limiti di quanto era assolutamente necessario per evitare ciò che il carabiniere Placanica aveva percepito come un pericolo reale e imminente per la sua vita e quella dei suoi colleghi.

Pertanto, la Corte ha dichiarato non sussistente la violazione dell'elemento materiale dell'articolo 2 della Convenzione.

Analogamente, la Corte non ha constatato la violazione dell'articolo 2 neanche sotto il profilo degli obblighi di protezione, non essendo stato accertato che le autorità italiane sono venute meno al loro obbligo di proteggere la vita di Carlo Giuliani, né sotto il profilo della adeguatezza delle misure predisposte per il mantenimento dell'ordine pubblico nel corso del G8 di Genova, né sotto il profilo della celerità dei soccorsi prestati alla vittima.

Sotto il primo profilo, i giudici hanno affermato di trovarsi nell'impossibilità di stabilire – stante anche l'assenza di un'inchiesta nazionale in proposito – l'esistenza di un legame diretto e immediato tra le lacune che hanno potuto inficiare la preparazione o la conduzione dell'operazione di mantenimento dell'ordine pubblico e la morte di Carlo Giuliani. Quanto alla celerità dei primi soccorsi alla vittima, la Corte ha ritenuto che, stante la gravità della ferita causata dal proiettile, che ne ha causato la morte in pochi minuti, nulla indicava che l'ambulanza è arrivata oltre un termine ragionevole tenuto conto delle circostanze.

Relativamente all'osservanza degli obblighi procedurali derivanti dall'articolo 2 della Convenzione, la Corte ha concluso che le autorità non hanno condotto adeguate indagini sulle circostanze del decesso di Carlo Giuliani, essendosi limitate all'esame della responsabilità dei due carabinieri coinvolti nell'incidente. Tale approccio, è stato affermato, non è conforme alle esigenze dell'articolo 2, poiché le indagini devono essere approfondite, imparziali e rigorose, e devono riguardare tutte le circostanze che hanno accompagnato la morte.

Il collegio giudicante ha infatti rilevato come nella conduzione delle indagini alcuni aspetti siano stati totalmente trascurati, quali quelli dell'organizzazione e della gestione delle operazioni di mantenimento dell'ordine pubblico.

Pertanto, la Corte ha constatato la violazione dell'articolo 2 della Convenzione sotto l'aspetto procedurale.

Essendo giunta a tali conclusioni, la Corte ha ritenuto di non dover esaminare le altre lacune nelle indagini dedotte dai ricorrenti, in particolare circa la mancanza di indipendenza degli inquirenti e dei consulenti. Parimenti, sono state ritenute assorbite sotto il profilo della violazione dell'articolo 2 anche le altre questioni sollevate dai ricorrenti relative agli articoli 3, 6 e 13 CEDU.

Quanto alla dedotta violazione dell'art. 38 circa l'atteggiamento asseritamente poco collaborativo del Governo nel corso del procedimento davanti alla Corte, i giudici di Strasburgo, nel rammentare che la mancata o ritardata messa a disposizione della Corte, senza una valida spiegazione, delle informazioni pertinenti di cui dispone uno Stato espone quest'ultimo non solo a conseguenze quanto alla fondatezza delle accuse della parte ricorrente, ma anche alla constatazione d'inosservanza dell'articolo 38 par. 1 lett. a) della Convenzione, ha affermato che, nel caso di specie, l'incompletezza delle informazioni fornite dal Governo non le abbia impedito di esaminare il ricorso. Pertanto, non sono stati ritenuti violati da parte dello Stato gli obblighi derivanti dall'articolo 38 della Convenzione.

Infine, quanto all'equa soddisfazione, la Corte ha riconosciuto la somma di 15.000 euro ciascuno ai sig.ri Giuliano Giuliani e Adelaide Gaggio e di 10.000 euro alla sig.ra Elena Giuliani.

Si segnalano da ultimo l'opinione parzialmente dissenziente del giudice Bratza (alla quale aderisce il giudice Šikuta); l'opinione parzialmente dissenziente comune dei giudici Casadevall e Garlicki; l'opinione parzialmente dissenziente del giudice Zagrebelsky.

***Causa G.N. e altri c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 1° dicembre 2009 (ricorso n. 43134/05)***

Gli obblighi positivi discendenti dall'art. 2 implicano che lo Stato debba apprestare un quadro regolamentare che imponga agli ospedali pubblici e privati di adottare misure idonee ad assicurare la protezione della vita dei malati, nonché di predisporre un sistema giudiziario efficace ed indipendente che consenta di accertare le cause del decesso di un individuo che si trovi sotto la responsabilità degli operatori sanitari e, se necessario, di obbligare questi ultimi a rispondere dei loro atti. Nel caso di specie, la Corte ha dichiarato non sussistente la violazione dell'art. 2 CEDU, relativo al diritto alla vita, sotto il profilo

della causazione diretta della morte dei cittadini interessati, risultando, altresì, esclusa la violazione degli obblighi di protezione della vita, non potendo la Corte verificare omissioni di controlli da parte del Ministero della Sanità.

Nei casi in cui il pregiudizio alla vita o all'integrità fisica non sia volontario, è sufficiente che il sistema giudiziario offra agli interessati degli strumenti di tutela giurisdizionale, da azionare anche davanti alla giurisdizione civile, per accertare l'eventuale responsabilità dei medici ed ottenere ristoro per i danni subiti. Nel caso di specie, sebbene il sistema giudiziario italiano abbia offerto ai ricorrenti strumenti di tutela giurisdizionale che, sul piano teorico, rispondevano ai requisiti prescritti dall'art. 2, sul piano pratico essi si sono rivelati del tutto inadeguati ed inefficaci, in quanto i giudizi volti all'accertamento delle responsabilità non avevano dato esiti tempestivi e soddisfacenti, avendo il processo maturato enormi ritardi tali da superare i termini della ragionevole durata.

La decisione del Ministro della Sanità di stipulare accordi transattivi unicamente con alcune categorie di contagiati costituisce trattamento discriminatorio vietato dalla Convenzione, per violazione del combinato disposto degli articoli 14 e 2 CEDU.

**Fatto.** Talune persone affette da talassemia erano state contagiate da sangue infetto loro trasfuso. Avevano contratto alcune il *virus* dell'immunodeficienza, altre l'epatite C. Tutte, tranne una, erano morte. L'unica sopravvissuta e gli eredi dei contagiati nel frattempo deceduti avevano pertanto chiesto ed ottenuto dal Ministero della Sanità l'indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992 per le persone contagiate dal virus dell'HIV o dall'epatite in seguito a trasfusione di sangue. Successivamente, altre persone che avevano parimenti contratto tali virus a causa di trasfusioni di sangue infetto, avevano citato il Ministero della Sanità al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti. Il giudizio cosiddetto "Emo Uno", nel corso del quale intervennero anche i suddetti ricorrenti, si era concluso con la conferma da parte della Cassazione della decisione della corte d'appello di respingere le domande risarcitorie, motivando tale decisione con l'insussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento del ministero e l'evento dannoso con riferimento al periodo anteriore alla scoperta, da parte della comunità scientifica mondiale, dei *virus* dell'HIV e dell'epatite C e, di conseguenza, delle cause del loro contagio.

Tuttavia, nelle more del giudizio, il Ministero della Sanità aveva concluso con le persone affette da emofilia degli accordi transattivi, dai quali erano rimasti esclusi solo i ricorrenti. Questi hanno quindi promosso ricorso davanti alla Corte EDU con il quale, invocando la violazione degli artt. 2, 8, 3, 6 par. 1, e 14 CEDU, relativi rispettivamente al diritto alla vita, al rispetto della vita privata e familiare, al divieto di trattamenti disumani o degradanti, al diritto ad un processo equo ed al divieto di discriminazioni, lamentavano la mancata esecuzione da parte del Servizio sanitario nazionale dei controlli necessari per prevenire le infezioni, le sofferenze



psicologiche procurate dal contagio, nonché l'eccessiva durata del processo e il trattamento discriminatorio subito rispetto ad altre categorie di contagiati.

**Diritto.** In via preliminare, la Corte ha respinto l'eccezione del Governo relativa alla mancanza del requisito della qualità di "vittima" in capo ai ricorrenti, parenti stretti dei contagiati deceduti, in quanto l'indennizzo da essi ottenuto ai sensi della legge n. 210 del 1992, non precludeva loro di agire per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Relativamente, invece, all'unica superstite contagiata, la Corte ha ricordato che in precedenti cause aveva riconosciuto la *status* di "vittima" in capo a dei ricorrenti la cui vita era stata messa in serio pericolo. Nel caso di specie, poiché il virus dell'epatite C contratto dalla sig.ra D.C. è potenzialmente mortale e la vita della ricorrente è costantemente in pericolo dal 1979, anno del contagio, la Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilità sollevata dal Governo ed ha considerato la sig.ra D.C. "vittima" della violazione di cui all'art. 2 CEDU.

Nel merito, la Corte ha ritenuto, innanzitutto, di dover esaminare separatamente l'obbligazione materiale e quella procedurale che derivano dall'art. 2 della Convenzione, in quanto la norma *de qua* impone allo Stato non solo di astenersi dal cagionare "intenzionalmente" la morte ma, altresì, di adottare tutte le misure necessarie per la protezione della vita delle persone sottoposte alla sua giurisdizione. La Corte ha quindi preliminarmente richiamato i principi generali applicabili al caso di specie, affermando che gli obblighi positivi discendenti dall'art. 2 implicano che lo Stato appresti un quadro normativo che imponga agli ospedali pubblici e privati di adottare misure idonee ad assicurare la protezione della vita dei malati, nonché di predisporre un sistema giudiziario efficace ed indipendente che consenta di accertare le cause del decesso di un individuo che si trovi sotto la responsabilità degli operatori sanitari e, se necessario, di obbligare questi ultimi a rispondere dei loro atti. Tale obbligo può considerarsi assolto anche senza il necessario ricorso ai mezzi di repressione penale, poiché nei casi in cui il pregiudizio alla vita o all'integrità fisica non sia volontario, è sufficiente che il sistema giudiziario offra agli interessati degli strumenti di tutela giurisdizionale, da azionare anche davanti alla giurisdizione civile, per accertare l'eventuale responsabilità dei medici ed ottenere ristoro per i danni subiti.

Tutto ciò premesso, la Corte ha verificato se le autorità italiane avevano fatto tutto ciò che ci si poteva ragionevolmente aspettare da loro per impedire il verificarsi dell'evento dannoso loro ascritto, e per far ciò si rendeva necessario individuare le date a partire dalle quali il Ministero della Sanità aveva o avrebbe dovuto essere a conoscenza del rischio di trasmissione del virus dell'HIV e dell'epatite C tramite trasfusioni di sangue, così come dell'esistenza di misure capaci di ridurre o di eliminare tale rischio.

Sul punto la Corte ha affermato di non poter determinare in maniera certa tali date né di potersi sostituire alle autorità nazionali nella valutazione della responsabilità del Ministero della Sanità. Per questi motivi, i giudici di Strasburgo hanno dichiarato non sussistente la violazione dell'art. 2 CEDU, sotto il profilo dell'obbligo materiale di protezione della vita.

Relativamente all'obbligo procedurale discendente dall'art. 2, la Corte ha affermato che sebbene il sistema giudiziario italiano avesse offerto ai ricorrenti strumenti di tutela giurisdizionale che, sul piano teorico, rispondevano ai requisiti prescritti dall'art. 2, sul piano pratico essi si sono rivelati del tutto inadeguati ed inefficaci. Infatti i giudizi volti all'accertamento delle responsabilità non avevano dato esiti tempestivi e soddisfacenti, avendo il processo maturato enormi ritardi, tali da superare la ragionevole durata. A tal proposito la Corte ha evidenziato l'inutilità di esperire nel caso di specie il rimedio previsto dalla legge Pinto, che peraltro non era stato azionato dai ricorrenti, in quanto l'oggetto del contendere non era l'eccessiva durata del processo, ma l'accertamento dell'eventuale inadempimento dello Stato ai propri obblighi procedurali derivanti dall'art. 2.

Per questi motivi la Corte ha constatato la violazione dell'art. 2, sotto il profilo della violazione degli obblighi procedurali.

I giudici di Strasburgo hanno invece respinto i motivi di ricorso vertenti sulla asserita violazione degli articoli 3 e 8 CEDU perché manifestamente infondati.

Con riferimento alla lamentata violazione del divieto di discriminazione, la Corte ha preliminarmente ricordato che l'art. 14 non ha un'esistenza autonoma ma completa le altre disposizioni normative della Convenzione e dei Protocolli; esso infatti può assumere rilevanza anche in assenza di una violazione di un diritto protetto dalla Convenzione, ma non può trovare applicazione se i fatti di causa non rientrano nella sfera di operatività di almeno una delle predette disposizioni. Nel caso di specie, la Corte ha accolto il motivo di ricorso fondato sull'art. 14 in combinato disposto con l'art. 2, riconoscendo che i ricorrenti, affetti da talassemia o eredi di persone talassemiche, avevano subito un trattamento discriminatorio fondato sulla tipologia della patologia di cui erano affetti rispetto agli emofiliaci che, invece, avevano potuto beneficiare degli accordi transattivi stipulati con il Ministero della Sanità.

Sul punto la Corte ha rilevato che dal momento che le autorità nazionali – pur non essendovi obbligate ai fini dell'assolvimento degli obblighi procedurali di cui all'art. 2 – avevano deciso di addivenire a delle transazioni con le persone contagiate, non avrebbero dovuto discriminare le persone affette da talassemia (o i loro eredi) rispetto agli emofiliaci. Ad ogni buon conto, questa disparità di trattamento non avrebbe potuto neppure giustificarsi sotto il profilo della libertà contrattuale del Ministero della Sanità di concludere definizioni transattive, poiché

i criteri che regolavano tali transazioni erano contenuti in un decreto ministeriale che operava l'esclusione per le suddette categorie di contagiati.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha dichiarato sussistente la violazione dell'art. 14 in combinato disposto con l'art. 2 CEDU.

Quanto alla applicazione dell'art. 41, la Corte ha riconosciuto ai ricorrenti la somma di 39.000,00 euro a titolo di danni morali, mentre si è riservata sulla questione del risarcimento dei danni materiali, in quanto non ancora matura per la decisione, nell'eventualità di un accordo tra le parti. Infine, la Corte ha liquidato a favore dei ricorrenti la somma di 8.000,00 euro per le spese sostenute nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte.

***Causa Maiorano e altri c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 15 dicembre 2009 (ricorso n. 28634/06)***

L'art. 2 CEDU impone agli Stati membri non solo di astenersi dal provocare la morte in modo intenzionale e illecito, ma anche di adottare tutte le misure necessarie alla protezione della vita delle persone sottoposte alla sua giurisdizione; in particolare, incombe sullo Stato l'obbligo di garantire una protezione generale della società contro gli eventuali comportamenti criminosi di individui condannati per crimini violenti. Pertanto, la decisione di concedere il regime di semilibertà ad un individuo condannato in precedenza per delitti di eccezionale gravità, adottata senza la dovuta ponderazione, unitamente alla omessa comunicazione al tribunale di sorveglianza della ripresa delle attività criminali del detenuto, costituisce violazione dell'art. 2 CEDU, avendo lo Stato inadempito al dovere di diligenza che discende dalla medesima disposizione.

Gli obblighi positivi discendenti dall'articolo 2 della Convenzione implicano che lo Stato debba altresì apprestare un sistema giudiziario efficace ed indipendente che consenta di stabilire la causa della morte di un individuo e di punire i colpevoli, allo scopo di assicurare l'effettiva attuazione delle disposizioni normative interne che proteggono il diritto alla vita e, nei casi in cui sia messo in discussione il comportamento di agenti o di autorità dello Stato, quello di assicurare che essi rispondano per le morti da essi causate. Nel caso di specie, vi è stata violazione dell'art. 2 CEDU, sotto il profilo procedurale, in quanto l'azione disciplinare promossa nei confronti dei giudici del tribunale di sorveglianza, essendo rimasta circoscritta solo ad alcuni profili disciplinari, non ha interamente adempiuto l'obbligo positivo dello Stato di accertare l'eventuale responsabilità dei suoi agenti coinvolti nei fatti.

**Fatto.** Il 29 luglio 1976 Angelo Izzo fu condannato all'ergastolo per omicidio ed altri gravi reati commessi il 30 settembre 1975. La condanna divenne definitiva il 30 settembre 1983 e Izzo iniziò a scontare la pena in un istituto penitenziario. Dopo

diversi anni di reclusione e dopo aver ottenuto lo *status* di collaboratore di giustizia, Izzo cominciò a beneficiare di alcuni permessi di uscita. In seguito ad un tentativo di fuga e ad un episodio di inosservanza delle prescrizioni del giudice durante un permesso di uscita, nel 2003 Izzo venne trasferito nel penitenziario di Palermo dove chiese di poter beneficiare del regime della semilibertà. Dopo aver acquisito le relazioni predisposte dall'istituto penitenziario di Campobasso, nelle quali Izzo era descritto come un soggetto impegnato attivamente in un processo psicologico di riparazione e di espiazione, nel 2004 il Tribunale di Sorveglianza di Palermo concesse la semilibertà, ritenendo che fosse ormai una persona ben diversa da quella che aveva commesso i crimini per i quali era stato condannato.

Successivamente, a seguito di alcune dichiarazioni incriminanti rese dal pentito B. detenuto a Campobasso, le procure di Campobasso e di Bari avviarono delle indagini nei confronti di Izzo, disponendo l'intercettazione delle sue comunicazioni e il suo pedinamento. Da tali indagini emerse che Izzo frequentava o comunque aveva contatti con recidivi e che aveva l'intenzione, insieme ad altre persone, di investire nel settore immobiliare. Secondo una nota del Tribunale di Sorveglianza di Palermo del 12 giugno 2009, il tribunale non venne mai informato della condotta tenuta da Izzo durante la semilibertà.

Nel frattempo, mentre si trovava nell'istituto penitenziario di Palermo, Izzo aveva conosciuto Giovanni Maiorano, ivi detenuto, stringendo con la moglie e la figlia di quest'ultimo un rapporto di amicizia.

Il 28 aprile 2005 Izzo uccise le signore Maria Carmela Linciano e Valentina Maiorano (rispettivamente moglie e figlia di Giovanni Maiorano). Per tali reati, nei suoi confronti fu emanata una nuova condanna all'ergastolo.

Nel 2005 il Ministro della Giustizia aprì un'inchiesta volta a stabilire se, nell'ambito della procedura di concessione del beneficio della semilibertà, potessero essere attribuite delle responsabilità disciplinari ai giudici del Tribunale di Sorveglianza di Palermo e di Campobasso. Nel marzo del 2008, la sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura inflisse ai giudici in questione la sanzione disciplinare dell'ammonizione, avendo riconosciuto che la previsione legislativa relativa ai permessi di uscita ed al regime di semilibertà implicava, per sua stessa natura, un fattore di rischio.

Il 20 settembre 2007 i ricorrenti presentarono denuncia-querela nei confronti dei magistrati delle procure di Campobasso e di Bari, affermando che, nonostante l'evidente pericolosità di Izzo, non erano stati adottati gli opportuni provvedimenti per proteggere la vita delle signore Linciano e Maiorano. Il GIP di Bari archiviò la querela dei ricorrenti.

Questi hanno quindi proposto ricorso alla Corte europea di Strasburgo, lamentando la violazione dell'obbligo dello Stato di proteggere la vita delle persone sottoposte alla sua giurisdizione, di cui all'art. 2, par. 1 CEDU.

**Diritto.** La Corte ha ravvisato la violazione dell'articolo 2 della Convenzione sotto il profilo sostanziale e procedurale.

In relazione al profilo sostanziale la Corte ha ricordato che la prima parte dell'articolo 2 par. 1 della Convenzione obbliga lo Stato non solo ad astenersi dal provocare la morte in modo volontario e illecito ma anche ad adottare le misure necessarie alla protezione della vita delle persone sottoposte alla sua giurisdizione. L'obbligo dello Stato al riguardo va al di là del suo dovere fondamentale di assicurare il diritto alla vita, predisponendo una legislazione penale concreta che dissuada dal commettere reati contro la persona: esso deve apprestare anche meccanismi di applicazione concepiti per prevenire, reprimere e sanzionare le violazioni. Così, in alcune circostanze ben definite, l'articolo 2 può porre a carico delle autorità l'obbligo positivo di adottare preventivamente misure di ordine pratico per proteggere l'individuo la cui vita sia minacciata da comportamenti criminali altrui.

Per la Corte tale obbligo deve essere interpretato in modo tale da non imporre alle autorità un onere insopportabile o eccessivo, tenendo conto delle difficoltà che la polizia riscontra nell'esercitare le sue funzioni nelle società contemporanee e anche della imprevedibilità del comportamento umano e delle scelte operative che debbono essere fatte in termini di priorità e di risorse. La Corte ha affermato che sorge un obbligo positivo ove sia stabilito che le autorità sapevano o avrebbero dovuto sapere che esisteva una minaccia reale e immediata per la vita di uno o di più individui e che esse, nell'ambito dei loro poteri, non hanno adottato le misure che ragionevolmente avrebbero senza dubbio evitato a questo rischio.

La Corte ha affermato di non poter criticare, in quanto tale, il regime delle misure di reinserimento: esso, ispirato dal fine legittimo di favorire il progressivo reinserimento dei delinquenti, prevede infatti misure sufficienti per assicurare la protezione della società. Ciononostante, la Corte ha ritenuto di dover stabilire se, nel caso di specie, concedendo la semilibertà ad Izzo, lo Stato ha violato il dovere di diligenza che discende dall'articolo 2 della Convenzione.

Al riguardo, la Corte ha rilevato che, durante la sua detenzione, Izzo era stato oggetto di numerosi rapporti di gruppi di osservazione, composti essenzialmente da psichiatri, che indicavano come la personalità del soggetto in questione aveva conosciuto dei cambiamenti positivi, avendo, inoltre, Izzo cominciato a fornire alle autorità informazioni utili alla repressione dei reati, ragion per cui aveva ottenuto lo

*status* di “collaboratore di giustizia”. A fronte di tali giudizi positivi se ne opponevano numerosi di senso contrario (comportamenti sintomatici di un’abitudine alle armi e di una tendenza a non rispettare la legge e gli ordini delle autorità, nonché la ripresa delle attività criminali di Izzo, della quale il procuratore di Campobasso era venuto a conoscenza). Per questi motivi, la Corte ha affermato che la decisione di concedere il regime di semilibertà ad un individuo come Angelo Izzo richiedeva una maggiore ponderazione, in considerazione della pericolosità sociale del soggetto, condannato in precedenza per delitti di eccezionale crudeltà.

Inoltre, la Corte ha evidenziato come l’omessa comunicazione al Tribunale di sorveglianza della ripresa delle attività criminali di Izzo – della quale era venuto a conoscenza il procuratore di Campobasso – aveva di fatto impedito di riesaminare la posizione del detenuto ai fini di una eventuale revoca del regime premiale. Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell’art. 2 CEDU, avendo lo Stato inadempito al dovere di diligenza che discende dalla medesima disposizione.

La Corte ha ritenuto altresì violato l’art. 2 anche sotto il profilo procedurale, non essendo stata interamente adempiuta l’obbligazione positiva dello Stato membro di stabilire le eventuali responsabilità dei suoi funzionari in questa vicenda.

A tale proposito, la Corte ha ricordato che gli obblighi positivi enunciati nella prima parte dell’articolo 2 della Convenzione implicano anche l’obbligo di porre in essere un sistema giudiziario efficace ed indipendente che consenta di stabilire la causa della morte di un individuo e di punire i colpevoli, allo scopo di assicurare l’effettiva attuazione delle disposizioni normative interne che proteggono il diritto alla vita e, nei casi in cui sia messo in discussione il comportamento di agenti o di autorità dello Stato, quello di assicurare che essi rispondano per le morti sopravvenute per loro responsabilità.

Nel caso di specie, erano stati avviati dei procedimenti disciplinari a carico dei giudici del tribunale di sorveglianza di Palermo, conclusisi con la comminazione da parte del CSM della sanzione disciplinare dell’ammonimento. Tuttavia, ha osservato la Corte, tale decisione aveva ad oggetto soltanto alcuni aspetti specifici del fascicolo. In particolare, il CSM non si è pronunciato sul fatto che le dichiarazioni del pentito B. e i risultati delle indagini condotte dalla procura di Campobasso non fossero state utilizzate per riesaminare la posizione del detenuto ai fini di una eventuale revoca della semilibertà. La denuncia con la quale i ricorrenti evidenziavano queste omissioni è stata archiviata e a carico delle autorità di Campobasso non è stato promosso alcun procedimento disciplinare.

I giudici di Strasburgo hanno quindi concluso che l’azione disciplinare promossa dal Ministro della Giustizia non ha interamente adempiuto l’obbligo positivo dello Stato di accertare l’eventuale responsabilità dei suoi agenti coinvolti nei fatti.

Di qui, la constatazione della violazione dell'aspetto procedurale dell'articolo 2 della Convenzione.

Infine, la Corte ha respinto la richiesta di risarcimento dei danni materiali avanzata dai ricorrenti per mancanza del nesso di causalità, mentre a titolo di danno morale ha riconosciuto la somma di 10.000,00 euro a Giovanni Maiorano, e di 5.000,00 euro agli altri ricorrenti.

## **2. Detenzione**

### ***Causa Sulejmanovic c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 16 luglio 2009 (ricorso n. 22635/03)***

Sebbene non sia possibile fissare in maniera certa e definitiva lo spazio personale che deve essere riconosciuto a ciascun detenuto all'interno della propria cella ai termini della Convenzione, la mancanza evidente di spazio costituisce violazione dell'art. 3 CEDU, relativo al divieto di trattamenti inumani e degradanti.

**Fatto.** Il caso riguardava un cittadino della Bosnia-Erzegovina detenuto nel carcere di Rebibbia per scontare una pena di un anno e nove mesi di reclusione per una serie di condanne inflitte per furto aggravato, tentato furto, ricettazione e falsità in atti.

Riferiva il ricorrente che nel corso della sua permanenza nel penitenziario romano aveva soggiornato in diverse celle, ciascuna di circa 16,20 metri quadrati, che aveva condiviso con altri detenuti. In particolare, il ricorrente si doleva del fatto che dal 30 novembre 2002 al 15 aprile 2003 aveva dovuto dividere la cella con altre cinque persone, ognuna delle quali poteva disporre di una superficie di circa 2,70 metri quadrati, mentre dal 15 aprile al 20 ottobre 2003 aveva condiviso la cella con altri quattro detenuti, disponendo così ciascun detenuto, in media, di una superficie di 3,40 metri quadrati.

Il ricorrente si rivolgeva pertanto alla Corte di Strasburgo lamentando che le condizioni della sua detenzione avevano violato l'art. 3 CEDU (*proibizione della tortura*). In particolare, il Sulejmanovic invocava i parametri indicati dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti (CPT) – ai quali anche la Corte aveva fatto riferimento in alcune sue pronunce – che indicano in 7 metri quadrati la superficie minima auspicabile di cui ciascun detenuto deve poter disporre all'interno della propria cella.

Il ricorrente, infine, rilevava come i disagi subiti a causa del sovraffollamento dell'istituto penitenziario presso cui era detenuto si erano aggravati a causa della mancata concessione del beneficio della possibilità di lavorare in carcere.

**Diritto.** La Corte ricorda preliminarmente che l'art. 3 della Convenzione sancisce uno dei valori fondamentali di tutte le società democratiche, ed impone allo Stato di assicurare che le condizioni detentive siano compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della pena non sottopongano l'interessato ad un disagio o ad una prova d'intensità superiore al livello di sofferenza che discende, inevitabilmente, dallo stato di privazione della libertà personale, e che, tenuto conto delle esigenze pratiche della reclusione, la salute e il benessere del detenuto siano adeguatamente garantite.

Ai fini di tali valutazioni, la Corte ha utilizzato come parametro di riferimento quello indicato dal Comitato per la Prevenzione della Tortura e delle Pene o Trattamenti Inumani o degradanti (CPT), che ha individuato in 7 metri quadrati per detenuto "*la superficie minima auspicabile per una cella detentiva*". I giudici di Strasburgo hanno poi precisato che non è possibile quantificare, in modo preciso e definitivo, lo spazio personale che deve essere concesso a ciascun detenuto ai sensi della Convenzione, in quanto esso dipende da diversi fattori, come la durata della privazione della libertà personale, la possibilità di accesso alla passeggiata all'aria aperta nonché le condizioni mentali e fisiche del detenuto.

Nel caso *de quo*, tuttavia, in analogia con altri precedenti, la Corte EDU ha giudicato la situazione di sovraffollamento talmente evidente da giustificare, da sola, la constatazione della violazione dell'articolo 3.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha rilevato che la permanenza del ricorrente, fino all'aprile del 2003, in una cella nella quale ciascun detenuto poteva disporre di soli 2,7 metri quadrati, quindi di una superficie di gran lunga inferiore a quella minima ritenuta auspicabile dal CPT, costituiva trattamento inumano e degradante ai sensi dell'articolo 3 CEDU. Per il periodo di detenzione successivo, durante il quale il ricorrente aveva potuto disporre di un spazio personale di oltre 3,2 metri quadrati, la Corte ha ritenuto, invece, che il trattamento cui era stato sottoposto il ricorrente non avesse raggiunto quel livello di gravità minimo richiesto per rientrare nella previsione dell'articolo 3. Nessuna rilevanza è stata riconosciuta alla doglianza del ricorrente circa la negata autorizzazione a svolgere lavoro in carcere, in quanto la Corte ha affermato che tale circostanza da sola non costituisce un trattamento contrario all'art. 3 della Convenzione.

Infine, in via equitativa, la Corte ha altresì riconosciuto all'istante la somma di 1.000,00 euro a titolo di risarcimento per i danni morali patiti.



Si segnala l'opinione concordante del giudice Sajó, il quale rileva che, nel caso in esame, non è stata la mancanza di spazio nella cella a costituire di per sé un trattamento inumano e degradante, quanto la mancata adozione da parte dello Stato membro di misure compensative supplementari volte ad attenuare le condizioni estremamente gravose derivanti dalla situazione di sovrappopolazione del carcere.

In dissenso si è pronunciato il giudice Zagrebelsky (alla cui opinione ha aderito anche il giudice Jočienè), secondo il quale le condizioni detentive lamentate dal ricorrente nel caso di specie non avrebbero raggiunto quel "minimo di gravità" richiesto per l'applicazione dell'articolo 3, tenuto conto non solo della giovane età del ricorrente e del periodo relativamente breve di detenzione, ma anche di alcune precedenti pronunce nelle quali la Corte, pur avendo rilevato situazioni analoghe a quelle del presente caso, aveva ritenuto che la mancanza di spazio vitale non fosse di per sé sufficiente ad integrare la violazione dell'art. 3.

### **3. Successione di leggi penali**

***Causa Scoppola n. 2 c. Italia – Grande Camera – sentenza 17 settembre 2009 (ricorso n. 10249/03)***

L'art. 7, par. 1, della Convenzione non garantisce solamente il principio di non retroattività delle leggi penali più severe ma impone anche che, nel caso in cui la legge penale in vigore al momento della commissione del reato e quelle successive adottate prima della condanna definitiva siano differenti, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo. Pertanto, nell'ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, costituisce violazione dell'art. 7, par. 1, CEDU l'applicazione della pena più sfavorevole al reo.

Costituisce altresì violazione dell'art. 6 par. 1 CEDU, relativo al diritto ad un processo equo, l'applicazione retroattiva delle nuove regole di determinazione della pena introdotte dal d.l. n. 341 del 2000 per il giudizio abbreviato, essendo stato deluso il legittimo affidamento che l'imputato aveva riposto su una riduzione di pena in sede di scelta del rito speciale.

**Fatto.** Il 2 settembre 1999, dopo una lite con i suoi due figli, il ricorrente sig. Franco Scoppola uccise la moglie e ferì uno dei figli. La procura di Roma ne chiese il rinvio a giudizio per omicidio, tentato omicidio, maltrattamenti in famiglia e detenzione abusiva di arma da fuoco. All'udienza preliminare del 18 febbraio 2000, il ricorrente chiese ed ottenne di essere giudicato secondo il rito abbreviato. La versione allora vigente dell'art. 442, comma 2, c.p.p. prevedeva che, se il reato commesso richiedeva la pena dell'ergastolo, la pena da applicare, per effetto della riduzione derivante dalla scelta del suddetto rito speciale, sarebbe stata pari a trenta

anni di reclusione. All'udienza del 24 novembre 2000, il GUP dichiarò il sig. Scoppola colpevole dei reati ascrittigli e lo condannò a trent'anni di reclusione.

Il giorno stesso della sentenza di condanna entrava in vigore il decreto legge n. 341 del 2000, il cui art. 7, intervenendo sulla disciplina del giudizio abbreviato, modificava l'art. 442 del c.p.p., prevedendo che la pena dell'ergastolo con isolamento diurno fosse sostituita dall'ergastolo semplice nelle ipotesi di concorso di reati o di reato continuato.

Il 12 gennaio 2001, la procura generale presso la corte d'appello di Roma propose ricorso per cassazione avverso la sentenza del GUP di Roma del 24 novembre 2000, sostenendo che il GUP avrebbe dovuto applicare l'articolo 7 del decreto legge n. 341 sopra citato, entrato in vigore il giorno stesso in cui era stata pronunciata la sentenza di condanna. In particolare, la procura eccepiva che la mancata applicazione di questo testo da parte del GUP costituiva un evidente errore di diritto. Il sig. Scoppola propose a sua volta appello, chiedendo in via principale di essere assolto per mancanza dell'elemento soggettivo nella sua condotta al momento della commissione del reato; in via subordinata, chiese una riduzione della pena.

Con sentenza del 10 gennaio 2002, la corte d'assise d'appello, in applicazione del principio *tempus regit actum*, condannò il ricorrente all'ergastolo, ritenendo che la nuova disciplina relativa al rito abbreviato dovesse applicarsi anche ai procedimenti pendenti. Essa osservò in particolare che il GUP, applicando la normativa previgente, aveva determinato la pena in base al reato più grave, senza esaminare se era necessario disporre l'isolamento diurno in ragione della constatazione di colpevolezza pronunciata per gli altri capi d'accusa a carico del ricorrente. Tuttavia, essendo nel frattempo entrato in vigore il decreto legge n. 341, il GUP avrebbe dovuto applicare le nuove regole di determinazione della pena per il rito abbreviato. La Corte d'appello ha ricordato, peraltro, che ai sensi dell'art. 8 del citato decreto, il ricorrente avrebbe potuto ritirare la sua richiesta di giudizio abbreviato e farsi giudicare secondo la procedura ordinaria. Poiché il ricorrente non aveva fatto tale scelta, la decisione di primo grado avrebbe dovuto tener conto della nuova disciplina delle pene nel frattempo intervenuta.

Il 18 febbraio il ricorrente proponeva ricorso in cassazione, adducendo, in primo luogo, la necessità che il processo d'appello fosse dichiarato nullo dal momento che egli non aveva avuto la possibilità di partecipare in qualità di imputato all'udienza del gennaio 2002 e, inoltre, che la pena applicata doveva considerarsi eccessiva. La Corte di cassazione respinse il ricorso del ricorrente.

Il ricorrente propose allora ricorso straordinario per errore di fatto adducendo, tra le altre cose, che la sua assenza all'udienza d'appello in qualità di imputato integrava la violazione dell'art. 6 della Convenzione e che la sua condanna all'ergastolo –

scaturita dall'applicazione retroattiva delle nuove disposizioni introdotte dal decreto legge n. 341 del 2000 – costituiva violazione dell'articolo 7 della Convenzione. Osservava inoltre che la rinuncia alle garanzie procedurali, conseguenza della scelta del procedimento con rito abbreviato, non era stata compensata dalla riduzione di pena promessa dallo Stato al momento della medesima scelta. Anche tale ricorso veniva dichiarato inammissibile.

Con ricorso del 24 marzo 2003 il sig. Scoppola adiva la Corte EDU, lamentando che la sua condanna all'ergastolo costituiva violazione degli articoli 6 e 7 della Convenzione, in quanto, pur avendo optato per un *iter* semplificato, era stato privato del vantaggio della sostituzione dell'ergastolo con trent'anni di detenzione.

**Diritto.** Relativamente alla lamentata violazione dell'art. 7 della Convenzione, la *Grande Chambre* ha svolto una preliminare ricognizione dell'orientamento giurisprudenziale formatosi sulla medesima disposizione, con riferimento al principio *nullum crimen, nulla poena sine lege*, alla nozione di pena e di prevedibilità della legge penale.

In particolare, i giudici di Strasburgo hanno ricordato come l'art. 7 non si limiti a proibire l'applicazione retroattiva delle norme penali sfavorevoli all'imputato, consacrando il principio della legalità dei reati e delle pene (*nullum crimen, nulla poena sine lege*), per cui non solo è fatto divieto di punire taluno per un fatto non previsto come reato al momento della commissione dello stesso, ma anche di interpretare estensivamente la legge penale, ad esempio per analogia (in tal senso, *Coëme ed altri c. Belgio*, nn. 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 e 33210/96).

La *Grande Chambre* ha poi rilevato che, sebbene l'art. 7 della Convenzione non menzioni espressamente l'obbligo per gli Stati contraenti di garantire all'imputato il beneficio conseguente ad un cambiamento di legislazione intervenuto dopo la commissione del reato, il paragrafo 1 del medesimo articolo, vietando di infliggere una "*pena più severa di quella che era applicabile nel momento in cui il reato è stato commesso*", non esclude che l'imputato possa invece beneficiare di una pena più leggera, prevista da una legge entrata in vigore successivamente alla commissione del reato.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha affermato che l'art. 7, par. 1, della Convenzione non garantisce solamente il principio di non retroattività delle leggi penali più severe ma impone anche che, nel caso in cui la legge penale in vigore al momento della commissione del reato e quelle successive adottate prima della condanna definitiva siano differenti, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo.

Nel caso di specie – ritenuto l'art 442 c.p.p. ascrivibile alla categoria delle disposizioni di diritto penale materiale concernenti la severità della pena, per le quali trovano applicazione le sopra menzionate regole sulla retroattività contenute nell'art. 7 – la Corte ha constatato la violazione dell'art. 7, par. 1, CEDU, in quanto lo Stato sarebbe venuto meno al proprio obbligo di far beneficiare l'imputato dell'applicazione della pena a lui più favorevole ed entrata in vigore dopo la commissione del reato. Infatti al ricorrente era stata inflitta la pena più severa fra tutte quelle contemplate dalle leggi succedutesi prima della condanna definitiva.

Quanto alla pretesa violazione dell'art. 6 CEDU, la Corte ha ricordato come tutte le garanzie procedurali alle quali ciascun imputato rinuncia nel caso in cui opti per il giudizio abbreviato, costituiscano degli aspetti fondamentali del diritto ad un processo equo consacrato dall'art. 6 della Convenzione. Per tale ragione, la suddetta rinuncia deve essere stabilita in modo non equivoco ed essere sorretta da un minimo di garanzie. La Corte ha pertanto affermato che è contrario al principio di sicurezza giuridica ed alla tutela del legittimo affidamento degli imputati che lo Stato possa unilateralmente ridurre i vantaggi derivanti dalla rinuncia a certi diritti inerenti alla nozione stessa di processo equo.

Nel caso in esame, l'applicazione retroattiva delle nuove regole di determinazione della pena introdotte dal decreto legge n. 341 del 2000 per il giudizio abbreviato – avendo deluso il legittimo affidamento riposto dal sig. Scoppola, in sede di scelta del rito speciale, su una riduzione di pena – ha violato l'art. 6 CEDU relativo al diritto ad un processo equo.

Infine, la Corte, in sede di applicazione dell'art. 46 della Convenzione, ha ordinato allo Stato convenuto di sostituire l'ergastolo inflitto al sig. Scoppola con una pena conforme ai principi enunciati in sentenza, ossia non superiore ai trenta anni di reclusione.

Quanto al risarcimento dei danni morali subiti, la Corte, in via equitativa, ha riconosciuto al ricorrente la somma di 10.000,00 euro, e di 10.000,00 euro per le spese di procedura.

Si segnala l'opinione in parte dissenziente del giudice Nicolaou alla quale aderiscono i giudici Bratza, Loren, Joçiène, Villiger e Sajò.

#### **4. Ordinamento penitenziario**

***Causa Zara c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 20 gennaio 2009 (ricorso n. 24424/03)***

Constata la violazione dell'art. 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, poiché ai sensi dell'art. 18-ter della legge n. 354 del 1975, introdotto con la legge n. 95 del 2004, il controllo sulla corrispondenza di detenuti in regime di applicazione dell'art. 41-bis non può essere esercitato sulle missive indirizzate al proprio difensore di fiducia ed agli organi internazionali competenti in materia di diritti umani.

**Fatto.** In data 14 luglio 1998 il sig. Zara, condannato per omicidio a trenta anni di reclusione, veniva sottoposto al regime speciale di detenzione previsto all'articolo 41-bis della legge n. 354 del 26 luglio 1975, sottoposizione prorogata più volte con reiterati provvedimenti della durata di sei mesi ciascuno fino al 31 dicembre 2002.

Tra le limitazioni personali disposte (quali la limitazione delle visite dei familiari, il divieto di incontrare terze persone, di telefonare – fatta eccezione per una chiamata ai componenti del nucleo familiare nel caso in cui la visita mensile non avesse avuto luogo, che veniva ascoltata e registrata – il divieto di ricevere o inviare somme di danaro oltre un ammontare determinato, di ricevere più di due pacchi al mese, di esercitare attività artigianali e o di organizzare attività culturali, ricreative e sportive), vi era anche il controllo di tutta la corrispondenza del detenuto.

Il sig. Zara ha proposto ricorso alla Corte EDU lamentando che il regime di detenzione speciale a cui era stato sottoposto si ponesse in contrasto con i diritti protetti dalla Convenzione di cui agli artt. 3 (*proibizione della tortura*), 8 (*diritto al rispetto della vita privata e familiare*), 13 (*diritto ad un ricorso effettivo*) e 34 (*ricorsi individuali*) CEDU.

**Diritto.** Con riferimento alle doglianze del ricorrente fondate sull'art. 3 CEDU, la Corte ha ricordato che affinché un maltrattamento possa ricadere nell'ambito dei trattamenti inumani vietati dalla Convenzione è necessario che presenti un minimo di gravità, il cui apprezzamento ha, di per sé, margini relativi, e dipende da un insieme di fattori quali la durata del trattamento, gli effetti fisici e mentali, il sesso, l'età, e lo stato di salute della vittima. Sebbene l'applicazione prolungata di certe restrizioni possa porre il detenuto in una situazione di trattamento disumano e degradante, ai sensi dell'art. 3 CEDU, i giudici hanno affermato che non è possibile fissare un termine massimo di sottoposizione a tale regime. Tuttavia, incombe sulla Corte l'onere di verificare se il rinnovo o la proroga delle restrizioni siano sorrette da idonea giustificazione. Nel caso di specie, il collegio giudicante ha verificato che il Ministro della Giustizia aveva richiamato, per giustificare la reiterazione dei precedenti provvedimenti di applicazione del regime speciale, la sussistenza delle condizioni che erano alla base della motivazione del primo provvedimento. Il ricorrente, d'altro canto, non aveva fornito elementi idonei per giustificare che il prolungamento del regime di cui all'art. 41-bis avesse causato degli effetti fisici e mentali tali da poter rientrare nel campo di applicazione dell'art. 3 CEDU. Pertanto

la Corte, confermando la sua consolidata giurisprudenza in materia, ha ritenuto che le sofferenze o l'umiliazione che il ricorrente ha subito non hanno superato quel livello che, inevitabilmente, comporta una specifica legittima forma di trattamento o di pena.

Relativamente alla dedotta violazione del diritto ad un ricorso effettivo di cui all'art. 13 CEDU, invocato in riferimento alla mancanza di un mezzo di ricorso interno effettivo contro le decisioni di proroga del regime speciale di detenzione, la Corte, dopo aver affermato di dover esaminare la questione sotto l'angolo dell'art. 6 CEDU, venendo in rilievo il problema del diritto di accesso ad un tribunale, ha respinto anche tale motivo di ricorso perché manifestamente infondato, in quanto il ricorrente non aveva sufficientemente motivato la sua doglianza.

Anche la doglianza circa la violazione dell'art. 34 della Convenzione è stata rigettata dalla Corte, in quanto manifestamente infondata.

In merito alla lamentata violazione dell'art. 8 CEDU, invocato sia in riferimento alle limitazioni alle visite dei familiari che al controllo della corrispondenza del detenuto, la Corte, relativamente al primo profilo, ha affermato che il regime di cui all'art. 41-*bis* è volto a recidere i legami esistenti tra il detenuto e l'ambiente criminale d'origine per scongiurare il pericolo derivante da eventuali contatti. Prima dell'introduzione di tale regime speciale, infatti, molti detenuti riuscivano a mantenere la loro posizione all'interno dell'organizzazione criminale di appartenenza, ad organizzare e far eseguire disegni criminali, a scambiare informazioni con l'esterno e con altri detenuti. Spesso, soprattutto per i reati di mafia, erano proprio le visite con i familiari che rendevano possibile la trasmissione degli ordini e delle istruzioni dei detenuti verso l'esterno. La Corte ha ritenuto, quindi, che l'ingerenza dell'autorità nella vita familiare e privata sia stata in tal caso necessaria "in una società democratica, per la salute pubblica, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati" e pertanto ha respinto tale motivo di ricorso.

Quanto al controllo della corrispondenza del detenuto, la Corte, dopo aver richiamato la sua costante giurisprudenza sull'argomento<sup>21</sup>, ha constatato, nel caso di specie, la violazione della normativa nazionale relativamente al controllo effettuato su una lettera del ricorrente indirizzata al proprio avvocato, sottoposta a controllo il 1° febbraio 2007. Infatti, l'art. 18-*ter* della legge n. 354 del 1975, come modificata dalla legge n. 95 del 2004, esclude espressamente dalle missive sottoposte a controllo quelle dirette al proprio difensore ed agli organi

---

<sup>21</sup> Per un approfondimento della giurisprudenza in tema di regime penitenziario differenziato, di cui all'art. 41-*bis* della legge sull'ordinamento penitenziario, si rinvia ai Quaderni nn. 4 e 5 di questo Osservatorio.

internazionali competenti in materia di diritti umani. La Corte ha pertanto dichiarato sussistente la violazione dell'art. 8 CEDU.

Infine, la Corte, ritenendo che la constatazione della violazione costituisca sufficiente soddisfazione del danno morale lamentato dal ricorrente e non ravvisando alcun nesso di causalità tra la violazione constatata e il danno materiale lamentato, ha concesso al ricorrente unicamente un rimborso di 1.000,00 euro per le spese giudiziarie.

***Causa Salvatore Piacenti c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 7 luglio 2009 (ricorso n. 24425/03)***

***Causa Annunziata c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 7 luglio 2009 (ricorso n. 24423/03)***

***Causa Stolder c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 1° dicembre 2009 (ricorso n. 24418/03)***

Constatano la violazione dell'art. 8 CEDU relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare sotto il profilo della libertà di corrispondenza, poiché il controllo esercitato sulla corrispondenza ai sensi dell'art. 18 della legge n. 354 del 1975, nel testo previgente alle modifiche introdotte con la legge n. 95 del 2004, contrasta con il principio di legalità.

***Fatto.*** Ricorsi proposti ai sensi degli artt. 3, par. 1, (*proibizione della tortura*), 8 (*diritto al rispetto della vita privata e familiare*), 6 (*diritto ad un equo processo sotto il profilo del diritto di accesso ad un tribunale*) e 13 (*diritto ad un ricorso effettivo*) CEDU, per la sottoposizione al regime di detenzione speciale previsto dall'art. 41-bis della legge n. 354 del 1975, sottoposizione prorogata più volte con reiterati provvedimenti. Tra le limitazioni personali con essi disposte vi era anche il controllo della corrispondenza dei ricorrenti.

***Diritto.*** La Corte ha preliminarmente ricordato che la materia del regime di detenzione speciale e del controllo della corrispondenza era stata affrontata nella sentenza *Ospina Vargas c. Italia* del 14 ottobre 2004 e che, nella sentenza *Ganci c. Italia* del 30 ottobre 2003, aveva preso atto del mutato orientamento della Corte di cassazione in tema di interesse a ricorrere contro i provvedimenti in materia di detenzione speciale. Infatti, con la sentenza n. 4599 del 2004, la Cassazione italiana aveva riconosciuto l'interesse del detenuto ad una decisione sul merito dell'impugnazione anche una volta scaduto il termine di efficacia del provvedimento impugnato.

Circa la dedotta violazione dell'art. 8, la Corte ha ritenuto di non doversi discostare dall'orientamento già adottato con la sentenza *Labita c. Italia* del 6 aprile 2000, secondo il quale il controllo della corrispondenza disposto ai sensi dell'art. 18 della legge n. 354 del 1975, nel testo previgente alle modifiche introdotte con la legge n. 95 del 2004 contrasta con il principio di legalità non essendo definiti presupposti e durata delle misure di controllo, né risultando sufficientemente chiare l'estensione e le modalità di esercizio del potere di controllo.

Per tali motivi, la Corte ha quindi constatato la violazione dell'art. 8 CEDU.

Nelle cause *Salvatore Piacenti e Annunziata* la Corte ha ritenuto manifestamente non fondate le doglianze relative alla dedotta violazione degli artt. 3 (sotto il profilo dei trattamenti inumani e degradanti), 6 e 13 (con riferimento al diritto di accesso ad un tribunale e di un ricorso effettivo avverso il provvedimento di sottoposizione al regime speciale e della sua proroga) e 8 CEDU (quanto alle restrizioni ed alle modalità di visita dei familiari).

Più articolata ed ampia è stata la trattazione della causa *Stolder*, sebbene la Corte sia giunta alle medesime conclusioni circa le violazioni dedotte. In particolare, con il primo motivo di ricorso, il sig. Stolder invocava l'art. 3 della Convenzione, sostenendo che il suo stato di detenzione costituisse un trattamento disumano e degradante. Sulla questione, la Corte ha ricordato che affinché un maltrattamento possa ricadere nell'ambito dei trattamenti inumani vietati dall'art. 3 è necessario che presenti un minimo di gravità, il cui apprezzamento ha, di per sé, margini relativi e dipende da un insieme di fattori quali la durata del trattamento, gli effetti fisici e mentali, il sesso, l'età, e lo stato di salute della vittima. Sebbene l'applicazione prolungata di certe restrizioni possa porre il detenuto in una situazione di trattamento disumano e degradante, ai sensi dell'art. 3 CEDU, i giudici hanno affermato che non è possibile fissare un termine massimo di sottoposizione a tale regime. Tuttavia, incombe sulla Corte l'onere di verificare se il rinnovo o la proroga delle restrizioni siano sorrette da idonea giustificazione. Nel caso di specie il collegio giudicante ha verificato che il Ministro della Giustizia aveva richiamato, per giustificare la reiterazione dei precedenti provvedimenti di applicazione del regime speciale, la sussistenza delle condizioni che erano alla base della motivazione del primo provvedimento. Il ricorrente, d'altro canto, non aveva fornito elementi idonei per giustificare che il prolungamento del regime di cui all'art. 41-bis avesse causato degli effetti fisici e mentali tali da poter rientrare nel campo di applicazione dell'art. 3 CEDU. Pertanto la Corte, confermando la sua consolidata giurisprudenza in materia, ha ritenuto che le sofferenze o l'umiliazione che il ricorrente ha subito non hanno superato quel livello che, inevitabilmente, comporta una specifica legittima forma di trattamento o di pena.



Ai fini dell'art. 41 CEDU, la Corte ha ritenuto sufficiente compensazione dei danni morali la constatazione di violazione e ha accordato 1.000,00 euro per spese di procedura a ciascuno dei ricorrenti sopra citati.

***Causa Enea c. Italia – Grande Chambre – sentenza 17 settembre 2009 (ricorso n. 74912/01)***

La mancanza di qualsiasi decisione sul merito dei ricorsi promossi avverso i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 41-*bis* della legge 354 del 1975, annullando l'effetto del controllo giurisdizionale sui provvedimenti medesimi, costituisce violazione del diritto ad un equo processo, sotto il profilo del diritto all'esame del merito dei ricorsi, tutelato dall'art. 6, par. 1, CEDU.

Il controllo esercitato sulla corrispondenza ai sensi dell'art. 18 della legge n. 354 del 1975, nel testo previgente alle modifiche introdotte con la legge n. 95 del 2004, contrasta con il principio di legalità, non essendo stabilite motivazioni e durata delle misure di controllo, né risultando sufficientemente chiara l'estensione e le modalità di esercizio del relativo potere di controllo, e costituisce pertanto violazione dell'art. 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare.

***Fatto.*** Un detenuto, condannato a 30 anni di reclusione per i reati di associazione di stampo mafioso, traffico di stupefacenti e porto illegale di armi da fuoco, era stato sottoposto al regime di detenzione speciale previsto dall'articolo 41-*bis* della legge n. 354 del 1975 (e successivamente collocato in un settore penitenziario E.I.V); sottoposizione prorogata più volte con reiterati provvedimenti, molti dei quali impugnati dal ricorrente. Nessuna impugnazione davanti alla Cassazione veniva promossa avverso le decisioni di rigetto di tali ricorsi, avendo il ricorrente ritenuto che l'alta giurisdizione avrebbe respinto le impugnazioni per perdita di interesse, ove nelle more del giudizio i termini di validità dei suddetti provvedimenti scadessero.

Il sig. Enea, che già stava scontando la sua pena nella sezione del servizio medico della prigione di Napoli (Secondigliano), aveva altresì presentato ripetute istanze di sospensione dell'esecuzione della pena, dal momento che le sue condizioni di salute si erano aggravate tanto da costringerlo ad utilizzare una sedia a rotelle. Soltanto nel febbraio 2007, il ricorrente veniva condotto in un ospedale civile di Napoli per un intervento urgente conclusosi con l'asportazione di un rene e, nell'aprile del 2008, il magistrato di sorveglianza sospendeva provvisoriamente l'esecuzione della pena e ne ordinava la rimessione in libertà affinché potesse essere sottoposto ad un intervento chirurgico urgente.

Il Sig. Enea investiva quindi la Corte EDU adducendo, in particolare, che le sue condizioni di salute non erano compatibili col regime speciale di detenzione al quale era stato sottoposto; che questo regime aveva violato il suo diritto al rispetto della vita familiare e della sua corrispondenza; che il suo diritto ad un tribunale per contestare la proroga dell'applicazione di suddetto regime era stato violato. Il ricorso veniva assegnato alla prima sezione della Corte che, il 23 settembre 2004, lo dichiarava parzialmente inammissibile. Il 1° luglio 2008, una camera della seconda sezione ha rimesso la questione alla Grande Camera.

**Diritto.** Il ricorrente adduce che, avuto riguardo al suo stato di salute, il mantenimento in detenzione sotto il regime speciale dell'articolo 41-bis, e il successivo collocamento in un settore E.I.V., costituiscono una tortura “o, a titolo accessorio, un trattamento disumano e degradante”.

Richiamando la consolidata giurisprudenza di Strasburgo in materia di trattamenti inumani e degradanti, la Grande Camera ha ricordato che, affinché un maltrattamento possa ricadere nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 della Convenzione, è necessario che presenti un minimo di gravità. La valutazione di tale livello è, di per sé, relativa, e dipende da un insieme di fattori quali la durata del trattamento, gli effetti fisici e mentali, il sesso, l'età, e lo stato di salute della vittima. Inoltre, nel caso di persone private della libertà personale, l'articolo 3 impone allo Stato un ulteriore obbligo positivo, ossia quello di garantire ad ogni detenuto condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, modalità di esecuzione della misura detentiva tali da non sottoporlo ad una prova di intensità superiore al livello inevitabile di sofferenza inerente alla detenzione, oltre ad una adeguata tutela della sua salute e del suo benessere.

Alla luce di tali principi e della pregressa giurisprudenza, la Grande Camera ha affermato che, sebbene il mantenimento in detenzione per un periodo prolungato di una persona in età avanzata, e per di più malata, possa rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 3 – soprattutto quando il mantenimento in detenzione sia incompatibile con lo stato di salute del detenuto – nel caso di specie le autorità nazionali hanno adempiuto al proprio obbligo di proteggere l'integrità fisica del ricorrente, al quale erano state garantite cure mediche adeguate alla propria condizione. Poiché, inoltre, le restrizioni imposte al ricorrente erano necessarie per impedire al medesimo, ritenuto individuo socialmente pericoloso, di mantenere contatti con l'organizzazione criminale cui apparteneva, la Grande Camera ha dichiarato non sussistente la violazione dell'articolo 3 della Convenzione non avendo il trattamento *de quo* superato il livello inevitabile di sofferenza inerente alla detenzione.

La Grande Camera ha poi ravvisato la violazione dell'art. 6, par. 1, della Convenzione con riferimento alle doglianze del ricorrente fondate sulla circostanza che i suoi ricorsi avverso i provvedimenti con i quali era stato disposto il regime differenziato erano stati esaminati oltre il termine di dieci giorni prescritto per legge. A tal proposito, la Grande Camera ha preliminarmente ricordato che sebbene il semplice superamento di un termine legale non costituisce necessariamente una violazione del diritto garantito, il tempo impiegato per l'esame di un ricorso può però lederne l'efficacia. Nella specie il tribunale, non avendo deliberato sul merito delle impugnazioni del ricorrente avverso i sopra citati provvedimenti, aveva inevitabilmente svuotato della sua sostanza il controllo esercitato dal giudice sui medesimi. La Corte ha quindi constatato la violazione dell'articolo 6, par. 1, della Convenzione.

Relativamente alla asserita illegittimità del controllo della corrispondenza del detenuto, la Grande Camera ha ricordato che secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, il regime contemplato dall'articolo 41-*bis* è volto a recidere ogni legame esistente tra il detenuto sottoposto al regime differenziato e l'ambiente criminale di origine. In questo senso, il controllo della corrispondenza del ricorrente era assistito da uno scopo legittimo, ossia la protezione dell'ordine e della sicurezza dello Stato.

Ciononostante, la Grande Camera ha ritenuto di non doversi discostare dall'orientamento già adottato con la sentenza *Labita c. Italia* secondo il quale il controllo esercitato sulla corrispondenza ai sensi dell'art. 18 della legge n. 354 del 1975, nel testo previgente alle modifiche introdotte con la legge n. 95 del 2004, contrasta con il principio di legalità, non essendo stabilite motivazioni e durata delle misure di controllo, né risultando sufficientemente chiara l'estensione e le modalità di esercizio del relativo potere di controllo. Alla luce di tale assunto, è stata constatata la violazione dell'articolo 8 della Convenzione per ciò che riguarda il controllo della corrispondenza del ricorrente effettuato fino alla data del 7 luglio 2004, quando cioè era già entrata in vigore la nuova normativa.

I giudici di Strasburgo hanno infine respinto, in quanto manifestamente infondato e non provato, il motivo di ricorso relativo alla asserita violazione dell'art. 9 della Convenzione, eccepita dal ricorrente che si doleva del fatto che l'applicazione del regime differenziato gli avrebbe impedito di esercitare il suo culto religioso e di partecipare alle celebrazioni liturgiche, in particolare quella tenuta per il funerale di suo fratello e della sua compagna.

Quanto al risarcimento dei danni morali, la Corte ha ritenuto che la constatazione della violazione costituisce di per sé equa soddisfazione, mentre è stata riconosciuta al ricorrente la somma di 20.000,00 euro a titolo di spese di procedura.

## **5. Conseguenza dell'espulsione di stranieri**

*Causa Abdelhedi c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 24 marzo 2009 (ricorso n. 2638/07)*

*Causa Ben Salah c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 24 marzo 2009 (ricorso n. 38128/06)*

*Causa Bouyahia c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 24 marzo 2009 (ricorso n. 46792/06)*

*Causa Darraji c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 24 marzo 2009 (ricorso n. 11549/05)*

*Causa Hamraoui c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 24 marzo 2009 (ricorso n. 16201/07)*

*Causa O. c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 24 marzo 2009 (ricorso n. 37257/06)*

*Causa Soltana c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 24 marzo 2009 (ricorso n. 37336/06)*

*Causa C.B.Z. c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 24 marzo 2009 (ricorso n. 44006/06)*

*Causa Sellem c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 5 maggio 2009 (ricorso n. 12584/08)*

L'eventuale messa in esecuzione di un ordine di espulsione di uno straniero verso il paese di appartenenza può costituire violazione dell'art. 3 CEDU, relativo al divieto di tortura, quando vi sono circostanze serie e comprovate che depongono per un rischio reale che lo straniero subisca in quel paese trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione.

*Causa Ben Khemais c. Italia – Seconda Sezione- sentenza 24 febbraio 2009 (ricorso n. 246/07)*

La messa in esecuzione di un ordine di espulsione di uno straniero verso il paese di appartenenza costituisce violazione dell'art. 3 CEDU, relativo al divieto di tortura, quando vi sono circostanze serie e comprovate che depongono per un rischio reale che lo straniero subisca in quel paese trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione; è violato anche l'art. 34 CEDU, relativo al diritto al ricorso individuale, se il Governo italiano non sospende in via cautelare l'espulsione richiesta dalla Corte in virtù dell'art. 39 del Regolamento della stessa.

**Fatto.** In tutte le cause in titolo i ricorrenti, di nazionalità tunisina, erano stati colpiti da provvedimenti di espulsione basati sulla loro pretesa appartenenza ad organizzazioni di stampo terroristico.

Dopo aver esaurito le vie di ricorso interne, i ricorrenti adivano la Corte europea dei diritti dell'uomo chiedendo preliminarmente, ex art. 39 Regolamento CEDU, la sospensione degli effetti dei rispettivi provvedimenti di espulsione e lamentando che l'eventuale messa in esecuzione da parte dell'Italia dei suddetti provvedimenti li avrebbe esposti al rischio di essere sottoposti, una volta giunti nel paese di destinazione (la Tunisia), a trattamenti inumani e degradanti contrari all'art. 3 CEDU. Nella causa *Ben Khemais* era invece stata data esecuzione al provvedimento di espulsione, nonostante la stessa Corte europea avesse chiesto all'Italia la sospensione del provvedimento fino a che la stessa non avesse revisionato il suo caso, ai sensi dell'art. 38 del proprio Regolamento.

Alcuni ricorrenti invocavano altresì gli articoli 2 (*diritto alla vita*), 6 (*diritto ad un processo equo*) e 8 (*diritto al rispetto della vita privata e familiare*) CEDU. In particolare nei ricorsi *Abdelhedi* e *Soltana*, i ricorrenti lamentavano anche la violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 7, affermando che la misura dell'espulsione era stata adottata in violazione delle garanzie procedurali prescritte in caso di espulsioni di stranieri. Il ricorrente *Ben Khemais* lamentava anche il mancato rispetto, da parte del Governo italiano, della misura cautelare richiesta dalla Corte in virtù dell'art. 39 del Regolamento della Corte stessa.

Nel corso del procedimento dinanzi alla Corte di Strasburgo, le autorità italiane ricevevano rassicurazioni da parte delle corrispondenti autorità tunisine circa le garanzie inerenti al rispetto della dignità, dell'equo processo, del diritto di ricevere visite nonché del diritto di beneficiare di cure mediche.

Nelle more del procedimento, la Corte, in accoglimento delle istanze dei ricorrenti, ha richiesto al Governo italiano di sospendere la procedura di espulsione fino a nuovo ordine, nell'interesse delle parti e del buon esito del procedimento pendente davanti ad essa.

**Diritto.** Le sentenze in titolo seguono il filone giurisprudenziale in materia di espulsione di stranieri, inaugurato dalla Corte EDU con la sentenza della Grande Camera pronunciata nella causa *Saadi c. Italia* del 28 febbraio 2008<sup>22</sup>.

La Corte, richiamando le considerazioni esposte nel caso *Saadi*, ha affermato che il recepimento da parte di uno Stato di trattati internazionali volti a garantire il rispetto dei diritti fondamentali non è di per sé sufficiente ad assicurare una

---

<sup>22</sup> Su cui v. la sintesi contenuta nel *Quaderno* n. 5 p. 72.

protezione adeguata contro il rischio di torture quando, come nei casi *de quibus*, fonti affidabili confermino l'esistenza di pratiche delle autorità - o da queste tollerate - contrarie ai principi della Convenzione.

Relativamente alle rassicurazioni a tal fine offerte dallo Stato di destinazione, la Corte ha precisato che è suo compito accertare se le stesse rappresentino, nella loro applicazione concreta, una sufficiente garanzia per i ricorrenti contro il rischio di subire trattamenti vietati dalla Convenzione. Il peso da attribuire alle suddette rassicurazioni varia a seconda delle circostanze che si presentano all'epoca considerata.

A tal riguardo, la Corte richiamando il principio affermato dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa con la risoluzione n. 1433 del 2005, ha affermato che le rassicurazioni diplomatiche non rappresentano un sufficiente strumento di garanzia quando l'assenza di pericolo di subire torture non è dalle stesse fermamente escluso.

Per ritenere reali e comprovati, nelle fattispecie sottoposte al suo esame, i rischi connessi all'esposizione dei ricorrenti a trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione, la Corte ha fatto riferimento ai rapporti di *Amnesty International* e *Human Rights Watch* concernenti la Tunisia. In tali rapporti si denunciano ripetute pratiche di violazioni di diritti fondamentali, casi di tortura nei confronti di persone anche solo sospettate di terrorismo, mentre le autorità tunisine non sono solite punire i responsabili dei trattamenti disumani verso i detenuti e sono poco inclini a cooperare con le organizzazioni internazionali che operano in difesa dei diritti umani.

Tanto premesso, la Corte ha quindi constatato che l'eventuale messa in esecuzione da parte dell'Italia dei provvedimenti di espulsione nei confronti dei ricorrenti verso la Tunisia comporterebbe violazione dell'art. 3 CEDU. Per quanto riguarda le altre norme della Convenzione invocate da alcuni ricorrenti, la Corte non ha ritenuto di affrontarne l'esame.

Relativamente al caso *Ben Khemais*, la Corte ha, invece, affermato che il rimpatrio forzato in Tunisia del ricorrente aveva violato l'art. 3 della Convenzione relativo al divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti. Infatti, la Corte ha ritenuto che le rassicurazioni diplomatiche ricevute dalla Tunisia, secondo le quali il ricorrente non sarebbe stato torturato dopo il rimpatrio, non offrivano una protezione efficace contro il rischio di essere sottoposto a trattamenti contrari all'art. 3 CEDU. I giudici europei hanno inoltre rilevato che l'inosservanza della misura cautelare della sospensione del provvedimento di espulsione aveva pregiudicato l'efficacia del diritto di ricorso individuale, garantito dall'articolo 34 della Convenzione. Infatti, il livello di protezione che la giurisdizione della Corte avrebbe potuto garantire al ricorrente è stato ridotto a causa dell'espulsione

disposta in pendenza del giudizio. Pertanto, la Corte ha constatato in questo caso anche la violazione dell'art. 34 CEDU, che stabilisce il diritto ad un rimedio giudiziario effettivo.

Infine, nei casi in cui i ricorrenti avevano chiesto il ristoro dei danni morali subiti ex art. 41 della Convenzione, la Corte ha respinto tali richieste di riparazione, considerando la mera constatazione della eventuale violazione dell'art. 3 della Convenzione un'equa soddisfazione.

***Causa Cherif e altri c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 7 aprile 2009 (ricorso n. 1860/07)***

L'espulsione dello straniero ordinata dal ministro dell'interno per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato può in astratto comportare la violazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 1 del Protocollo addizionale n. 7 solo se lamentata dalla persona direttamente colpita dall'espulsione. Se il ricorso di quest'ultima è irricevibile per difetti formali, esso deve essere radiato dal ruolo e non può essere coltivato da altri ricorrenti.

L'espulsione dello straniero ordinata dal ministro dell'interno per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato non viola l'art. 8 CEDU, in materia di diritto alla vita privata e familiare - la cui ingiustificata compressione può essere in astratto lamentata anche dal coniuge e dal fratello dell'espulso - se quest'ultimo ha precedenti penali tali da motivare la valutazione per cui la sua permanenza sul suolo dello stato ospitante rappresenti una minaccia per la sicurezza pubblica.

**Fatto.** La vicenda trae origine dal ricorso di due cittadini tunisini, i sig.ri Foued Ben Fitouri Cherif e Kais Cherif, e da una cittadina italiana moglie del primo ricorrente, i quali lamentavano la violazione degli artt. 3, 6, 8, 13 e 34 della Convenzione, nonché dell'art. 1 Prot. n. 7 CEDU, in riferimento alla messa in esecuzione della decisione di espellere il primo ricorrente.

In particolare, con decreto del 4 gennaio 2007, il ministro degli interni ordinava l'espulsione del primo ricorrente verso la Tunisia, in applicazione delle disposizioni del decreto-legge n. 144 del 2005, in quanto ritenuto collegato ad organizzazioni o attività terroristiche islamiche. Di conseguenza, veniva revocato il permesso di soggiorno di cui era titolare.

La ricorrente e il secondo ricorrente, in data 11 gennaio 2007, presentavano alla Corte una domanda di provvedimento urgente, ai sensi dell'art. 39 del Regolamento, che veniva respinta.

Ad una data non precisata, la ricorrente si rivolgeva al Tar Lazio per chiedere l'annullamento del decreto di espulsione, previa sospensiva. Tale istanza veniva

respinta dal Tar, stante il difetto di legittimazione ad agire della ricorrente; inoltre, il giudice amministrativo evidenziava come l'interesse dello Stato alla sicurezza nazionale fosse prevalente rispetto all'interesse particolare dei ricorrenti.

Le autorità tunisine, inoltre, a fronte delle lamentate violazioni esposte circa le torture subite dal primo ricorrente in Tunisia, fornivano rassicurazioni sia in merito all'equità del processo sia al diritto di ricevere visite.

La ricorrente e il secondo ricorrente hanno quindi proposto ricorso alla Corte EDU e, invocando gli articoli 3, 6, 13 e 34, nonché dell'art. 1 Prot. n. 7 CEDU, deducevano: 1) che l'espulsione dello Cherif era stata eseguita nonostante questi corresse il rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani in Tunisia; 2) che Cherif era stato vittima in Tunisia di un diniego di giustizia; 3) l'impossibilità per Cherif di impugnare dinanzi agli organi giudiziari interni il provvedimento di espulsione; 4) che le modalità di esecuzione dell'espulsione avevano leso il loro diritto di ricorso individuale. Inoltre, essi lamentavano altresì che l'espulsione di Cherif verso la Tunisia aveva violato il loro diritto al rispetto della vita familiare di cui all'articolo 8 CEDU.

**Diritto.** La Corte ha preliminarmente disposto la cancellazione del ricorso dal ruolo, ai sensi dell'art. 37, par. 1, lettere a) e/o c), CEDU, in riferimento alla richiesta introdotta in nome del primo ricorrente stante la sua irricevibilità per difetti formali.

Relativamente alla lamentata violazione degli artt. 3, 6, 13 e 34, nonché dell'art. 1 Prot. n. 7 CEDU, la Corte ha ricordato che l'art. 34 impone che il ricorrente sia stato effettivamente danneggiato dalla violazione dedotta in giudizio. Nel caso di specie, si rilevava che tanto l'esecuzione del decreto di espulsione quanto i presunti maltrattamenti subiti in Tunisia avevano avuto come unico destinatario il primo ricorrente. Pertanto, stante la mancanza del requisito di "vittima" in capo alla ricorrente ed al secondo ricorrente, la Corte ha respinto tale motivo di ricorso, ai sensi dell'articolo 35 paragrafi 3 e 4 della Convenzione.

La Corte si è quindi pronunciata unicamente sulla violazione dell'art. 8 CEDU, riconoscendo in tal caso la legittimazione ad agire degli istanti. In particolare, la Corte, richiamando i criteri per l'accertamento della necessità e della proporzionalità della misura dell'espulsione, enunciati nelle sentenze *Boultif c. Svizzera* e *Üner c. Paesi Bassi*, ha ritenuto che l'articolo 8 non fosse stato violato.

Nel caso di specie, infatti, è risultato che le esigenze sottese al rispetto della vita familiare della ricorrente e del secondo ricorrente avevano subito un'ingerenza da parte dello Stato, ma essa non risultava affatto sproporzionata alla luce degli



obiettivi perseguiti, vale a dire la protezione della sicurezza e dell'ordine pubblico e la prevenzione dei reati.

Si segnala, infine, l'opinione parzialmente dissenziente dei giudici Tulkens, Jočić e Popović i quali ritengono che la messa in esecuzione della decisione di espellere il ricorrente ha violato l'articolo 8 CEDU. In particolare, questi giudici hanno affermato che la motivazione alla base di tale decisione si fonda su meri sospetti, non supportati da dati certi e solidi.



***IV. SENTENZE IN MATERIA DI DIRITTO E PROCEDURA  
CIVILE***



## **1. Danni civili (immunità parlamentare)**

**Causa CGIL e Cofferati c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 24 febbraio 2009 (ricorso n. 46967/07)**

L'impossibilità di adire la giurisdizione ordinaria in conseguenza della deliberazione di insindacabilità parlamentare, seguita da una sentenza non di merito della Corte costituzionale, costituisce un ostacolo sproporzionato rispetto agli scopi perseguiti dagli istituti immunitari e pertanto integra la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo.

**Fatto.** In un'intervista rilasciata al quotidiano *Il Messaggero* il 25 marzo 2002, il deputato Bossi aveva accusato Cofferati di aver creato un clima socialmente propizio all'omicidio del giuslavorista Marco Biagi. Ne era seguita una causa civile, la quale però non era stata esaminata nel merito, poiché era tempestivamente intervenuta una deliberazione d'insindacabilità ex art. 68, primo comma, della Costituzione. Il tribunale di Roma aveva sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato ai sensi dell'art. 134 della Costituzione. La Camera si era costituita nel relativo giudizio ed erano intervenuti anche Sergio Cofferati e, per la CGIL, Guglielmo Epifani, in qualità di nuovo rappresentante *pro tempore*. La Corte costituzionale aveva dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza del richiamo testuale alle frasi oggetto della controversia, circostanza che le aveva impedito di stabilire se vi fosse un nesso funzionale tra le dichiarazioni *extra moenia* del deputato ed eventuali suoi atti parlamentari tipici (sentenza n. 305/2007).

I ricorrenti hanno quindi promosso ricorso davanti alla Corte europea di Strasburgo lamentando di aver subito una lesione del loro diritto a un equo processo (art. 6, comma 1, CEDU) derivante dall'impossibilità di ottenere, tanto in sede civile quanto davanti alla Corte costituzionale, l'esame nel merito circa la lamentata portata lesiva delle frasi pronunciate da Umberto Bossi sull'omicidio di Marco Biagi.

**Diritto.** Circa il diritto ad un equo processo (art. 6 CEDU) la Corte ha ricordato che esso non è assoluto ma può subire – nell'ambito delle legislazioni nazionali – delle limitazioni. Tali limitazioni non violano l'art. 6 CEDU se: a) perseguono un fine legittimo; b) tra i mezzi impiegati e il fine perseguito esiste un rapporto di ragionevole proporzionalità.

Con riguardo al requisito della legittimità del fine, la Corte ha osservato che la restrizione dell'accesso a un giudice derivava – nel caso specifico – dall'istituto dell'immunità parlamentare, *sub specie* dell'insindacabilità delle opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni. Quest'ultima a sua volta è finalizzata a prevenire pretestuose e persecutorie azioni giudiziarie nei confronti di rappresentanti eletti dal popolo. L'istituto immunitario applicato dall'Italia nel caso concreto era dunque volto a salvaguardare la genuinità e la libertà dello svolgimento del dibattito parlamentare oltre che la separazione del potere legislativo da quello giudiziario, perseguendo così sicuramente un fine legittimo.

In riferimento al rispetto del principio di proporzionalità, i giudici di Strasburgo hanno rilevato che le dichiarazioni rese alla stampa non presentavano un legame evidente con l'attività parlamentare tipica del deputato Bossi e pertanto richiedevano un giudizio rigoroso circa tale requisito di proporzionalità.

Nel caso di specie, la derivata impossibilità di adire la giurisdizione ordinaria costituiva quindi un ostacolo sproporzionato rispetto agli obiettivi perseguiti<sup>23</sup>. Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Strasburgo si è pronunciata, con i voti favorevoli di cinque giudici su sette<sup>24</sup>, ritenendo che vi sia stata violazione dell'art. 6, comma 1, CEDU e complessivamente ha accordato a ciascun ricorrente la somma di 8.000,00 euro a titolo di danni morali, respingendo invece la richiesta di risarcimento dei danni materiali, in quanto non provati.

Il Governo italiano ha chiesto la rimessione alla *Grande Chambre*, ma questa però in sede di prima delibazione ha confermato la decisione della Sezione semplice.

## 2. Affidamento di minori

### ***Causa Todorova c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 13 gennaio 2009 (ricorso n. 33932/06)***

Viola l'art. 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, la dichiarazione dello stato di adottabilità di due gemelli trascorsi soli 27 giorni dalla nascita. Sebbene la madre avesse, al momento del parto, prestato il proprio consenso in ordine

---

<sup>23</sup> Orientandosi in tal senso, la Corte si è peraltro conformata ai suoi costanti precedenti (*Cordova c. Italia*, (nn.1 e 2), rispettivamente n. 40877/98 e n. 45649/99; *De Jorio c. Italia*, n. 73936/01; *Ielo c. Italia*, n. 23053/02; *Patrono, Cascini e Stefanelli c. Italia*, n. 10180/04).

<sup>24</sup> I due giudici dissenzienti, Sajó e Karakaş, hanno invece affermato che – essendo l'insindacabilità parlamentare funzionale alla libertà d'espressione dei titolari di cariche elettive – nel caso di specie non vi fosse lesione del principio di proporzionalità, sottolineando la necessità di garantire un dibattito il più possibile libero su una questione di evidente rilievo sociale.

all'adozione dei suoi figli, la Corte afferma il diritto di questa di essere sentita nuovamente dalla autorità giudiziaria, anche per consentirle di rimettere in discussione la propria decisione.

**Fatto.** La vicenda giudiziaria da cui trae origine il ricorso è relativa alla dichiarazione di adottabilità di due gemelli, emessa dal Tribunale dei minori di Bari trascorsi solo 27 giorni dalla loro nascita. La ricorrente, cittadina bulgara residente a Bari, dopo aver dato alla luce i due bambini, aveva deciso di non riconoscerli e aveva chiesto che non fosse rivelato il suo nome. Il giorno stesso un'assistente sociale informava il suo superiore gerarchico dell'abbandono dei due neonati. Tre giorni dopo la loro nascita, il pubblico ministero presso il Tribunale dei minori di Bari chiedeva al Tribunale di procedere con urgenza al trasferimento dei neonati presso un centro d'accoglienza.

Quattro giorni dopo la nascita dei bambini, la stessa assistente sociale trasmetteva al proprio superiore gerarchico un rapporto, in cui si riferiva che la madre aveva chiesto di poter disporre di qualche giorno in più per poter riflettere e decidere se riconoscere o meno i propri figli. La ricorrente esprimeva inoltre il desiderio che, nel frattempo, i neonati potessero essere ospitati provvisoriamente presso un centro d'accoglienza o presso una famiglia, purché le venisse concesso di poterli vedere. Tale rapporto veniva prontamente trasmesso al pubblico ministero.

Ciononostante, il Tribunale nominava un tutore provvisorio e disponeva il divieto di visita per la ricorrente.

Il pubblico ministero competente chiedeva a sua volta al Tribunale di dichiarare lo stato di adottabilità dei due minori, affermando: 1) che la ricorrente non aveva chiesto alcun termine per il riconoscimento dei figli, ma unicamente un po' di tempo per valutare le prospettive; 2) che la sospensione della procedura per l'adozione era comunque facoltativa e che poteva essere disposta se i minori fossero stati assistiti da un parente, mentre, nel caso di specie, la ricorrente aveva espresso solo il desiderio di vedere i gemelli; 3) che la ricorrente aveva già altri due figli e una famiglia in un altro Paese, che la relazione con il padre dei due gemelli, un cittadino italiano, si era interrotta, che la ricorrente si trovava in precarie condizioni economiche e che non aveva una vita sufficientemente stabile per occuparsi dei bambini in modo adeguato e che l'idea di abbandonare i figli doveva essere già maturata durante la gravidanza.

Il 2 novembre 2005, il Tribunale dei minori dichiarava i gemelli adottabili.

Il 2 dicembre 2005, la ricorrente chiedeva la sospensione della procedura per la dichiarazione di adottabilità e di poter essere sentita dal Tribunale. Il 5 dicembre, stante la mancata opposizione alla dichiarazione di adottabilità da parte del

pubblico ministero, questa diventava definitiva, e i due gemelli venivano dati in affidamento preadottivo ad una famiglia.

Il 21 dicembre, il Tribunale dei minori dichiarava irricevibile l'istanza di sospensione presentata dalla ricorrente poiché, non essendo stata presentata opposizione alla decisione del 2 novembre, la procedura della quale si chiedeva la sospensione doveva considerarsi ormai conclusa con la dichiarazione di adottabilità dei due bambini. Anche l'atto di opposizione alla dichiarazione di adottabilità, presentato nel febbraio 2006, veniva respinto dal Tribunale, in primo luogo per decorrenza dei termini, dal momento che la decisione relativa alla dichiarazione di adottabilità era divenuta definitiva il 5 dicembre 2005. Ad ogni buon conto, rilevava il giudice nazionale, quand'anche l'istanza fosse stata presentata nei termini, la ricorrente non era legittimata a sollevare l'opposizione in quanto non aveva riconosciuto i figli alla nascita e, comunque, la decisione relativa allo stato di adottabilità non avrebbe potuto essere neanche oggetto di revocazione dal momento che ormai i minori erano già stati dati in affidamento preadottivo ad una famiglia. Anche la domanda di revocazione della dichiarazione di adottabilità veniva respinta in quanto irricevibile, dal momento che era stata proposta alla corte d'appello, anziché al tribunale dei minori.

La ricorrente, pertanto, presentava ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, lamentando la violazione dell'art. 8 CEDU (*diritto al rispetto della vita privata e familiare*) e dell'art. 6 CEDU (*diritto ad un equo processo*). La ricorrente, lamentando un'ingerenza nella sua vita privata e familiare non proporzionata e non necessaria in una società democratica, affermava che la decisione di dichiarare adottabili i minori dopo soli 27 giorni dalla loro nascita era contraria agli standard del Consiglio d'Europa riportati nell'art. 5, comma 4, della Convenzione Europea in materia di adozione dei minori del 24 aprile 1968, secondo il quale "*Il consenso della madre all'adozione del figlio non potrà essere accettato che dopo la nascita di questi, allo spirare del termine prescritto dalla legge e che non dovrà essere inferiore a 6 settimane o, ove non sia specificato un termine, nel momento in cui, a giudizio dell'autorità competente, la madre si sarà sufficientemente ristabilita dalle conseguenze del parto.*".

**Diritto.** In via preliminare, relativamente all'eccezione sollevata dal Governo italiano circa la non applicabilità al caso di specie dell'art. 8 CEDU, la Corte ha rammentato che il concetto di famiglia sul quale si fonda l'articolo 8 della Convenzione include, anche in assenza di convivenza, il legame tra un individuo e suo figlio, sia questi legittimo (si vedano, *mutatis mutandis*, *Berrehab c. Paesi Bassi*, 21 giugno 1988, par. 21, e *Gül .c. Svizzera*, 19 febbraio 1996, par. 32) o naturale. Se, in linea generale, la convivenza può costituire un requisito di tale



rapporto, eccezionalmente anche altri fattori possono servire a dimostrare che un rapporto è sufficientemente costante da creare «legami familiari» di fatto (*Kroon ed altri c. Paesi Bassi*). L'esistenza o l'assenza di una «vita familiare» è innanzitutto una questione di fatto dipendente dalla realtà pratica di legami personali stretti (*K. e T. c. Finlandia [GC]*, n. 25702/94, par. 150).

La Corte ha dovuto quindi verificare se, nel caso di specie, ricorressero altri elementi atti a dimostrare che il rapporto tra la ricorrente e i suoi figli fosse sufficientemente costante e sostanziale da creare «legami familiari» di fatto.

A tal proposito, i giudici europei hanno ricordato di aver già interpretato estensivamente la disposizione di cui all'articolo 8, ricomprendendo anche il rapporto che avrebbe potuto svilupparsi, ad esempio, tra un padre naturale ed un figlio nato fuori del matrimonio (*Nylund c. Finlandia* (dec.), n. 27110/95), o al rapporto nato da un matrimonio non fittizio, anche se non esisteva ancora una vera e propria vita familiare (*Abdulaziz, Cabales e Balkandali c. Regno Unito*, 28 maggio 1985, par.62).

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il legame tra la ricorrente e i figli rientrasse nel concetto di vita familiare, ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione, non potendosi negare l'interesse che la ricorrente ha dimostrato nei confronti dei figli ed escludere che tra lei e i figli avrebbe potuto svilupparsi un rapporto se essa avesse avuto la possibilità di rimettere in discussione la sua scelta dinanzi al tribunale. Di conseguenza, l'eccezione del Governo è stata respinta.

Nel merito, la Corte, ritenuto che le doglianze della ricorrente dovessero essere esaminate unicamente sotto il profilo dell'articolo 8 della Convenzione, ha accertato se le autorità italiane avevano agito in violazione degli obblighi positivi nascenti dall'articolo 8 medesimo. Essa ha quindi preliminarmente chiarito la portata della suddetta disposizione normativa, affermando che essa non solo tutela l'individuo dalle ingerenze dei pubblici poteri, ma impone anche degli obblighi positivi aventi ad oggetto il rispetto effettivo della vita familiare. Il confine tra obblighi positivi e negativi dello Stato non si presta ad una precisa definizione, ma sia per gli uni che per gli altri lo Stato stesso gode di un certo margine di discrezionalità e, comunque, occorre perseguire un giusto equilibrio tra gli interessi in gioco.

La Corte ha quindi osservato che, nel caso in esame, nella ricerca dell'equilibrio tra i diversi interessi in gioco avrebbe dovuto prevalere l'interesse superiore del bambino. Pertanto, stante la complessità del caso e il sottile equilibrio che era opportuno garantire tra gli interessi dei bambini e quelli della loro madre, era di fondamentale importanza riconoscere un'attenzione particolare agli obblighi processuali derivanti necessariamente dall'articolo 8 della Convenzione. Nella

fattispecie, era fondamentale per la ricorrente potersi esprimere dinanzi all'autorità giudiziaria e rimettere in discussione la propria scelta di abbandonare i figli.

Alla luce di tali considerazioni, i giudici europei, pur avendo constatato lo sforzo profuso dalle autorità italiane per tutelare i minori, hanno però rilevato che il Tribunale di Bari ha proceduto alla pronuncia della dichiarazione di adottabilità senza prendere nella dovuta considerazione il fatto che la ricorrente aveva chiesto del tempo per ragionare sulla decisione relativa al riconoscimento dei figli, di poter essere ascoltata dal tribunale e di poter vedere i suoi figli almeno fino alla scadenza dell'eventuale maggior termine concesso per il riconoscimento. La Corte ha quindi affermato che lo Stato era venuto meno agli obblighi positivi derivanti dall'articolo 8 della Convenzione, per non aver assicurato che il consenso prestato dalla ricorrente all'abbandono dei figli fosse stato chiarito e supportato da adeguate garanzie.

Pertanto, la Corte ha constatato la violazione dell'articolo 8 CEDU.

Infine, ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione, la CEDU ha riconosciuto alla ricorrente un risarcimento per danni morali pari a 15.000,00 euro, oltre a 2.150,00 euro per spese di procedura.

***Causa Errico c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 24 febbraio 2009 (ricorso n. 29768/05)***

Su un caso di procedimento penale relativo ad abusi sessuali su minori, constatata che la durata eccessiva delle indagini preliminari costituisce violazione dell'articolo 8 CEDU, relativo al rispetto della vita privata e familiare, quando comporti un prolungamento irragionevole della sospensione della potestà genitoriale e la separazione dell'indagato con la propria famiglia, quand'anche le vittime del reato ipotizzato siano proprio componenti del nucleo familiare.

**Fatto.** Il ricorso trae origine da una vicenda giudiziaria relativa a presunti abusi sessuali commessi dal ricorrente a danno della propria figlia (che all'epoca dei fatti aveva sette anni). Le indagini preliminari a carico del ricorrente muovevano dalla denuncia presentata, nel maggio del 2002, dal figlio di prime nozze della moglie dell'istante, che conviveva con il patrigno e la madre.

Il tribunale dei minori di Napoli aveva deciso di sospendere la potestà genitoriale sia del ricorrente Errico sia della moglie, di proibire loro gli incontri con la figlia, di nominare un tutore provvisorio alla minore e di affidarla ad una casa famiglia.

I genitori avevano impugnato tale decisione davanti alla corte di appello di Napoli, sostenendo che la vera ragione della denuncia del figlio fosse da ricercarsi nel suo attaccamento morboso alla sorellastra e nel suo sentimento di profonda gelosia nei confronti del patrigno.

Dopo un periodo di sospensione di ogni rapporto della minore con il nucleo familiare di origine, la corte di appello di Napoli aveva disposto l'affidamento della bambina alla madre. Era stato, invece, confermato il divieto per il padre ed il fratellastro di incontrare la minore. Erano state, peraltro, avviate delle indagini anche nei confronti del fratellastro, della direttrice della casa famiglia e del tutore provvisorio.

Dalla relazione peritale richiesta dalla procura presso il tribunale di Benevento risultava che dai comportamenti, dai disegni e dalle risposte della bambina, poteva desumersi verosimilmente la sussistenza dei pretesi abusi commessi da parte del padre. Dall'incontro con la direttrice della casa famiglia era risultato che la stessa fosse una persona matura e competente. Era stata, inoltre, disposta l'escussione della minore in sede di incidente probatorio.

Il 10 novembre del 2004 la procura del tribunale di Benevento aveva chiesto al GIP l'archiviazione del processo per tutte le accuse formulate, richiesta accolta solo nel febbraio del 2005. La corte di appello civile di Napoli, con sentenza del 16 aprile 2005, sulla base del provvedimento di archiviazione, aveva attribuito al ricorrente nuovamente la potestà genitoriale sulla figlia.

Il ricorrente ha successivamente proposto ricorso alla Corte EDU e, invocando la violazione dell'articolo 8 della Convenzione, lamentava che le ingerenze delle autorità avevano finito col nuocere al rapporto tra i genitori e la figlia, mettendo in serio pericolo il legame familiare. In particolare, il ricorrente si doleva del fatto che le autorità competenti avevano deciso di dare in affidamento la minore senza osservare le garanzie previste dall'articolo 8 e soprattutto senza avere prima sentito i genitori. Egli sosteneva inoltre che la decisione di separarlo dalla figlia non era stata supportata dai necessari presupposti di eccezionalità e urgenza. Inoltre, invocando il combinato disposto degli articoli 6 e 8 della Convenzione, il ricorrente lamentava la durata eccessiva delle indagini preliminari condotte nei suoi confronti, che avevano prolungato la sua separazione dalla figlia per un periodo superiore a due anni e otto mesi. Parimenti, egli denunciava altresì la durata eccessiva del procedimento di affidamento, ritenuto iniquo anche a causa della sua lentezza e dell'assenza di contraddittorio tra le parti. Infine, egli invocava la violazione dell'articolo 13 della Convenzione per avere dovuto attendere la decisione della corte d'appello del 16 marzo 2005 per rivedere la figlia, non essendo disponibile, nel diritto italiano, alcun strumento per accelerare il procedimento pendente dinanzi alla corte d'appello.

**Diritto.** La Corte EDU ha ritenuto di dover circoscrivere l'esame alle doglianze riferite alla violazione dell'articolo 8 CEDU.

La Corte ha preliminarmente ricordato che l'allontanamento di un figlio dal genitore costituisce un'ingerenza illecita nell'esercizio del diritto tutelato dall'art. 8 della Convenzione, a meno che tale misura non sia "prevista dalla legge", "persegua uno o più scopi legittimi" avuto riguardo al secondo paragrafo della medesima disposizione, e sia "necessaria in una società democratica" per raggiungerli. La nozione di "necessità", ha specificato la Corte, implica una ingerenza fondata su un bisogno sociale impellente e, soprattutto, proporzionata allo scopo legittimo che si vuole perseguire.

La Corte ha quindi chiarito la portata dell'articolo 8, ricordando che esso è volto essenzialmente a tutelare l'individuo dalle ingerenze arbitrarie dei pubblici poteri, ma impone anche degli obblighi positivi aventi ad oggetto il rispetto effettivo della vita familiare. Così, laddove risulta provata l'esistenza di un legame familiare, lo Stato deve per principio agire in modo tale da consentire a questo legame di svilupparsi e deve adottare tutte le misure necessarie affinché il genitore possa riunirsi con il proprio figlio. Il confine tra obblighi positivi e negativi dello Stato non si presta ad una precisa definizione, godendo lo Stato di un certo margine di discrezionalità, ma sempre nell'ottica di un giusto temperamento degli interessi in gioco

Dopo aver ripercorso la sua giurisprudenza in tema di allontanamento di minori dal nucleo familiare e sulle misure che lo Stato deve adottare per favorire il ricongiungimento<sup>25</sup>, la Corte ha verificato se, nel caso di specie, le autorità nazionali avevano adottato tutte le misure che ragionevolmente si potevano esigere da esse. Con riferimento al provvedimento d'urgenza con il quale era stato disposto l'allontanamento e l'affidamento della minore, la Corte ha ritenuto che tali misure potessero essere considerate proporzionate e "necessarie in una società democratica" per la protezione della salute e dei diritti della minore, stante l'idoneità dei sospetti abusi sessuali ad indurre ragionevolmente le autorità nazionali a ritenere pregiudizievole il mantenimento della minore all'interno del nucleo familiare. Pertanto, la Corte ha ritenuto non sussistente la violazione dell'articolo 8 riferita al suddetto provvedimento. Parimenti, la Corte ha ritenuto che la decisione delle autorità nazionali di non informare il ricorrente dell'avvio

---

<sup>25</sup> A tal proposito la Corte ha ricordato che in diverse sue pronunce è stato affermato che l'articolo 8 implica il diritto di un genitore ad ottenere misure idonee a riunirlo con suo figlio e l'obbligo per le autorità nazionali di adottarle (cfr., per esempio, *Ignaccolo-Zenide*, par. 94, e *Nuutinen c. Finlandia*, n° 32842/96, par. 127).

della procedura per l'allontanamento della bambina non abbia comportato la violazione dell'articolo 8. I giudici hanno infatti affermato di non poter rimproverare alle autorità di aver agito in maniera sproporzionata, avendo queste agito unicamente per proteggere la minore dalle pressioni che potevano essere esercitate nell'ambiente familiare.

La Corte ha invece ritenuto violato l'articolo 8 sotto il profilo dei ritardi maturati in sede di indagini preliminari. A tal proposito, è stato osservato che se la sospensione dei rapporti tra il ricorrente e sua figlia era giustificata dal fatto che le indagini non erano ancora concluse, nel procedimento penale erano stati accumulati dei ritardi irragionevoli che hanno avuto un impatto diretto sul diritto alla vita familiare dell'interessato.

Infine, ai sensi dell'articolo 41, la Corte ha concesso al ricorrente la somma di 10.000,00 euro a titolo di danno morale, e di 2.150,00 euro per le spese di procedura.

### **3. Libertà di religione e diritto all'istruzione**

***Causa Lautsi c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 3 novembre 2009 (ricorso n. 30814/06)***

Viola il diritto dei genitori di educare i propri figli secondo le proprie convinzioni religiose e filosofiche nonché il diritto di ciascuno di credere o di non credere (di cui al combinato disposto degli articoli 2 Protocollo n. 1 e 9 CEDU) l'esposizione obbligatoria di un simbolo di una determinata confessione religiosa nelle aule scolastiche, poiché nell'esercizio di una pubblica funzione (quale l'istruzione pubblica) lo Stato deve mantenere un atteggiamento di neutralità.

**Fatto.** La signora Lautsi aveva chiesto alle autorità scolastiche la rimozione del crocefisso dalle aule frequentate dai suoi due figli. Il Consiglio di istituto aveva stabilito di mantenere il crocefisso nelle aule scolastiche. Ella pertanto aveva proposto ricorso al Tar. Nel corso del giudizio, il Tar, alla luce del principio di laicità dello Stato e, comunque, degli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale degli articoli 159 e 190 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), come specificati, rispettivamente, dall'art. 19 (e allegata tabella C) del r.d. 26 aprile 1928, n. 1297 e dall'articolo 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965 e dell'art.

676 del predetto d.lgs. n. 297 del 1994, “*nella parte in cui includono il crocifisso tra gli arredi delle aule scolastiche*”. La Corte costituzionale aveva successivamente dichiarato, con ordinanza n. 389 del 13 dicembre 2004, l’inammissibilità della questione in ragione della natura delle fonti impugnate, non aventi forza di legge. Nel marzo del 2005 il Tar rigettava il ricorso, rilevando che i crocifissi fossero simbolo della storia e della cultura italiana, nonché dell’identità nazionale. Nel febbraio del 2006 la sesta Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 556 del 13 febbraio 2006 confermava la sentenza di primo grado, ravvisando nel crocifisso un valore laico della Costituzione italiana, rappresentativo dei valori della vita civile. Di qui il ricorso della Lautsi alla Corte dei diritti di Strasburgo.

**Diritto.** La Corte ha proceduto ad una lettura dell’articolo 2 del Protocollo n. 1 anche alla luce degli articoli 8, 9 e 10 della Convenzione, con particolare riguardo all’esercizio della funzione pubblica che lo Stato esercita nell’ambito dell’educazione e dell’insegnamento. In particolare, la Corte ha ricordato che il rispetto delle convinzioni religiose e filosofiche dei genitori deve concretarsi nella cornice di un’educazione che garantisca un ambiente scolastico aperto ed idoneo a favorire l’inclusione piuttosto che l’esclusione; la scuola, infatti, dovrebbe essere un luogo di incontro e di confronto dei rispettivi pensieri e credi religiosi. Per questo motivo lo Stato dovrebbe vigilare affinché gli insegnamenti vengano impartiti in modo obiettivo, critico e pluralistico, nel rispetto altresì delle convinzioni religiose e filosofiche dei genitori.

Nel caso di specie, la Corte ha affermato che, poiché la Convenzione riconosce il diritto di credere e di non credere in una religione, la presenza di un crocifisso all’interno delle aule scolastiche, ben potendo essere interpretata dagli alunni di ogni età come un simbolo religioso, finirebbe per esercitare delle pressioni sulla libertà degli studenti, specie se in età formativa. Contestando le considerazioni contenute nella sentenza del Tar Veneto, come confermata dal Consiglio di Stato, la Corte ha riconosciuto al crocifisso esposto nelle scuole pubbliche un valore preminentemente religioso, proprio della religione cattolica prevalente in Italia, e, dunque, idoneo a minare la libertà negativa di poter non aderire ad alcuna religione, nonché in contrasto con il pluralismo religioso. La Corte, ha quindi affermato che l’esposizione obbligatoria di un simbolo di una determinata confessione religiosa nelle aule scolastiche si poneva in contrasto con il diritto dei genitori di educare i propri figli secondo le proprie convinzioni religiose e filosofiche nonché con il diritto di ciascuno di credere o di non credere, poiché nell’esercizio di una pubblica funzione (quale l’istruzione pubblica) lo Stato avrebbe dovuto mantenere un atteggiamento di neutralità. Conseguentemente, la Corte ha dichiarato sussistente la

violazione dell'art. 2 del Protocollo n. 1 in combinato disposto con l'articolo 9 della Convenzione.

La Corte ha invece ritenuto non necessario esaminare la causa sotto il profilo dell'articolo 14 della Convenzione, stante il ragionamento che l'ha condotta a constatare la violazione di cui sopra.

Relativamente all'equa soddisfazione, la Corte ha riconosciuto alla ricorrente la somma di 5.000,00 euro a titolo di risarcimento per danno morale.

#### **4. Libertà di espressione**

##### ***Causa Lombardi Vallauri c. Italia – Sezione Seconda – Sentenza 20 ottobre 2009 (ricorso n. 39128/05)***

L'interesse delle università di "tendenza" di dispensare un insegnamento informato ai principi della dottrina propugnata non può estendersi fino ad incidere sulle garanzie procedurali poste a tutela della libertà di espressione. Pertanto, la generica indicazione di opinioni personali del docente asseritamente in contrasto con l'insegnamento cattolico, alla base del provvedimento di esclusione dall'insegnamento, costituisce una non giustificata interferenza sul diritto a manifestare il proprio pensiero, in violazione dell'art. 10 CEDU.

La mancata pronuncia in sede giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento impugnato costituisce una limitazione del diritto di accedere ad un tribunale sancito dall'art. 6, par. 1, CEDU, giacché nessun giudice si è fatto realmente carico di esaminare nel merito le doglianze del ricorrente.

**Fatto.** Il ricorrente, docente a contratto di filosofia del diritto presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano dal 1976, aveva presentato la propria candidatura per il medesimo insegnamento anche per l'anno accademico 1998-1999.

Con decisione del 4 novembre 1998, il consiglio di facoltà aveva ritenuto di non poter prendere in considerazione la domanda, alla luce del parere contrario espresso dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica, che aveva giudicato contrarie alla dottrina cattolica alcune posizioni assunte nel frattempo dal professore.

Avverso il provvedimento del consiglio di facoltà e l'atto con il quale la Congregazione aveva rifiutato di esprimere il gradimento della candidatura, il prof. Lombardi Vallauri aveva proposto ricorso al Tar della Lombardia, contestando altresì la costituzionalità di tali atti in quanto essi, a suo avviso, violavano il suo diritto all'eguaglianza, la sua libertà di insegnamento e la sua libertà religiosa.

Il Tar aveva respinto il ricorso, ritenendo da un lato debitamente motivata la decisione del consiglio di facoltà, nella quale si dava conto della lettera della Congregazione con cui l'autorità ecclesiastica negava il proprio gradimento. Dall'altro lato, il giudice amministrativo aveva dichiarato di non poter valutare la legittimità della decisione della Congregazione, organo della Santa sede, trattandosi di un atto proveniente da uno Stato straniero. Infine, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale 14 dicembre 1972, n. 195, che ha dichiarato ammissibile la creazione di università libere, anche confessionali o comunque ideologicamente caratterizzate, il Tar aveva concluso che fosse manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10 della legge 25 marzo 1985, n. 121<sup>26</sup>, prospettata in relazione agli articoli 3, 19 e 33 della Costituzione, sul rilievo che la scelta degli insegnanti di aderire ai principi della religione cattolica è libera.

Anche il Consiglio di Stato aveva rigettato l'appello del prof. Lombardi Vallauri, affermando che nessuna autorità della Repubblica poteva sindacare le valutazioni dell'autorità ecclesiastica che, nella specie, riguardavano il gradimento espresso dalla Congregazione. Il Consiglio di Stato, inoltre, aveva evidenziato come il consiglio di facoltà si fosse limitato a prendere atto della circostanza che, in assenza del gradimento richiesto, la candidatura del ricorrente era semplicemente non suscettibile di essere presa in considerazione.

Il prof. Lombardi Vallauri proponeva pertanto ricorso alla Corte EDU, invocando gli artt. 10, 6 par. 1, 9, 13 e 14 della Convenzione, che tutelano rispettivamente la libertà di espressione, il diritto ad un processo equo, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, il diritto ad un ricorso effettivo ed il divieto di discriminazione.

**Diritto.** Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamentava che la decisione dell'Università Cattolica, priva di motivazione e presa in assenza di un dibattito in contraddittorio, aveva violato la sua libertà di espressione, così come sancita dall'articolo 10 della Convenzione. A suo dire, il consiglio di facoltà avrebbe omesso di indicare gli aspetti delle sue opinioni, asseritamente in contraddizione con la dottrina cattolica, che avevano determinato il mancato rinnovo del suo contratto. Il ricorrente sosteneva inoltre che il suo licenziamento era avvenuto sulla base di una misura completamente sottratta al controllo dei giudici nazionali.

---

<sup>26</sup> In particolare l'articolo 10, comma 3, della legge 25 marzo 1985, n. 121, *Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede*, stabilisce che le nomine dei docenti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e dei dipendenti istituiti sono subordinate al gradimento, sotto il profilo religioso, della competente autorità ecclesiastica.



In via preliminare la Corte, richiamando il precedente caso *Vogt c. Germania* del 26 settembre 1995, ha ritenuto che la decisione del consiglio di facoltà di non prendere in considerazione la candidatura del ricorrente ha di fatto costituito un'ingerenza nel diritto del ricorrente alla libertà di espressione sancito dall'art. 10 della Convenzione, che ricomprende anche il diritto di trasmettere conoscenze senza restrizioni. Tale ingerenza, sebbene fosse espressamente prevista dalla legge e mirata allo scopo legittimo di tutelare l'interesse dell'università ad ispirare il proprio insegnamento alla dottrina cattolica, non è stata però ritenuta dai giudici di Strasburgo "necessaria in una società democratica". La Corte è giunta a tale conclusione dopo aver constatato che, sia nella fase amministrativa dinanzi al consiglio di facoltà sia in quella successiva di controllo giurisdizionale del procedimento amministrativo, il ricorrente non aveva beneficiato di adeguate garanzie procedurali.

La Corte ha infatti osservato che il Consiglio di Facoltà non aveva comunicato al ricorrente le pretese opinioni eterodosse contestategli (peraltro rimaste del tutto ignote), né aveva valutato in quale misura esse si ripercuotessero sulla sua attività di insegnamento, privandolo così di ogni possibilità di dibattito in contraddittorio. Tali circostanze, inoltre, non hanno formato oggetto di esame neanche da parte dei giudici amministrativi in sede di sindacato giurisdizionale del provvedimento impugnato: il Tar e il Consiglio di Stato hanno infatti rifiutato di prendere in esame sia l'omessa indicazione dei punti di pretesa eterodossia sia il legame esistente tra le opinioni espresse e l'attività di insegnamento, sebbene una simile valutazione non implicasse alcun giudizio sulla compatibilità tra gli orientamenti del ricorrente e la dottrina cattolica.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha constatato la violazione dell'art. 10 della Convenzione, non potendo l'interesse dell'Università a dispensare un insegnamento ispirato alla dottrina cattolica estendersi fino al punto di intaccare la sostanza stessa delle garanzie procedurali riconosciute dalla medesima disposizione.

Infine, l'istante lamentava la violazione dell'articolo 6, par. 1, CEDU, invocato dal ricorrente sotto il profilo dell'equità del processo e del diritto di accesso ad un tribunale, sia in relazione alla omessa pronuncia da parte dei giudici nazionali sulla mancanza di motivazione del provvedimento impugnato sia in riferimento al mancato rispetto del principio del contraddittorio nel procedimento davanti al consiglio di facoltà. A tale riguardo la Corte ha constatato che la mancata pronuncia da parte dei giudici nazionali sulla legittimità della decisione del consiglio di facoltà ha di fatto costituito una limitazione del diritto del ricorrente di accedere ad un tribunale, ed ha pertanto dichiarato sussistente la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU.

Sono stati ritenuti assorbiti tutti gli altri motivi di ricorso relativi alla asserita violazione del diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione di cui all'art. 9 CEDU, del diritto ad un ricorso effettivo di cui all'art. 13 CEDU ed al divieto di discriminazioni fondate sulla religione di cui all'art. 14 CEDU.

La Corte ha in conclusione riconosciuto al ricorrente la somma di 10.000 euro a titolo di risarcimento per i danni morali.

## **5. Fallimento e procedure concorsuali**<sup>27</sup>

*Causa Moroni c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 10 marzo 2009 (ricorso n.40261/05)*

*Causa Cifra c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 10 marzo 2009 (ricorso n. 26735/05)*

*Causa D'Apolito c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 10 marzo 2009 (ricorso n. 33226/05)*

*Causa Fabiano c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 10 marzo 2009 (ricorso n. 40807/05)*

*Causa Furno c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 10 marzo 2009 (ricorso n. 40824/05)*

*Causa Maria Assunta Massimo c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 10 marzo 2009 (ricorso n. 11000/05)*

*Causa Puzella e Cosentino c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 10 marzo 2009 (ricorso n. 38264/05)*

*Causa Umberto e Pierpaolo Pedicini c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 10 marzo 2009 (ricorso n. 8681/05)*

---

<sup>27</sup> Le sentenze di seguito sintetizzate riguardano la materia delle limitazioni di libertà a carico del fallito e si riferiscono a fattispecie precedenti all'entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 di riforma delle procedure concorsuali.

*Causa Valentini c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 10 marzo 2009 (ricorso n. 40664/05)*

*Causa Di Pasquale c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 9 giugno 2009 (ricorso n. 27522/04)*

*Causa Giuseppe Scannella e altri c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 9 giugno 2009 (ricorso n. 33873/04)*

Constatano la violazione degli articoli 8 e 13 CEDU, relativi, rispettivamente, al diritto al rispetto della vita privata e familiare sotto il profilo della libertà di corrispondenza e al diritto ad un ricorso effettivo, con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.

*Causa Shaw c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 10 marzo 2009 (ricorso n. 981/04)*

*Causa Maria Vicari c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 26 maggio 2009 (ricorso n. 13606/04)*

*Causa Cavalleri c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 26 maggio 2009 (ricorso n. 30408/03)*

*Causa Colombi c. Italia – Sezione seconda – sentenza 26 maggio 2009 (ricorso n. 24824/03)*

*Causa Mur c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 26 maggio 2009 (ricorso n. 6480/03)*

*Causa Roccaro c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 23 giugno 2009 (ricorso n. 34562/04)*

*Causa Diurno c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 23 giugno 2009 (ricorso n. 37360/04)*

*Causa Carbè e altri c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 23 giugno 2009 (ricorso n. 13697/04)*

*Causa Vinci Mortillaro c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 23 giugno 2009 (ricorso n. 29070/04)*

Constatano la violazione degli articoli 8 e 13 CEDU, relativi, rispettivamente, al diritto al rispetto della vita privata e familiare sotto il profilo della libertà di corrispondenza e al diritto ad un ricorso effettivo, dell'articolo 6, par. 1 con riferimento al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, nonché degli articoli 1, Prot. n. 1 e 2, Prot. 4, relativamente alla protezione della proprietà ed alla libertà di circolazione in relazione alla procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.

**Fatto e diritto.** Le cause in titolo – ormai appartenenti al *genus* dei “*repetitive cases*”<sup>28</sup> – riguardano tutte la materia delle limitazioni di libertà a carico del fallito e si riferiscono a fattispecie antecedenti alla entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006, di riforma delle procedure concorsuali.

Gli articoli della Convenzione invocati nei ricorsi sono, principalmente, l'8 e il 13, relativi rispettivamente al rispetto della vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo, in riferimento alle limitazioni personali e patrimoniali derivanti dalla procedura fallimentare a carico dei ricorrenti a norma degli articoli 48, 42 e 39 del R.D. n. 267 del 16 marzo 1942. In alcuni atti introduttivi veniva altresì invocata la violazione degli articoli 10 (*libertà di espressione*), dell'art. 1 Prot. n. 1 (*protezione della proprietà*) e 2 Prot. n. 4 (*libertà di circolazione*), 3 Prot. n. 1 (*diritto a libere elezioni*), dell'art. 6 par. 1 (*diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata*) CEDU.

La Corte, ribadendo il proprio consolidato indirizzo giurisprudenziale, ha constatato in tutte le cause in titolo la violazione degli articoli 8 e 13 della Convenzione (fatta eccezione per la causa *Giuseppe Scannella e altri*, in cui è stata constatata la violazione del solo articolo 8), in riferimento alle incapacità derivanti dall'iscrizione del nome del fallito nel relativo registro ed alla impossibilità di poter usufruire di un ricorso effettivo. Sotto il primo profilo, la Corte ha confermato che una tale ingerenza nella vita privata non è necessaria in una società democratica: a tal proposito, viene richiamata dalla Corte la violazione dei limiti previsti dall'articolo 8 par. 2. Sotto il secondo aspetto, la Corte si è limitata ad affermare che il Governo non aveva fornito alcuna valida argomentazione tale da condurre ad una conclusione differente da quella consacrata nella causa *Bottaro c. Italia*.

Nelle cause *Shaw, Cavalleri, Colombi e Carbè*, la Corte ha, inoltre, dichiarato la violazione, degli articoli 1, Protocollo n. 1, e 2, Protocollo n. 4, relativi, rispettivamente alla protezione della proprietà e alla libertà di circolazione.

---

<sup>28</sup> Per un approfondimento della giurisprudenza della Corte EDU in materia di fallimento e procedure concorsuali, si rinvia ai *Quaderni* nn. 3 e 4.

Infine, nelle cause *Shaw, Maria Vicari, Cavalleri, Colombi, Mur, Roccaro, Diurno, Carbè ed altri, Vinci Mortillaro*, i giudici di Strasburgo hanno accolto il motivo di ricorso relativo all'eccessiva durata del processo, constatando la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU.

## **6. Ragionevole durata del processo ed equa riparazione**

***Causa Simaldone c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 31 marzo 2009 (ricorso n. 22644/03)***

Constata la violazione degli artt. 6, par. 1, e 1 Prot. n. 1 CEDU, relativi rispettivamente al diritto ad un processo equo sotto il profilo della ragionevole durata ed alla protezione della proprietà in riferimento al ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione *ex lege* n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva.

Non sussiste violazione dell'art. 13, relativo al diritto ad un ricorso effettivo, in quanto l'equa riparazione prevista dalla legge n. 89 del 2001, sebbene presenti dei problemi di funzionamento a causa dei ritardi nell'erogazione dei pagamenti, non costituisce al momento un rimedio strutturalmente non effettivo.

**Fatto.** La vicenda trae origine da un ricorso promosso nel 1992 davanti al Tar Campania dal sig. Simaldone nei confronti dell'U.S.L. di cui era dipendente, al fine di ottenere il rimborso del costo dei propri pasti giornalieri. Successivamente, pendente ancora il suddetto giudizio, nell'aprile del 2002 il ricorrente ha promosso ricorso *ex lege* n. 89 del 2001 davanti alla competente Corte d'appello, la quale, accertata la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ha concesso al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno morale, la somma di 700,00 euro, oltre all'importo di 1.000,00 euro per spese di procedura. Tuttavia, soltanto nell'aprile del 2004 tali somme sono state versate al ricorrente.

Il sig. Simaldone ha quindi proposto ricorso alla Corte EDU invocando la violazione dell'art. 6, par. 1 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche per il ritardo con il quale è stata versata la somma a titolo di riparazione.

**Diritto.** La Corte ha preliminarmente respinto l'eccezione del Governo relativa alla mancanza del requisito di "vittima" in capo al ricorrente, per aver questi ottenuto dalla Corte d'appello di Roma la constatazione della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo ed aver ricevuto il relativo indennizzo. Sul punto, è

stato richiamato il consolidato orientamento della Corte, in base al quale una decisione o una misura favorevole al ricorrente è sufficiente a privarlo della qualità di “vittima” solo se le autorità nazionali abbiano riconosciuto, esplicitamente o sostanzialmente, e poi riparato, la violazione di un diritto protetto dalla Convenzione. Appartiene alla Corte verificare se vi è stata tale constatazione di violazione da parte delle autorità nazionali e se la riparazione sia stata adeguata e sufficiente. Effettuate tali valutazioni, i giudici di Strasburgo hanno sì verificato il riconoscimento della violazione da parte delle autorità nazionali, ma non hanno ritenuto adeguato l’indennizzo concesso al ricorrente *ex lege* Pinto, che rappresentava circa il 7,8% dell’importo che generalmente sarebbe stato accordato dalla Corte EDU.

Nel merito, la Corte ha constatato la violazione del diritto ad un processo equo consacrato nell’art. 6, par. 1 CEDU, sia in riferimento alla durata del giudizio davanti al Tar, protrattosi per dieci anni e tre mesi, sia del procedimento *ex lege* Pinto, conclusosi dopo undici mesi.

Relativamente alla doglianza riferita al ritardo maturato dalle autorità per l’erogazione dell’indennizzo, la Corte ha ricordato che, conformemente alla sua consolidata giurisprudenza in materia (*Cocchiarella c. Italia*, par. 89 ), sebbene sia ammissibile che un’amministrazione possa avere bisogno di un certo lasso di tempo per procedere ad un pagamento, tuttavia esso non dovrebbe superare generalmente i sei mesi a decorrere dal momento in cui la decisione diventa esecutiva, trattandosi di un procedimento volto a sanare le conseguenze pregiudizievoli derivanti proprio dalla durata eccessiva dei processi. Inoltre, ha osservato la Corte, non si potrebbe addurre a giustificazione del ritardo nell’adempimento della suddetta obbligazione la mancanza di fondi (in tal senso, *Cocchiarella c. Italia*, par. 90; *Bourdov c. Russia*, par. 35). Nel caso di specie, è stato rilevato che il pagamento della somma concessa al termine della procedura di cui alla legge Pinto è stata versata ben dodici mesi dopo il deposito in cancelleria della decisione della Corte d’appello. Sono state quindi respinte le eccezioni del Governo, il quale aveva sostenuto che il suddetto termine di sei mesi avrebbe dovuto essere calcolato a partire dal momento in cui la decisione della competente Corte d’appello viene comunicata dalla cancelleria ai sensi dell’art. 136 c.p.c. o dalla notificazione all’amministrazione da parte del ricorrente ai termini degli articoli 137, 475 e 479 dello stesso codice. Sul punto la Corte ha evidenziato che, nel caso di specie, un diverso calcolo dei sei mesi era del tutto irrilevante, essendo stato ampiamente superato il termine di cui sopra, e che comunque non si sarebbero potute far ricadere sul ricorrente le conseguenze derivanti dalla tardiva comunicazione da parte della cancelleria. Quanto alla decisione, la Corte ha infine ricordato che essa è immediatamente esecutiva e che l’eventuale notificazione a

cura del ricorrente è necessaria unicamente al fine di iniziare il procedimento di esecuzione forzata.

I giudici di Strasburgo hanno quindi concluso che le autorità italiane, astenendosi per dodici mesi dal prendere le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Corte d'appello, hanno privato le disposizioni dell'art. 6 par. 1 della Convenzione di ogni effetto utile. Alla luce di tali considerazioni la Corte ha dichiarato la violazione dell'art. 6 par. 1, sotto il profilo del diritto all'esecuzione delle decisioni giudiziarie.

La Corte, infine, aderendo alle conclusioni cui era giunta con le sentenze *Shmalko c. Ucraina* (n. 60750/00, par. 56, 20 luglio 2004) e *Lupacescu ed altri c. Moldavia*, numeri 3417/02, 5994/02, 28365/02, 5742/03, 8693/03, 31976/03, 13681/03, e 32759/03, par. 23, 21 marzo 2006) ha altresì constatato la violazione dell'art. 1, Prot. n. 1, CEDU, in quanto il ritardo con il quale è stata data esecuzione alla decisione della Corte d'appello ha costituito per il ricorrente una frustrazione ulteriore, derivante dalla difficoltà di ottenere il versamento dell'indennizzo. Contrariamente a quanto eccepito dal Governo, tale ritardo non sarebbe stato compensato dagli interessi moratori versati al ricorrente (peraltro ammontanti a soli 23 euro), tenuto conto sia della natura di mezzo di ricorso interno della procedura di cui alla legge Pinto, sia del fatto che il ricorrente non era tenuto ad iniziare un procedimento di esecuzione forzata.

Relativamente alla asserita violazione del diritto ad un ricorso effettivo di cui all'art. 13 CEDU, la Corte, premettendo che già in altre occasioni aveva constatato come la legge Pinto offrisse un valido strumento di riparazione per l'eccessiva durata del procedimento, ha affermato che, nel caso in esame, non vi era stata alcuna violazione, poiché la misura dell'indennizzo concesso non costituisce un elemento che incide significativamente sul carattere "effettivo" del ricorso offerto dalla medesima legge. Tuttavia, la Corte ha ritenuto opportuno richiamare l'attenzione del Governo italiano sul problema dei ritardi nel pagamento degli indennizzi e sulla necessità che le autorità nazionali si dotino dei mezzi adeguati e sufficienti per garantire il rispetto degli obblighi che per essi discendono dall'adesione alla Convenzione, nonché per evitare che l'attività della Corte venga ad essere paralizzata dal gran numero di cause ripetitive riguardanti le indennità accordate nell'ambito dei procedimenti *ex lege* Pinto e/o dal ritardo nel pagamento delle somme in questione.

In sede di equa soddisfazione ai sensi dell'art. 41 CEDU, la Corte ha concesso al ricorrente la somma di 3.950,00 euro, oltre a quella di 1.000,00 euro per le spese di procedura.

***Causa Luigi Serino n. 2 c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 27 gennaio 2009 (ricorso n. 680/03)***

***Causa Miccichè e Guerrera c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 8 dicembre 2009 (ricorso n. 28987/04)***

Constatano la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento *ex lege* n. 89 del 2001, qualora la misura dell'equa riparazione concessa sia insufficiente; sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione *ex lege* n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita.

Il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione *ex lege* n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine può determinare una frustrazione suscettibile di dare luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.

***Fatto e diritto.*** Ricorsi proposti per violazione dell'art. 6, par. 1, (*diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata*), nonché limitatamente alla causa *Micchichè e Guerrera*, anche dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU (*protezione della proprietà*), in relazione ai tempi di svolgimento di processi nazionali.

In sede nazionale i ricorrenti avevano adito le competenti Corti d'appello, ai sensi della legge n. 89 del 2001, per ottenere equa riparazione per l'eccessiva durata del processo. Accertata l'eccessiva durata del procedimento, tali corti avevano concesso ai ricorrenti una riparazione.

La durata di ciascun processo nazionale e l'importo dell'equa riparazione concessa ai sensi della legge n. 89 del 2001 risulta dalla seguente tabella:

<b><i>RICORRENTE</i></b>	<b><i>GRADI DI GIUDIZIO</i></b>	<b><i>DURATA</i></b>	<b><i>IMPORTO CONCESSO EX LEGGE N. 89 DEL 2001 (in €)</i></b>
Luigi Serino n. 2	uno	10 anni e 2 mesi	2.000,00
Micchichè e Guerrera	uno	12 anni e 4 mesi	3.000,00

I ricorrenti avevano quindi adito la Corte europea per l'insufficienza o la mancata concessione dell'equa riparazione, lamentando altresì il ritardo dello Stato italiano nell'erogazione dell'indennizzo.

In via preliminare, la Corte EDU, richiamando le conclusioni espresse nella sentenza *Cocchiarella c. Italia*, ha affermato che i ricorrenti, stante l'insufficienza



della riparazione ottenuta in sede nazionale, potevano essere considerati vittima ai sensi dell'art. 34 CEDU.

Nel merito, la Corte ha accertato l'eccessiva durata dei procedimenti e ha quindi dichiarato la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU. Limitatamente alla causa *Miccichè e Guerrera*, ha respinto il motivo di ricorso riferito all'art. 1, Prot. n. 1, perché tardivo.

In sede di equa soddisfazione ai sensi dell'art. 41 CEDU, la Corte, nella causa *Miccichè e Guerrera*, ha ritenuto manifestamente irragionevole la riparazione attribuita a livello nazionale ed ha concesso a ciascun ricorrente la somma di 5.100,00 euro e di 3.000,00 euro per le spese di procedura, oltre alla somma di 1.700,00 concessa a titolo di "frustrazione" supplementare per il ritardo con il quale è stata versata dallo Stato italiano l'indennizzo stabilito dalla competente Corte d'appello. Invece, nella causa *Luigi Serino n. 2* la Corte, pur avendo constatato la violazione dell'art. 6 CEDU, non ha concesso alcuna somma a titolo di riparazione del danno morale subito, stante la tardività della domanda di equa riparazione.

## **7. Diritto ad un processo equo**

### ***Causa Cimolino c. Italia – Sezione Seconda – sentenza 22 settembre 2009 (ricorso n. 12532/05)***

Nel caso di specie, la Corte ha dichiarato non sussistente la violazione dell'art. 6 par. 1 CEDU, relativo al diritto ad un processo equo sotto il profilo del rispetto del principio del contraddittorio, in quanto la Corte di cassazione non ha fondato la propria decisione unicamente sulla base dell'eccezione preliminare sollevata d'ufficio, avendo altresì esaminato e respinto nel merito i motivi a sostegno del ricorso.

**Fatto.** Il ricorso in oggetto prende le mosse da un giudizio avente ad oggetto il mancato pagamento di una parcella professionale da parte del comune di Cambiagio ad un avvocato, esperto in materia di lavori pubblici, per l'attività di consulenza resa relativamente ai rapporti tra l'amministrazione comunale ed alcune imprese di costruzione. Esauriti tutti i gradi di giudizio, il sig. Cimolino ha proposto ricorso davanti alla Corte EDU, deducendo la violazione dell'art. 6 par. 1 CEDU, relativo al diritto ad un processo equo, relativamente al giudizio svoltosi dinnanzi alla Corte di cassazione, nel corso del quale non sarebbe stato rispettato il principio del contraddittorio. Il ricorrente, infatti, lamentava che il proprio ricorso sarebbe stato deciso sulla base di una questione di diritto – avente ad oggetto la validità del

proprio contratto di lavoro con l'amministrazione comunale – sollevata d'ufficio dalla Suprema Corte e mai sottoposta al contraddittorio delle parti. Inoltre tale questione, a detta del ricorrente, aveva ormai acquisito l'autorità di cosa giudicata, non essendo mai stata sollevata nel corso dei precedenti gradi di giudizio.

**Diritto.** La Corte ha preliminarmente ricordato che la nozione di “processo equo” comprende il diritto al contraddittorio, ossia il diritto delle parti in causa di far conoscere gli elementi necessari al successo delle loro pretese, ma anche di prendere cognizione di ogni documento o eccezione sollevata nonché di discuterne in giudizio (in tal senso, *Vermeulen c. Belgio*, sentenza del 20 febbraio 1996, par. 33; *Nideröst-Huber c. Svizzera*, sentenza del 18 febbraio 1997, par. 24). Questo principio vale non solo per le eccezioni e i documenti presentati dalle parti, ma anche da un magistrato indipendente come il commissario del Governo (*Kress c. Francia* [GC], n. 39594/98,; *APBP c. Francia*, no 38436/97, 21 marzo 2002) da un'amministrazione (sentenza *Krčmář ed altri c. Repubblica Ceca*, n. 35376/97, par. 39, 3 marzo 2000) o dal giudice adito (*Nideröst-Huber*, cit.). Il giudice stesso, infatti, deve rispettare il principio del contraddittorio, in particolare quando respinge un ricorso o decide in merito a una controversia sulla base di un'eccezione sollevata d'ufficio o di una riqualificazione giuridica dei fatti operata sempre d'ufficio (*Skondrianos c. Grecia*, nn. 63000/00, 74291/01 e 74292/01, par. 29-30, 18 dicembre 2003; *Clinica delle Acacie ed altri c. Francia*, nn. 65399/01, 65406/01, 65405/01 e 65407/01, par. 38, 13 ottobre 2005; *Prikyan ed Angelova c. Bulgaria*, n. 44624/98, par. 42, 16 febbraio 2006; *Drassich c. Italia*, n. 25575/04, par.31 e 32, 11 dicembre 2007).

Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che la Cassazione ha fatto legittimamente uso del suo potere di decidere la causa sulla base di una questione sollevata d'ufficio. Quanto al rispetto del principio del contraddittorio, i giudici di Strasburgo hanno affermato che la Corte di cassazione non ha deciso la causa unicamente sulla base della eccezione preliminare sollevata d'ufficio. Infatti, sebbene la stessa Cassazione avesse rilevato che la nullità del contratto di lavoro era di per sé sufficiente a fondare la decisione di annullamento, l'alta giurisdizione ha comunque esaminato e respinto nel merito tutti i motivi di ricorso del ricorrente.

Per tali motivi, la Corte ha ritenuto non sussistente la lamentata violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU.

***V. SENTENZE IN MATERIA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO***



## 1. **Giurisdizione (autodichia parlamentare)**

**Causa Savino e altri c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 28 aprile 2009 (ricorsi nn. 17214/05 20329/05 42113/04)**

Con riferimento alla conoscibilità dei regolamenti camerale, dichiara non sussistente la violazione dell'art. 6 della Convenzione, giacché i regolamenti parlamentari sono in definitiva sufficientemente conoscibili, quantomeno da chi si rapporta direttamente con le Camere come i loro dipendenti o aspiranti tali.

In relazione alla configurazione del sistema di giustizia interna della Camera dei deputati (c.d. autodichia) vigente al momento del ricorso, ed in particolare alla composizione degli organi giurisdizionali interni, constatata la violazione dell'art. 6 della Convenzione, limitatamente al solo organo d'appello (la Sezione giurisdizionale dell'Ufficio di Presidenza).

**Fatto.** La causa prende le mosse da distinti ricorsi promossi da due dipendenti della Camera dei deputati, sig.ri Savino e Persichetti, e da un gruppo di concorrenti esclusi da una procedura concorsuale (sig.ri Borgo ed altri), davanti agli organi di tutela giurisdizionale della Camera dei deputati.

I primi avevano impugnato davanti alla Commissione giurisdizionale per il personale il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione maturato sulla loro istanza diretta ad ottenere il pagamento degli «incentivi di progettazione» previsti dall'articolo 18 della legge n. 109 del 1994, nonché il pagamento dell'assicurazione professionale pure previsto dalla normativa statale e, limitatamente al ricorso del sig. Savino, il riconoscimento formale della qualifica di direttore dei lavori, in relazione ad alcune opere realizzate presso la Camera.

Gli altri ricorrenti, candidati esclusi dalla prova orale del concorso pubblico per esami, bandito dall'Amministrazione della Camera dei deputati nel 2000 per l'assunzione di centotrenta «commessi parlamentari», avevano impugnato tale esclusione davanti alla Commissione giurisdizionale per il personale della Camera dei deputati, chiedendo, in via cautelare, la sospensione degli effetti del provvedimento di esclusione e quindi l'ammissione con riserva alle successive fasi concorsuali; nel merito, l'annullamento definitivo della valutazione negativa effettuata dalla Commissione di concorso e la statuizione dell'obbligo di ricorreggere gli elaborati in modo che fossero estrinsecate in maniera esplicita e puntuale le ragioni del giudizio assegnato.

In primo grado i suddetti ricorsi vennero accolti: in particolare, la Commissione giurisdizionale accolse parzialmente i ricorsi presentati dai sig.ri Savino e

Persichetti, disponendo il pagamento degli incentivi di progettazione. Quanto ai ricorsi presentati dai candidati esclusi alle prove orali del concorso per commesso parlamentare, la medesima Commissione giurisdizionale ordinò la riammissione con riserva dei ricorrenti alle prove orali nonché la ricorrezione degli elaborati in modo che fosse maggiormente trasparente l'*iter* logico-giuridico del nuovo giudizio compiuto dal Seggio di concorso.

Tali pronunce vennero però sovvertite in secondo grado davanti all'organo d'appello di tutela giurisdizionale interna. Infatti, la Sezione giurisdizionale accolse i ricorsi proposti dall'Amministrazione della Camera e annullò per l'effetto le impuginate sentenze della Commissione giurisdizionale di primo grado.

I ricorrenti Borgo ed altri impugnarono le citate sentenze della Sezione giurisdizionale innanzi alla Corte di cassazione chiedendo che – previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del regolamento della Camera – venisse dichiarato il difetto di giurisdizione dell'organo che aveva pronunciato la sentenza impugnata e la rimessione della causa al giudice competente; o, in subordine, che la decisione censurata venisse cassata per violazione di legge e per omessa e contraddittoria motivazione e la causa fosse decisa nel merito.

Con sentenza n. 11019 del 2004, le Sezioni unite civili della Corte di cassazione dichiararono inammissibili i ricorsi per difetto di giurisdizione del giudice comune e confermarono la piena validità del sistema dell'autodichia della Camera dei deputati.

I ricorrenti sopra citati hanno quindi proposto ricorso alla Corte europea di Strasburgo al fine di far accertare la violazione da parte dello Stato italiano, e per esso della Camera dei deputati, dell'art. 6, comma 1, della Convenzione dei diritti del 1950, che prevede il diritto a un equo processo a opera di un giudice terzo e imparziale stabilito per legge. In particolare, essi contestavano che gli organi di tutela giurisdizionale interna (Commissione per il personale e Sezione giurisdizionale dell'Ufficio di Presidenza, che si erano pronunciati sulle loro doglianze) potessero essere considerati alla stregua di 'giudici stabiliti per legge', giacché le fonti giuridiche che li prevedono non sono leggi statali ma regolamenti interni a un ramo del Parlamento. In secondo luogo, lamentavano la scarsa conoscibilità di tali fonti, non pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica, nonché la non imparzialità degli organi decidenti le controversie, trattandosi di organi costituiti da parlamentari. Peraltro, l'organismo d'appello sarebbe stato identificabile con quello titolare dei poteri normativi e amministrativi della Camera.

**Diritto.** La Corte, dopo aver respinto l'eccezione del Governo relativa alla non applicabilità al caso di specie dell'art. 6 CEDU – avendo ritenuto che nei casi di specie non fosse in gioco l'esercizio della pubblica amministrazione o uno speciale legame fiduciario tra lo Stato e i ricorrenti tale da giustificare la loro esclusione dai diritti garantiti dalla Convenzione – ha esaminato le doglianze di merito dei ricorsi riuniti.

I ricorrenti, con il primo motivo di ricorso, lamentavano che gli organi giudicanti interni non fossero “costituiti dalla legge” ma previsti da un regolamento interno alla Camera e quindi non potessero rivestire i caratteri di una giurisdizione preconstituita in senso proprio (e ciò in violazione dell'art. 6 della Convenzione). Su questo punto, la Corte ha rammentato che nella sua giurisprudenza la nozione di legge non è intesa in senso meramente formale ma in senso sostanziale. È legge in senso sostanziale quella fonte giuridica che sia sottratta alla mutevole discrezionalità del potere esecutivo e che sia ragionevolmente conoscibile e prevedibile dai consociati.

Da questo punto di vista, la Corte non ha condiviso gli argomenti dei ricorrenti, affermando invece che il combinato disposto del Regolamento generale della Camera (art. 12) e del regolamento sulla tutela giurisdizionale del personale (un regolamento c.d. minore) fossero in senso sostanziale assimilabili a una legge.

Quanto al requisito della “accessibilità” del Regolamento sulla tutela giurisdizionale, la Corte ha ritenuto che la mancata pubblicazione di tale testo normativo sulla Gazzetta ufficiale non inficasse in sé l'accessibilità del regolamento, a condizione che gli interessati potessero agevolmente consultarlo. Alla luce della materia disciplinata da tale regolamento, ossia la regolamentazione delle procedure giudiziarie interne della Camera dei deputati, la sua pubblicazione in una gazzetta a diffusione interna è sufficiente, secondo la Corte, a soddisfare il criterio di accessibilità previsto dalla Convenzione. Del resto, i ricorrenti non avevano denunciato di aver riscontrato difficoltà nella ricerca del testo in questione. Infine, la Corte ha osservato che le disposizioni rilevanti erano redatte in termini sufficientemente chiari da consentire ad ogni avente diritto di conoscere le regole disciplinanti la procedura dinanzi alla Commissione ed alla Sezione.

Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentavano che gli organi giudicanti interni non fossero veri giudici, poiché costituiti da deputati (vale a dire da soggetti appartenenti allo stesso organo dei cui atti o comportamenti i ricorrenti si dolevano) e poiché in ultima analisi non indipendenti giacché – limitatamente alla competenza d'appello – costituiti dalle stesse persone in possesso del potere normativo e amministrativo interno all'ordinamento parlamentare (e ciò ancora in violazione dell'art. 6 della Convenzione).

Sotto questo profilo, la Corte ha condiviso solo in parte gli argomenti dei ricorrenti.

Essa infatti ha affermato che l'indipendenza del giudice costituisce requisito per la cui sussistenza l'art. 6 non richiede necessariamente l'incardinamento in un diverso ordine, purché i giudici siano totalmente indipendenti dal potere esecutivo e da entrambe le parti del giudizio. Quanto poi al requisito dell'imparzialità, la Corte ha affermato che questa sussiste quando manchi un pregiudizio e comunque non vi siano legittimi sospetti che i singoli componenti il collegio giudicante agiranno per partito preso.

Date queste premesse – ed escluso ogni rilievo sull'imparzialità soggettiva, che i ricorrenti non avevano invocato – la Corte ha sottolineato che il meccanismo del sorteggio dei membri e della loro incompatibilità con la funzione di membro dell'Ufficio di Presidenza (*id est* l'organo di vertice amministrativo della Camera) valevoli per gli organi di primo grado fossero elementi sufficienti per ritenere tali organi alla stregua di giudici indipendenti per gli affari loro devoluti dal regolamento interno.

Quanto invece all'organo d'appello (ossia la Sezione giurisdizionale dell'Ufficio di Presidenza) la Corte ha rilevato la mancanza dell'elemento dell'indipendenza, giacché l'organo titolato a esprimere in via definitiva la volontà normativo-amministrativa interna alla Camera era il medesimo che giudicava sulle controversie che insorgono sulle materie gestite dall'Ufficio di Presidenza. Da questo punto di vista, lo SGUP – ad avviso della Corte - non poteva essere considerato un organo giudicante indipendente. A tale riguardo la Corte ha affermato che il semplice fatto che i membri dei due organi giurisdizionali della Camera dei deputati fossero scelti tra i deputati membri della Camera non poteva di per sé far sorgere dubbi in merito all'indipendenza di tali giurisdizioni.

Tuttavia, è stato rilevato che la Sezione, organo d'appello che delibera in modo definitivo, era interamente costituita da membri dell'Ufficio di Presidenza, ossia dall'organo della Camera dei deputati competente per regolare le principali questioni amministrative della Camera, ivi comprese quelle riguardanti la compatibilità e l'organizzazione dei concorsi per il reclutamento del personale. In particolare, ha osservato la Corte che il protocollo aggiuntivo al regolamento di contabilità della Camera dei deputati nonché il regolamento dei concorsi, entrambi oggetto dei rispettivi ricorsi dei ricorrenti, fossero atti adottati dall'Ufficio di Presidenza nel quadro delle sue competenze normative. Inoltre, la Camera dei deputati è rappresentata dinanzi alla Sezione dal Segretario generale, anch'egli nominato dall'Ufficio di Presidenza.

La Corte pertanto non ha ravvisato la violazione dell'art. 6 della Convenzione né in relazione alla base giuridica della previsione degli organi dell'autodichia né in relazione alla composizione di tali organi in primo grado, bensì con riferimento al solo organo d'appello.



Per questo motivo, ha assegnato ai ricorrenti la somma complessiva di 10.000,00 euro ciascuno (comprensiva di spese).

## **2. Espropriazioni**

### ***Causa Sotira c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 8 gennaio 2009 (ricorso n 16508/05)***

Constata la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché l'occupazione acquisitiva (avvenuta nel caso concreto) si pone in contrasto con il principio di legalità, in quanto non assicura un sufficiente grado di certezza giuridica.

**Fatto.** La causa in titolo si inserisce nel quadro dei numerosi precedenti della Corte EDU in materia di espropriazione indiretta. Nel caso di specie, con deliberazione del 5 dicembre 1979 il comune di Roccella Ionica (RC) aveva autorizzato il progetto di costruzione di una strada sul terreno di proprietà del Sotira. Il sindaco, con atto del 2 maggio 1980, aveva ordinato l'occupazione d'urgenza di una parte del terreno (circa 730 mq), in vista dell'espropriazione. L'occupazione materiale era stata concretamente effettuata il 30 maggio 1980.

A seguito di azione civile per il risarcimento del danno, intentata dal Sotira, il tribunale di Locri, con sentenza del 27 marzo 1992, aveva condannato il comune a versare al ricorrente una somma corrispondente al valore venale del terreno nel 1989, più rivalutazione (40 mila euro circa) e interessi a titolo di compensazione.

In appello, con sentenza del 14 luglio 2003, ritenuto che l'occupazione del terreno inizialmente autorizzata fosse divenuta illegale a far data dal 1985 e che l'effetto traslativo della proprietà si fosse avuto secondo il principio dell'occupazione acquisitiva, il comune veniva condannato a versare al ricorrente una somma a titolo di danno, calcolata ai sensi della legge n. 622 del 1996 (12 mila euro circa più rivalutazione e interessi).

Il Sotira proponeva quindi ricorso alla Corte EDU invocando la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 (*protezione della proprietà*) e dell'art. 6, par. 1, della CEDU (*diritto a un equo processo*).

**Diritto.** La Corte dopo aver richiamato la propria giurisprudenza in materia di espropriazione indiretta (tra cui i precedenti *Belvedere Alberghiera c. Italia* e

*Carbonara e Ventura c. Italia* del 2003 e *Scordino n. 3* del 2005) ha ribadito che l'istituto in parola si pone in contrasto con il principio di legalità, in quanto non assicura un sufficiente grado di certezza giuridica. Infatti, in assenza di un formale atto espropriativo è la sentenza del giudice che accerta in maniera definitiva il trasferimento della proprietà del terreno in capo alla pubblica amministrazione.

La Corte ha osservato che la determinazione dell'indennizzo sulla base della legge n. 622 del 1996 aveva avuto l'effetto di privare il ricorrente di un completo ristoro a fronte del pregiudizio subito. I giudici di Strasburgo hanno quindi dichiarato che la situazione denunciata dal ricorrente configura una violazione dell'art. 1 Protocollo n. 1, ritenendo tuttavia di non dover procedere separatamente in riferimento alla lamentata violazione dell'art. 6, comma 1, CEDU. Tuttavia, la Corte ha ritenuto di non potersi pronunciare sull'equo indennizzo, giacché la relativa domanda era tardiva.

***Causa Pierotti c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 20 gennaio 2009 (ricorso n. 15581/05)***

***Causa Vessichelli c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 9 giugno 2009 (ricorso n. 29290/02)***

***Causa Ricci e altri c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 6 ottobre 2009 (ricorso n. 42021/02)***

***Causa Gennari c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 8 dicembre 2009 (ricorso n. 32550/03)***

Constatano la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché nei casi di espropriazione per pubblica utilità solo il perseguimento di uno scopo legittimo può giustificare un'indennità notevolmente inferiore al valore venale del bene.

***Causa Mandola c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 30 giugno 2009 (ricorso n. 38596/02)***

***Causa Perinati c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 6 ottobre 2009 (ricorso n. 8073/05)***

***Causa Vacca c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 8 dicembre 2009 (ricorso n. 8061/05)***

Constatano la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché nei casi di espropriazione per pubblica utilità solo il perseguimento di uno scopo legittimo può giustificare un'indennità notevolmente inferiore al valore venale del bene.

Constatano altresì la violazione dell'art. 6 par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo, sotto il profilo della iniquità della procedura per mancanza di un interesse generale tale da giustificare la retroattività della legge contenente i nuovi criteri di calcolo dell'indennizzo.

**Fatto e diritto.** Le sentenze in titolo prendono le mosse da casi di espropriazione per pubblica utilità. I ricorrenti, invocando l'art. 1, Prot. n. 1 CEDU relativo alla protezione della proprietà, assumevano di aver subito una violazione sproporzionata al proprio diritto al rispetto dei beni, lamentando l'inadeguatezza della indennità di espropriazione calcolata in base alla legge n. 359 del 1992. Alcuni ricorsi recano anche il motivo di cui all'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un processo equo, ravvisando nell'applicazione retroattiva dell'art. 5-*bis* della legge n. 359 del 1992 un'ingerenza contraria al diritto ad un processo equo tutelato dalla Convenzione.

La Corte, richiamando i propri precedenti in materia, ha riconosciuto che l'indennità di esproprio accordata ai ricorrenti non era adeguata, visto il suo scarso importo e la mancanza di ragioni di utilità pubblica che potessero legittimare un'indennità così inferiore al valore venale del bene. Alla luce di tali considerazioni, avendo i ricorrenti sopportato un carico sproporzionato ed eccessivo non giustificabile da uno specifico interesse generale legittimo perseguito dalle autorità, la Corte ha dichiarato la violazione dell'art. 1, Prot. n. 1, CEDU.

Nelle cause *Mandola, Perinati e Vacca*, i ricorrenti, invocando l'art. 6, par. 1, relativo al diritto ad un equo processo, contestavano altresì l'ingerenza del potere legislativo nel funzionamento del potere giudiziario in ragione dell'adozione e dell'applicazione nei loro confronti dell'art. 5-*bis* della legge n. 359 del 1992.

Sul punto, la Corte, nel constatare che il Governo non aveva fornito alcuna valida argomentazione tale da condurre a conclusioni differenti da quelle consacrate nelle numerose pronunce rese dalla Corte sull'argomento<sup>29</sup>, ha dichiarato sussistente la violazione dell'art. 6, comma 1, CEDU.

***Causa Guiso-Gallisay – Grande Chambre – sentenza 22 dicembre 2009 (ricorso n. 58858/00)***

Confermato il *revirement* della giurisprudenza inaugurato dalla sentenza del 21 ottobre 2008, con la quale la Corte aveva modificato il proprio orientamento in tema di calcolo del

---

<sup>29</sup> Per un approfondimento della giurisprudenza della Corte EDU in materia di espropriazioni e calcolo dell'indennità di esproprio, si rinvia ai *Quaderni* nn. 3 e 5.

risarcimento dei danni da espropriazione indiretta finora seguito (consistente nel riconoscere alle vittime una somma pari al valore attuale del fondo espropriato aumentata del plusvalore apportato dalla costruzione delle opere), affermando che, al fine di valutare il pregiudizio subito, occorre prendere in considerazione la data a partire dalla quale gli interessati hanno avuto la certezza giuridica di aver perso i loro diritti di proprietà sul bene espropriato.

**Fatto.** All'origine della controversia è un ricorso presentato contro lo Stato italiano da tre cittadini, i quali lamentavano la lesione del loro diritto di proprietà e pertanto una violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1. Agendo per l'equo indennizzo di cui all'articolo 41 della Convenzione i ricorrenti, i quali avevano subito dalla pubblica Amministrazione un'espropriazione attraverso la procedura dell'occupazione acquisitiva, richiedevano una somma pari al valore dei terreni acquisiti dalla P.A. aumentata del valore degli immobili costruiti sul loro terreno, una somma a titolo di rimborso della tassa che era inizialmente imposta alle somme riconosciute dal tribunale, nonché un'indennità per il danno morale. Infine rivendicavano il rimborso delle spese di giustizia dinanzi le giurisdizioni nazionali e delle spese sostenute dinanzi alla Corte europea.

Il 21 ottobre 2008, la Corte EDU ha adottato una sentenza non favorevole a tali richieste. I ricorrenti hanno successivamente interposto richiesta di assegnazione alla Grande Camera per un nuovo giudizio.

**Diritto.** La *Grande Chambre* nella sentenza in esame, in accoglimento delle tesi del Governo italiano, ha confermato il mutamento di giurisprudenza operato dalla seconda sezione della Camera con la citata sentenza del 21 ottobre 2008, in materia di equa riparazione per privazione arbitraria (ovvero senza titolo legittimante) della proprietà di beni di un privato da parte di una pubblica amministrazione.

Il Governo, in tale sede, aveva contestato la distinzione fatta dalla Corte in precedenti decisioni tra espropriazione legale e “*confisca illegale*”, così come le conseguenze che essa ne aveva tratto ai fini della valutazione del danno patrimoniale. A parere della difesa erariale, l'articolo 1 Protocollo 1 non stabilirebbe alcuna gerarchia tra i differenti tipi di trasgressione e non autorizzerebbe, dunque, la concessione di una soddisfazione equa superiore in funzione della “*illegalità*” dell'ingerenza.

Il Governo aveva, inoltre, sostenuto come in applicazione della giurisprudenza *Papamichalopoulos*, il valore reale del bene controverso non fosse il risultato dell'attualizzazione del suo valore iniziale secondo le percentuali di deprezzamento della moneta, ma dell'applicazione di criteri soggettivi non prevedibili, incerti e aleatori. L'attualizzazione ignorerebbe il principio che vuole che un'indennità si

calcoli rispetto al valore del bene in data dell'avvenimento controverso e che le vicissitudini negative o positive non potrebbero giocare alcun ruolo. Procedendo in tal modo, infatti, secondo la difesa erariale, il proprietario otterrebbe gratuitamente il valore positivo di un investimento che lo Stato ha realizzato e pagato al suo posto.

La Corte EDU era dunque chiamata a vagliare nuovamente la delicata questione del calcolo del *quantum* dell'indennizzo equo da concedersi ai ricorrenti ove quello della pubblica Amministrazione sia considerato insufficiente.

La sentenza, destinata a diventare precedente di notevole peso, assume importanza perché, in materia di espropriazione, la Corte modifica il proprio orientamento in tema di criteri di calcolo dell'equo indennizzo successivo all'accertamento della violazione dell'art. 1, affermando che il criterio di calcolo fino a quel momento seguito poteva comportare delle disparità di trattamento tra i ricorrenti in relazione alla natura dell'opera realizzata dalla pubblica Amministrazione.

La Corte aveva adottato, fino a questo momento, ai fini della determinazione della indennità da riconoscere ai ricorrenti, il criterio della compensazione delle perdite subite non coperte dalla corresponsione di una somma corrispondente al valore di mercato dei beni ed al non godimento del bene in oggetto, quantificando automaticamente tali perdite in maniera corrispondente all'effettivo valore delle opere realizzate dallo Stato, cui sarebbe andato aggiunto il valore attualizzato dei terreni.

Con la sentenza *de qua* la Corte opera il tanto auspicato *revirement*, riconoscendo che la giurisprudenza *Papamichalopoulos* è fonte di numerose anomalie e che, dunque, nell'ipotesi di occupazione acquisitiva, il risarcimento deve essere pari al valore del bene al momento della procedura interna, attualizzato con la corresponsione degli interessi semplici applicati sul capitale.

La Corte EDU motiva tale *revirement* della propria giurisprudenza con diverse argomentazioni, legate alla considerazione che l'applicazione della precedente giurisprudenza ai casi di espropriazione indiretta potrebbe comportare delle anomalie.

In primo luogo sottolinea la diversità della situazione sottostante al caso *Papamichalopoulos c. Grecia* (sentenza cardine in materia di quantificazione dell'indennizzo) rispetto a quella in analisi. Nel caso *Papamichalopoulos*, infatti, il terreno era stato occupato dallo Stato senza alcuna base legale e, nonostante che tutte le giurisdizioni nazionali avessero riconosciuto la sussistenza del titolo di proprietà in capo agli istanti, lo Stato non aveva mai offerto loro una compensazione monetaria, neanche parziale. Nel caso di specie, invece, i terreni erano stati inizialmente occupati legittimamente secondo una procedura d'urgenza

e sulla base di una dichiarazione di pubblica utilità, al fine di costruire delle abitazioni da affittare ad equo canone e dei centri commerciali. Inoltre agli espropriati lo Stato nazionale aveva corrisposto un indennizzo, sia pure parziale ed inadeguato.

In secondo luogo la Corte fa leva sull'evoluzione intervenuta nel diritto nazionale in materia espropriativa, sia sul piano legislativo (*cf.*, ad esempio, l'art. 2, comma 89, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007- legge finanziaria 2008) sia su quello giurisprudenziale (*cf.*, ad esempio le sentenze della Corte costituzionale nn. 348 e 349 del 2007).

Pertanto, alla base di tale mutamento di giurisprudenza vi è, *in primis*, un timore di introdurre delle disparità di trattamento nel il novero dei cittadini espropriati che ricorrono alla Corte EDU in funzione della natura del lavoro pubblico costruito dall'Amministrazione; vi è, poi, la preoccupazione di non lasciare un margine di arbitrio; il rifiuto di assegnare all'indennizzo uno scopo punitivo o dissuasivo nei confronti dello Stato convenuto in luogo di una funzione compensatoria per il ricorrente; ma soprattutto la presa d'atto del cambiamento della legislazione (legge finanziaria 2007), intervenuto in seguito alle sentenze della Corte costituzionale numeri 348 e 349 del 22 ottobre 2007, e secondo cui l'indennizzo espropriativo deve corrispondere al valore venale dei beni, non essendo ammessa alcuna riduzione.

La *Grande Chambre* giudica opportuno adottare un nuovo approccio, tenuto conto anche degli sviluppi intervenuti nel diritto interno e della presa in conto da parte delle giurisdizioni nazionali della giurisprudenza della Corte nell'ambito del diritto di proprietà. Ritiene che i nuovi principi fissati nella presente sentenza possano essere applicati dalle giurisdizioni italiane sia per il futuro che nelle cause pendenti.

Stima, di conseguenza, che per poter valutare il pregiudizio subito dal ricorrente, sia necessario prendere in considerazione la data in cui l'interessato ha avuto la certezza giuridica di aver perso il suo diritto di proprietà sul bene oggetto del contendere e che il complessivo valore venale del bene, stabilito in tale data dalle giurisdizioni nazionali, debba successivamente essere rivalutato e maggiorato degli interessi, al giorno dell'emanazione della sentenza della Corte. Dalla somma così ottenuta, occorrerà dedurre la somma versata al ricorrente delle autorità del suo paese.

In questo contesto e per queste ragioni, la Corte decide di respingere le pretese dei ricorrenti nella misura in cui sono fondate sul valore dei terreni in data della sentenza della Corte e di non tenere più conto, per valutare il danno patrimoniale, del costo di costruzione degli immobili costruiti dallo Stato sui terreni.

In merito, tuttavia, è da segnalare l'opinione dissenziente del giudice Tulkens il quale sottolinea come “*appaia singolare*” cercare di correggere una pretesa disparità di trattamento tra i soggetti espropriati ricorrenti, diminuendo in maniera arbitraria, le indennità applicabili a tutte le persone interessate da un illecito spossessamento. Inoltre, il giudice Tulkens contesta l'argomento della Corte inerente al rifiuto di attribuire all'indennizzo per il danno materiale uno scopo punitivo o dissuasivo rispetto allo Stato convenuto: ciò avverrebbe solo nel caso in cui la somma riconosciuta non avesse più alcun legame con il danno constatato.

La sentenza Guiso-Gallisay rappresenta un passo importante per il calcolo dell'indennizzo in caso di occupazione illegittima: supera il criterio del valore del fondo espropriato aumentato del plusvalore apportato dalla costruzione delle opere in favore del calcolo da effettuarsi prendendo in considerazione la data a partire della quale gli interessati hanno avuto la certezza giuridica di aver perso i loro diritti di proprietà sul bene espropriato. Le conseguenze di tale sentenza avranno pertanto notevoli ripercussioni sulle casse dell'Erario, non più tenuto a corrispondere un indennizzo elevato ma semplicemente a corrispondere una cifra per lo spossessamento, riportando la situazione dell'occupazione acquisitiva indietro nel tempo, consentendo in tal modo un più ampio margine di manovra alla Pubblica Amministrazione.

***Causa Velocci c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 21 aprile 2009 (ricorso n. 1717/03)***

***Causa Labruzzo c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 5 maggio 2009 (ricorso n. 10022/02)***

[Cancellazione delle cause dal ruolo per intervenuto accordo tra le parti.](#)

Relativamente ai ricorsi in titolo, proposti per violazione dell'articolo 1, paragrafo 1, Prot. n. 1 CEDU (*protezione della proprietà*), la Corte, constatata con precedenti pronunce<sup>30</sup> la violazione dell'art. 1, par. 1 del Prot. n. 1 CEDU, ha disposto la cancellazione delle cause dal ruolo per intervenuto accordo tra le parti in causa.

---

<sup>30</sup> *Morea ed altri c. Italia*, sentenza 25 gennaio 2007 (vedi Quaderno n. 4 di questo Osservatorio, pag. 146), *Perrella c. Italia*, sentenza 2 novembre 2006, *Gianazza c. Italia*, sentenza 5 ottobre 2006 (vedi *Quaderno* n. 3 di questo Osservatorio, pag. 139).

### 3. Edilizia e urbanistica

***Causa Sud Fondi s.r.l. e altri c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 20 gennaio 2009 (ricorso n. 75909/01 )***

Viola l'art. 7 CEDU, relativo al principio *nulla poena sine lege*, il combinato effetto delle pronunce amministrative e giurisdizionali che hanno portato all'abbattimento di "Punta Perotti". La Corte ritiene arbitraria la sanzione dell'abbattimento poiché adottata sulla base di una normativa poco chiara, che non rispettava i requisiti di conoscibilità e prevedibilità. La Corte constata anche la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, sotto il profilo della mancata proporzionalità della misura prescelta.

**Fatto.** La vicenda prende le mosse dal procedimento con il quale era stata disposta la confisca di un complesso edilizio sito sulla costa pugliese di Punta Perotti di proprietà della società ricorrente. Tale provvedimento era stato emanato a seguito dell'accertamento da parte dell'autorità giudiziaria della violazione della legge n. 431 del 1985 (c.d. Legge Galasso), la quale vietava il rilascio del permesso di costruire in zone considerate di interesse naturale, tra le quali rientravano anche le zone costiere come Punta Perotti. Gli autori del reato erano stati assolti per mancanza di dolo, poiché essi avevano comunque ottenuto i permessi di costruire dalle competenti autorità amministrative. Tuttavia, il medesimo tribunale aveva ordinato la confisca dei terreni e degli immobili costruiti, in quanto i piani di lottizzazione erano illegali, ai sensi e per gli effetti della legge n. 47 del 1985. Tale decisione veniva quindi impugnata davanti alla competente Corte d'appello, la quale revocava la misura della confisca.

La Corte di Cassazione, invece, cassava senza rinvio la sentenza di secondo grado, riconoscendo l'illegalità dei piani di lottizzazione e dei permessi di costruire, ripristinando così la confisca dei terreni e degli immobili sulla base dell'assunto che l'applicazione dell'art. 19 della legge 47 del 1985 si impone anche in caso di mancanza di condanna penale dei costruttori.

I ricorrenti promuovevano pertanto ricorso alla Corte EDU e, invocando la violazione degli articoli 7 (*Nulla poena sine lege*) e 1 Prot. n. 1 CEDU (*Protezione della proprietà*) denunciavano l'illegalità del provvedimento di confisca disposto nei confronti dei loro beni, in quanto tale sanzione sarebbe stata inflitta in un caso non previsto dalla legge, nonché il carattere sproporzionato della confisca stessa.



**Diritto.** La Corte ha ricordato che il principio di legalità dei reati e delle pene sancito dall'articolo 7 occupa un posto di primaria importanza nel sistema di protezione della Convenzione, come dimostra la circostanza che l'art. 15 non ne autorizza alcuna deroga, neppure in tempo di guerra o di altro pericolo pubblico. Esso non si limita a vietare l'applicazione retroattiva dei reati a fatti che, in precedenza, non costituivano reato, ma impone altresì di non applicare la legge penale in maniera estensiva a pregiudizio dell'imputato, ad esempio attraverso il ricorso al criterio analogico. Ne consegue che la legge deve definire chiaramente i reati e le pene che ne derivano. Questa condizione è considerata soddisfatta, a giudizio della Corte, quando la persona sottoposta a giudizio è in grado di conoscere, a partire dalla formulazione della pertinente disposizione normativa e, se del caso, avvalendosi della sua interpretazione da parte dei tribunali, quali azioni od omissioni comportano la sua responsabilità penale. È stato inoltre evidenziato come, per quanto possa essere chiara la formulazione di una disposizione normativa, esiste immancabilmente un elemento di interpretazione giudiziaria. Sarà quindi sempre necessario chiarire i punti oscuri ed adattarsi ai cambiamenti di situazione.

La Corte, dopo aver chiarito la portata ed i principi sanciti dall'articolo 7, ha verificato se, nel momento in cui è stato commesso l'atto che ha dato luogo al procedimento penale ed alla condanna, esistesse una disposizione legale che rendeva l'atto punibile, e che la pena imposta non abbia ecceduto i limiti fissati da tale disposizione. Ne caso di specie, la Corte, nel far proprie le conclusioni della Corte di cassazione in merito all'errore inevitabile e scusabile commesso dagli imputati circa la legalità della lottizzazione, ha affermato che le condizioni di conoscibilità, prevedibilità e chiarezza della legge non erano state soddisfatte, stante l'asserita oscurità della legge regionale e le conseguenti difficoltà di coordinamento con quella nazionale, nonché la giurisprudenza contrastante in materia. Pertanto, i giudici europei, ritenendo che la confisca ai danni dei ricorrenti fosse qualificabile alla stregua di una sanzione arbitraria, priva di base legale, hanno dichiarato la violazione dell'articolo 7 della Convenzione.

Quanto alla pretesa illegalità e sproporzionatezza della misura della confisca, la Corte ha evidenziato che vi è stata rottura del giusto equilibrio tra le esigenze di interesse generale della comunità e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo. In particolare i giudici hanno affermato che la portata della confisca (85% di terreni non edificati), in assenza di un qualsiasi indennizzo, non si giustificava rispetto allo scopo annunciato, ossia conformare i lotti interessati alle disposizioni urbanistiche. Sarebbe stato ampiamente sufficiente, a giudizio della Corte, prevedere la demolizione delle opere incompatibili con le disposizioni pertinenti e dichiarare inefficace il progetto di lottizzazione. Per tali motivi la Corte ha dichiarato la violazione dell'art. 1, Prot. n. 1, CEDU.

Infine, ai sensi dell'art. 41 CEDU, i giudici europei hanno assegnato a ciascun ricorrente la somma di 10.000,00 euro a titolo di risarcimento dei danni morali subiti e di 30.000,00 euro per le spese giudiziarie sostenute. Relativamente, invece, al risarcimento dei danni materiali, la Corte si è riservata di decidere in attesa di un eventuale accordo tra il governo e i ricorrenti.

***Causa Rossitto c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 26 maggio 2009 (ricorso n. 7977/03)***

Constata la violazione dell'art. 1 Protocollo 1, relativo al diritto di proprietà, in ragione della reiterazione di un vincolo d'inedificabilità di un terreno, prodromico all'espropriazione, senza che questa sia mai effettivamente intervenuta.

**Fatto.** Nel 1972, il comune di Avola (SR) poneva sul terreno di Venera Rossitto un vincolo d'inedificabilità prodromico a un esproprio. Successivi strumenti urbanistici confermavano la destinazione del terreno a verde pubblico in vista di un esproprio ma questo non veniva mai effettivamente adottato. Ciononostante le doglianze giurisdizionali della Rossitto non trovavano accoglimento, sulla base dell'argomento che al caso potesse ritenersi applicabile l'art. 4 della legge n. 10 del 1977 (c.d. legge Bucalossi).

**Diritto.** La Corte osserva che nella materia complessa edilizia e urbanistica al legislatore deve essere riconosciuta una certa discrezionalità nel comporre diversi interessi (n. 40 della sentenza). Tuttavia, la condotta del comune di Avola, il quale non ha mai proceduto effettivamente all'esproprio, limitandosi a prorogare con vari strumenti il vincolo di non edificabilità, ha determinato un'incertezza nella titolarità del bene non compatibile con il diritto di proprietà della titolare. Di qui l'accertamento unanime della violazione, con conseguente condanna ai danni materiali e morali.

#### ***4. Esecuzione di provvedimenti giurisdizionali***

***Causa Fiume c. Italia – Seconda Sezione – Sentenza 30 giugno 2009 (ricorso n. 20774/05)***

Non costituisce violazione del diritto ad una protezione giudiziaria effettiva, garantito dall'art. 6, par. 1, CEDU, la mancata esecuzione di una decisione giudiziaria non definitiva nel caso in cui le regole di procedura interne applicabili al caso lo impediscano.

**Fatto.** La causa prende le mosse da un ricorso per provvedimento d'urgenza, promosso dal sig. Fiume davanti al giudice del lavoro di Salerno, per l'annullamento del provvedimento con il quale il sig. D.C., era stato assegnato provvisoriamente alla direzione regionale delle dogane di Salerno, pur non essendo questi in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per ricoprire l'incarico conferitogli. Il tribunale di Salerno, con ordinanza cautelare, accoglieva il ricorso proposto, avendo accertato che il D.C. non era in possesso del titolo richiesto (diploma di scuola superiore) nonché l'interesse a ricorrere del sig. Fiume, il quale avrebbe potuto, per anzianità e per titoli posseduti, partecipare ad un concorso interno per l'assegnazione del medesimo posto. Anche in sede di merito veniva ribadita l'illegittimità del provvedimento impugnato ed ordinato all'amministrazione di bandire un concorso interno per la copertura del posto vacante.

A fronte della mancata rimozione del sig. D.C., il sig. Fiume proponeva dapprima ricorso davanti al tribunale di Salerno e poi giudizio di ottemperanza davanti al Tar della Campania per ottenere l'esecuzione della pronuncia a lui favorevole. Entrambi i ricorsi venivano dichiarati inammissibili: il tribunale di Salerno dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, trattandosi di un giudizio volto ad ottenere l'esecuzione di un obbligo di fare da parte della Pubblica Amministrazione. Il Tar, a sua volta, rilevava che la sentenza della quale si chiedeva l'ottemperanza non era passata in giudicato, e dichiarava parimenti il proprio difetto di giurisdizione, trattandosi di una pronuncia del giudice ordinario.

Il ricorrente ha quindi promosso ricorso davanti alla Corte EDU e, invocando l'art. 6, comma 1, CEDU, relativo al diritto ad un giusto processo, lamentava l'impossibilità di ottenere l'esecuzione della pronuncia con la quale si ordinava la rimozione del sig. D.C. dall'incarico di direttore.

**Diritto.** La Corte ha respinto entrambe le eccezioni di inammissibilità sollevate dal Governo: in particolare, quanto alla dedotta inapplicabilità nel caso di specie dell'art. 6 CEDU – poiché il diritto rivendicato dal ricorrente non rivestiva il carattere di “diritto civile” ai sensi della Convenzione – i giudici di Strasburgo hanno precisato che il diritto ad una procedura di selezione che rispetti la legge ed il principio di trasparenza attiene alla carriera e quindi alla situazione patrimoniale del ricorrente, che è stato riconosciuto in possesso dei requisiti necessari per aspirare all'incarico di direttore. Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha affermato che la regolarità della procedura costituisce un diritto civile ai sensi della Convenzione e pertanto ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 6 CEDU.

Relativamente al merito della questione, la Corte, alla luce delle norme di diritto interno relative all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, ha dichiarato non

sussistente la violazione dell'art. 6, comma 1, CEDU, non avendo considerato contraria al dettato di tale disposizione la decisione dell'Amministrazione di non dare esecuzione alla sentenza del giudice di prime cure in attesa della conclusione definitiva del giudizio per cui era causa.

***Causa Nicola Silvestri c. Italia – Seconda Sezione – Sentenza 9 giugno 2009 (ricorso n. 16861/02)***

Costituisce violazione del diritto ad una protezione giudiziaria effettiva, garantito dall'art. 6, comma 1, CEDU, l'inottemperanza ad una decisione giudiziaria definitiva ed esecutiva.

Il mancato pagamento del trattamento di fine rapporto costituisce violazione del diritto al rispetto dei propri beni, tutelato dall'art. 1 Prot. n. 1, CEDU.

**Fatto.** La causa prendeva le mosse da un ricorso promosso davanti al Tar Toscana avverso il provvedimento con il quale il sig. Silvestri, direttore della sezione femminile dell'istituto penitenziario di Empoli, era stato trasferito d'ufficio per incompatibilità ambientale. Ottenuto l'annullamento del provvedimento impugnato, il Silvestri ingiunse alla Amministrazione penitenziaria di dare esecuzione alla sentenza del giudice amministrativo, nel frattempo divenuta definitiva, chiedendo di essere reintegrato nella sua posizione di direttore dell'istituto penitenziario di Empoli. A fronte della mancata esatta esecuzione della suddetta sentenza da parte dell'amministrazione penitenziaria, il ricorrente promuoveva giudizio di ottemperanza davanti al medesimo giudice amministrativo, il quale ordinò il trasferimento del Silvestri presso l'istituto penitenziario di Empoli e nominò commissario *ad acta* il capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria

Successivamente, trasferito nuovamente d'ufficio, il Silvestri chiese ed ottenne in via cautelare la sospensione del provvedimento di trasferimento. Lamentandosi che l'amministrazione non aveva ancora dato esecuzione alla sentenza del Tar Toscana, che ne aveva disposto la reintegrazione nelle sue funzioni, il Silvestri promosse un nuovo giudizio di ottemperanza, conclusosi a favore del ricorrente con una decisione confermata anche in appello.

Nel frattempo, risolto il contratto di lavoro per motivi di salute, il Silvestri si era rivolto all'autorità giudiziaria per ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto, che non era stato integralmente versato a causa di un preesistente debito del ricorrente nei confronti dell'Amministrazione penitenziaria, superiore alla somma dovuta.

Nelle more del giudizio, il ricorrente ha quindi promosso ricorso davanti alla Corte EDU e, invocando la violazione dell'art. 6 CEDU e dell'articolo 1 Prot. n. 1, lamentava la mancata esecuzione della sentenza definitiva del giudice amministrativo ed il mancato pagamento del trattamento di fine rapporto basato sull'assunto dell'esistenza di un credito in compensazione.

**Diritto.** La Corte, applicando i principi giurisprudenziali sanciti nella sentenza *Vilho Eskelinen e altri c. Finlandia*, ha preliminarmente respinto l'eccezione di inammissibilità relativa alla dedotta inapplicabilità nel caso di specie dell'art. 6 CEDU sollevata dal Governo, secondo il quale il diritto invocato dal ricorrente, ossia l'inamovibilità dalla sua posizione di funzionario amministrativo, non poteva essere considerata come un "diritto" ai sensi della Convenzione.

Relativamente al merito della questione, la Corte ha ricordato che, secondo la sua giurisprudenza, l'esecuzione di una sentenza, di qualunque giurisdizione si tratti, deve essere considerata come parte integrante del processo ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 CEDU. Se l'Amministrazione rifiutasse o omettesse di conformarsi al giudicato o tardasse a farlo le garanzie di cui all'articolo 6 perderebbero ogni ragion d'essere. L'esecuzione del giudicato riveste un'importanza del tutto particolare nel contesto del contenzioso amministrativo, poiché il ricorso davanti al giudice amministrativo è volto non solo ad ottenere l'annullamento del provvedimento impugnato, ma anche la rimozione di tutti i suoi effetti.

Nel caso di specie, la Corte ha affermato che l'annullamento della sanzione disciplinare del trasferimento d'ufficio, inizialmente inflitta, avrebbe dovuto comportare la reintegrazione del ricorrente nella sua posizione di direttore nell'istituto penitenziario di Empoli. Sebbene la Corte abbia ammesso che la presenza di alcune circostanze di fatto possano giustificare il fallimento dell'esecuzione di un obbligo posto da una decisione giurisdizionale, nel caso in esame, le giurisdizioni nazionali non hanno ravvisato l'esistenza di circostanze tali da rendere impossibile l'esecuzione, né degli ostacoli giuridici all'esecuzione del giudicato controverso. Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha dichiarato che l'inottemperanza alla decisione giudiziaria definitiva del Tar ha violato il diritto del ricorrente ad una protezione giudiziaria effettiva, garantito dall'art. 6, par. 1, CEDU.

Quanto alla lamentata violazione del diritto al rispetto dei propri beni derivante dal mancato pagamento del trattamento di fine rapporto, i giudici di Strasburgo, dopo aver ricordato che anche un credito può costituire un bene protetto ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, hanno affermato che negando al ricorrente il pagamento della somma dovuta le autorità competenti avevano violato il suo diritto al rispetto dei propri beni ai sensi della prima frase del primo capoverso

dell'articolo 1 del Protocollo n. 1. Secondo la Corte, questa ingerenza non era sorretta da alcuna valida giustificazione e perciò del tutto arbitraria e in contrasto con il principio di legalità. Tale conclusione, ha affermato la Corte, la dispensava dal ricercare l'esistenza ed il mantenimento di un giusto equilibrio tra le esigenze di interesse generale della comunità e gli imperativi della salvaguardia dei diritti individuali.

Per tali motivi, la Corte ha constatato la violazione dell'articolo 1, Prot. n. 1 CEDU.

Infine, la Corte ha concesso la somma di 13.000 euro a titolo di risarcimento del danno materiale, e di 5.000 per il danno morale subito a seguito, oltre a 10.000 euro per le spese di procedura.

***Causa Vrioni e altri c. Albania e Italia – Quarta Sezione – sentenza 29 settembre 2009 (ricorsi nn. 35720/04 e 42832/06)***

Constata la violazione degli artt. 6, comma 1, CEDU, relativo al diritto a un equo processo; 13 CEDU, relativo al diritto a un ricorso effettivo; e 1 Protocollo 1, relativo al diritto di proprietà.

**Fatto.** Nel 1950, il governo albanese espropriava senza indennizzo un terreno a Tirana. Per effetto di uno scambio di note verbali del 1991, lo cedeva all'ambasciata italiana contro un corrispettivo. Con questo, procedeva ad acquistare l'immobile di Roma, da adibire ad ambasciata albanese. I discendenti del proprietario del terreno a Tirana, in parte albanesi e in parte italiani, nel 1996, fecero domanda all'apposita Commissione per le restituzioni – successivamente istituita in Albania, sulla base dell'art. 181 della nuova Costituzione – per vedersi restituito il terreno o indennizzato l'esproprio. La Commissione riconobbe il loro diritto, in parte alla restituzione della parte di terreno su cui non si era svolta attività edificatoria; in parte alla compensazione in danaro per la frazione di terreno occupata dall'ambasciata italiana.

I discendenti del proprietario fecero quindi istanza di restituzione *pro parte* all'ambasciata italiana ma questa declinò ogni competenza sull'affare, dirottando le doglianze sulle autorità albanesi. Ne nacque, innanzi ai tribunali albanesi, un contenzioso lungo e articolato – che qui non val la pena di illustrare – in esito al quale (con una sentenza del 2004) il governo italiano fu estromesso dal giudizio e ai discendenti del proprietario espropriato fu riconosciuto un diritto all'indennizzo (nn. 24 e 25 della sentenza). Questo indennizzo non fu mai versato.

**Diritto.** La Corte europea ritiene corretta la decisione delle corti albanesi di estromettere l'Italia dai giudizi, giacché nessun atto imputabile al nostro Paese poteva essere considerato come esercizio di 'giurisdizione' ai sensi degli art. 1 e 35 della Convenzione (nn. 39 e 40 della sentenza).

Viceversa, la Corte ritiene violato dallo Stato albanese l'art. 6, comma 1, della Convenzione per la sostanziale inefficacia del giudicato del 2004: le autorità hanno materialmente omesso di dare esecuzione alla sentenza, frustrando le finalità del processo. Viene ritenuto altresì violato l'art. 13, per l'assenza nelle procedure svoltesi di una ragionevole gamma di rimedi amministrativi; e viene quindi accertata anche la violazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale 1, per l'illegittimo sacrificio del diritto di proprietà.

***Causa Hovic e Hrustic c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 1° dicembre 2009 (ricorso n. 3449/05)***

Costituisce violazione del diritto alla libertà e alla sicurezza, garantito dall'art. 5, comma 1, CEDU, l'inottemperanza ad una decisione giudiziaria favorevole alla liberazione dei ricorrenti da un centro di permanenza temporanea.

**Fatto.** Due coniugi *rom*, di origine bosniaca, vennero trovati dalla polizia di Roma sprovvisti di permesso di soggiorno. Furono pertanto portati in questura, identificati, espulsi con la motivazione di essersi introdotti in Italia sottraendosi ai controlli frontiera e temporaneamente associati al centro di permanenza temporanea di Ponte Galeria.

Essi impugnarono il provvedimento innanzi al giudice di pace, il quale - se prorogò di 30 giorni la loro permanenza nel centro - si riservò di decidere della legittimità del provvedimento di espulsione. Constatatane successivamente l'illegittimità per vizio di motivazione (i due *rom* infatti non si erano introdotti illegalmente in Italia ma avevano avuto un regolare permesso di soggiorno, sia pur scaduto *medio tempore*), il giudice di pace poi annullò il decreto di espulsione. Non avendo la parte pubblica fatto appello, la sua decisione divenne definitiva. Ciononostante, solo la Hrustic (la moglie) venne rilasciata per motivi di salute. Il marito invece - pur destinatario di un provvedimento liberatorio del 22 febbraio 2005 - venne liberato solo il 3 marzo.

**Diritto.** I ricorrenti invocavano l'illegittimità della loro detenzione ai sensi dell'art. 5. La Corte ritiene che la detenzione nel centro di permanenza anteriore alla pronuncia del giudice non potesse concretare una violazione. Il comportamento

delle autorità italiane non era stato infatti connotato da malafede né il titolo di permanenza in Italia dei ricorrenti era valido al momento della loro cattura (nn. 24 e 25). Per i giorni di detenzione successivi alla decisione del giudice, viceversa, la Corte ravvisa la violazione. E' di rilievo che la Corte prende in considerazione solo il periodo intercorrente tra il deposito effettivo della sentenza (la mattina del 1° marzo 2005) e la liberazione del migrante (serata del 3 marzo), vale a dire due giorni e mezzo. Nonostante questo lasso di tempo tutto sommato contenuto (come sottolineato dalla difesa italiana) i giudici di Strasburgo – conformemente alla loro giurisprudenza rigorosa in materia – ritengono violato il diritto alla libertà dell'Hokic (nn. 31-35) e gli accordano 1500 euro per danni morali.

## **5. Altre pronunce**

***Causa Bortesi e altri c. Italia – Seconda Sezione – Sentenza 8 dicembre 2009 (ricorso n. 71399/01)***

*Di revisione della sentenza del 10 giugno 2008.*

Il Governo italiano aveva proposto istanza di revisione della sentenza del 10 giugno 2008 con la quale la Corte, in una causa relativa ad una procedura di espropriazione, aveva riconosciuto a favore dei ricorrenti la somma di 1.800.000,00 euro a titolo di risarcimento dei danni. In particolare il Governo chiedeva la revisione della suddetta pronuncia - nella parte in cui (par. 47) si dava conto del fatto che il Governo medesimo non aveva replicato alle pretese economiche di parte ricorrente (peraltro depositate tardivamente) - lamentando di non essere mai stato invitato a presentare proprie osservazioni al riguardo.



## ***VI. DOCUMENTI***



***1. Scheda illustrativa della Convenzione e della Corte europea dei diritti dell'uomo***



## ***1. La Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (CEDU)***

La Convenzione per la difesa dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) è stata elaborata nell'ambito del Consiglio d'Europa e aperta alla firma a Roma nel 1950. In conformità alla disposizione dell'art. 59 della Convenzione stessa, che prevedeva l'entrata in vigore in seguito al deposito di almeno dieci strumenti di ratifica, la CEDU è entrata in vigore nel settembre 1953 e il relativo sistema di protezione dei diritti raccoglie, ad oggi, 47 Stati.

Con la Convenzione si è inteso perseguire gli obiettivi del Consiglio d'Europa per la salvaguardia e lo sviluppo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali – avendo come punto di riferimento anche le enunciazioni della Dichiarazione universale dei diritti umani del 10 dicembre 1948 – attraverso l'affermazione di diritti civili e politici e la previsione di un sistema teso ad assicurare il rispetto da parte degli Stati membri degli obblighi assunti con la firma della Convenzione.

Tale sistema è stato inizialmente incentrato sull'istituzione di tre organi: la Commissione europea dei Diritti dell'Uomo, la Corte europea dei Diritti dell'Uomo e il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, composto dai Ministri degli esteri, o loro rappresentanti, degli Stati membri.

Nel corso degli anni il crescente aumento delle questioni sottoposte agli organi della Convenzione ha reso necessarie alcune modificazioni attraverso l'adozione di quattordici Protocolli addizionali. Tra le innovazioni più rilevanti figurano l'aggiunta di ulteriori diritti e libertà, il riconoscimento del diritto, non solo degli Stati, ma anche degli individui, di adire la Corte, nonché la semplificazione del complessivo sistema di decisione dei ricorsi per violazione dei diritti e delle libertà.

In particolare, quanto a quest'ultimo punto, il Protocollo n. 11, entrato in vigore il 1° novembre 1998, da un lato ha rafforzato il carattere giudiziario del menzionato sistema e, dall'altro, ha comportato sia la completa abolizione di competenze decisorie in capo al Comitato dei Ministri - al quale, attualmente, spetta il controllo sull'esecuzione delle decisioni della Corte - sia una sorta di riunione delle competenze, distribuite inizialmente tra la Commissione e la Corte, unicamente presso quest'ultimo organo, continuando la Commissione la propria attività in via transitoria solo per un anno.

I dati statistici relativi all'attività della Corte evidenziano anche per il 2009 un incremento esponenziale del numero dei ricorsi pendenti<sup>31</sup>, i quali ammontano a 57100, con un incremento del 15% rispetto al dato del 2008.

Compiendo un raffronto nell'ambito del biennio 2008-2009, si può notare che nel corso del 2008 la Corte ha reso 1545 sentenze, di cui 82 relative all'Italia, mentre nel 2009 sono state emanate 1625 sentenze, di cui 68 relative all'Italia. Considerato il numero complessivo delle sentenze emanate dalla Corte nel corso del 2009, si riscontra un aumento delle pronunce di circa il 5,2%. Inoltre, mentre nel 2008 il numero della cause concluse è stato pari a 32043, nel 2009 sono state concluse 35460 cause, con un aumento quindi, di circa l'11%.

La considerazione del crescente aumento del carico di lavoro della Corte, a partire dal 1998, ha condotto ad avviare, nell'ambito della Conferenza svolta a Roma in occasione del 50° anniversario della Convenzione, una riflessione sulle possibili e ulteriori innovazioni del complessivo sistema. Si è così pervenuti, al fine di realizzare un più efficace funzionamento della Corte europea, alla redazione del Protocollo n. 14, che, aperto alla firma il 13 maggio 2004 e in quella stessa data firmato da 18 Stati tra cui l'Italia, entrerà definitivamente in vigore il 1° giugno 2010<sup>32</sup>. Esso introduce le seguenti principali modifiche:

- per i ricorsi palesemente inammissibili, le decisioni di ammissibilità, attualmente prese da una commissione di tre giudici, verranno adottate da *un singolo giudice*, assistito da relatori non giudici, al fine di accrescere le capacità di filtro della Corte;
- per i ricorsi ripetitivi, che appartengono cioè ad una serie derivante dalla stessa carenza strutturale a livello nazionale, l'istanza è dichiarata ammissibile e giudicata da una commissione di *tre giudici* (contro l'attuale sezione, composta da sette giudici) sulla base di una procedura sommaria semplificata;
- nuovi criteri di ammissibilità: nella prospettiva di permettere alla Corte una maggiore flessibilità, la Corte stessa potrebbe dichiarare inammissibili le istanze nel caso in cui il richiedente non abbia subito uno svantaggio

---

<sup>31</sup> Già a partire dal 2007, la Corte ha modificato la presentazione dei propri dati statistici, contenuti nei rapporti annuali sull'attività della Corte, sostituendo il dato del numero dei ricorsi presentati nell'intero anno con il numero dei ricorsi pendenti presso le singole sezioni. Per ulteriori informazioni, si rinvia al Rapporto Annuale disponibile sul sito della Corte: [http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/C25277F5-BCAE-4401-BC9B-F58D015E4D54/0/Annual\\_Report\\_2009\\_versionProv.pdf](http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/C25277F5-BCAE-4401-BC9B-F58D015E4D54/0/Annual_Report_2009_versionProv.pdf)

<sup>32</sup> <http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=194&CM=7&DF=12/03/2010&CL=ITA>

significativo, purché il "rispetto dei diritti umani" non richieda che la Corte si faccia pienamente carico del ricorso e ne esamini il merito. Tuttavia, per evitare che ai ricorrenti venga negata una tutela giuridica per il pregiudizio subito, per quanto minimo questo sia, la Corte non potrà rigettare un ricorso su tali basi, se lo Stato chiamato in causa non ne prevede una tutela.

Il Comitato dei Ministri, sulla base di una decisione presa a maggioranza dei due terzi, potrà avviare un'azione giudiziaria davanti alla Corte in caso di inottemperanza alla sentenza da parte di uno Stato. Il Comitato dei Ministri avrà anche il potere di chiedere alla Corte l'interpretazione di una sentenza, facoltà di ausilio per il Comitato dei Ministri nell'ambito del compito di controllo dell'attuazione delle sentenze da parte degli Stati.

Le altre innovazioni previste nel Protocollo riguardano la modifica dei termini del mandato dei giudici, dagli attuali sei anni rinnovabili, ad un unico mandato di nove anni nonché l'introduzione di una disposizione che tiene conto dell'eventuale adesione dell'Unione europea alla Convenzione.

Questo Protocollo è stato definito, dal Rapporto del Gruppo dei Saggi presentato al Comitato dei Ministri per la riunione del 15 novembre 2006<sup>33</sup>, come lo strumento volto ad offrire alla Corte i mezzi procedurali e la necessaria flessibilità per la trattazione di tutti i ricorsi entro un termine ragionevole, consentendole di concentrarsi sui casi più importanti. La finalità è pertanto quella di risolvere i problemi di congestione del lavoro della Corte, già in precedenza evidenziati.

Il futuro della Corte europea dei diritti dell'uomo è stato, infine, al centro dei dibattiti dei Ministri responsabili della tutela dei diritti umani dei 47 Stati membri del Consiglio d'Europa in occasione della Conferenza di Interlaken del 18-19 febbraio 2010. La Conferenza, organizzata dalla Presidenza svizzera del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, ha confermato l'impegno degli Stati membri per la tutela dei diritti umani in Europa e la loro determinazione a consentire alla Corte europea dei diritti dell'uomo, ingranaggio indispensabile del meccanismo di tutela, di affrontare il crescente aumento dei ricorsi inoltrati.

## **2. La Corte europea dei diritti dell'uomo**

La Corte è composta da un numero di giudici pari a quello degli Stati firmatari, eletti dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ogni sei anni, senza

---

<sup>33</sup> Per il testo si veda il *Quaderno* n. 3 di questa collana, pag. 219.

limiti di appartenenza alla stessa nazionalità. Ogni giudice esercita le proprie funzioni a titolo individuale, senza vincoli di rappresentanza dello Stato di provenienza.

La Corte è organizzata in cinque sezioni, nelle quali sono istituiti comitati composti da tre giudici e camere composte da sette giudici. La Corte si riunisce altresì come “Grande Chambre” nella composizione di diciassette giudici e vi appartengono di diritto il presidente e il vicepresidente della Corte nonché i presidenti di sezione.

I ricorsi possono essere presentati dagli Stati firmatari o da individui per la violazione, da parte di uno Stato membro, di diritti tutelati dalla Convenzione. Ogni ricorso è assegnato ad una sezione e il relatore, all'uopo nominato dal presidente di sezione, valuta se l'atto debba essere esaminato da una camera o da un comitato.

Preliminare rispetto al merito è l'esame dei profili di ricevibilità dei ricorsi, salvo casi eccezionali di esame congiunto dalla ricevibilità e dal merito. Gli atti dichiarati irricevibili – le relative pronunce hanno forma di decisione, mentre le pronunce sul merito hanno forma di sentenza – sono eliminati dal ruolo della Corte. Gli atti ritenuti ricevibili, sono esaminati nel merito dagli organi cui sono stati assegnati, salvo che ritengano di rimettere il ricorso alla “Grande Chambre” quando si tratti di questioni che riguardino l'interpretazione della Convenzione o che possano condurre a decisioni diverse da altre già adottate nella stessa materia.

In linea generale, la procedura è ispirata ai principi del contraddittorio e della pubblicità. L'esame della ricevibilità avviene ordinariamente con procedura scritta, ma l'organo può decidere di tenere udienza pubblica, in tal caso pronunciandosi anche sul merito del ricorso.

L'esame del merito può richiedere supplementi di istruttoria e, nel corso del procedimento, può essere avanzata da parte del ricorrente una richiesta di decisione in via di equità, come, del resto, possono essere svolte negoziazioni finalizzate ad una composizione amichevole della controversia.

Le decisioni sono adottate a maggioranza e ogni giudice può far constare nel testo la propria opinione dissenziente. Nel termine di tre mesi dall'emanazione della decisione, le parti possono chiedere che la questione sia rimessa alla Grande Chambre - la cui pronuncia è definitiva - se vi sia un grave motivo di carattere generale o attinente all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione o dei Protocolli.

L'art. 46 della Convenzione impegna gli Stati a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie di cui sono parti e al Comitato dei Ministri è affidato il compito di sorvegliare l'esecuzione delle sentenze.



Trattandosi di un obbligo di risultato, lo Stato può scegliere discrezionalmente il modo in cui adempiervi e ad esso spetta rimuovere, se possibile, la situazione lesiva constatata dalla Corte oppure di prevenirne l'insorgere di nuove.

Inoltre, l'articolo 53 CEDU dispone che “nessuna delle disposizioni della Convenzione può essere interpretata in modo da limitare o pregiudicare i Diritti dell'Uomo e le Libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base alle leggi di ogni Parte Contraente o in base ad ogni altro accordo al quale essa partecipi”.

Nelle sue pronunce la Corte procede all'esame del diritto nazionale che riguarda la fattispecie dedotta in giudizio e valuta, ove riscontra la violazione denunciata dal ricorrente, la possibilità di un'effettiva riparazione dei pregiudizi conseguentemente subiti. Sotto questo profilo si deve notare che, ai sensi dell'art. 41 CEDU, in materia di equa soddisfazione, se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dello Stato non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.

A partire in particolare dalla giurisprudenza del 2004 si può rilevare l'orientamento della Corte di procedere nella via di una tutela sempre più efficace contro le violazioni dei diritti umani, ponendo a carico dello Stato convenuto in giudizio l'obbligo giuridico di adottare misure idonee a garantire nel proprio ordinamento giuridico l'effettività dei diritti tutelati nella Convenzione .

Occorre, infine, ricordare che la Corte ha anche competenze consultive - attivabili su richiesta del Comitato dei Ministri - su questioni giuridiche relative all'interpretazione della Convenzione e dei suoi Protocolli.

### ***3. Ratifica ed esecuzione della CEDU e dei Protocolli.***

La CEDU è stata resa esecutiva in Italia con la legge n. 848 del 1955.

Quanto ai Protocolli, sono state emanate le seguenti leggi di ratifica ed esecuzione:

- legge n. 848 del 1955 per il Protocollo n. 1;
- legge n. 653 del 1966 per i Protocolli addizionali alla Convenzione numeri 2 e 3 concernenti, il Protocollo n. 2, l'attribuzione alla Corte europea dei diritti dell'uomo della competenza ad esprimere pareri consultivi, ed il Protocollo n. 3 la modifica degli articoli 29, 30 e 34 della Convenzione stessa;

- D.P.R. n. 217 del 1982 per il Protocollo n. 4 che riconosce taluni diritti e libertà oltre quelli che già figurano nella detta convenzione e nel suo primo protocollo addizionale, adottato a Strasburgo il 16 settembre 1963;
- legge n. 448 del 1967 per il Protocollo addizionale alla Convenzione n. 5 che modifica gli articoli 22 e 40 della Convenzione;
- legge n. 8 del 1989 per il Protocollo n. 6 sull'abolizione della pena di morte;
- legge n. 98 del 1990 per il Protocollo n. 7 concernente l'estensione della lista dei diritti civili e politici;
- legge n. 496 del 1988 per il Protocollo n. 8;
- legge n. 257 del 1993 per il Protocollo n. 9;
- legge n. 17 del 1995 per il Protocollo n. 10;
- legge n. 296 del 1997 per il Protocollo n. 11 recante ristrutturazione del meccanismo di controllo stabilito dalla convenzione;
- legge n. 179 del 2008 per il Protocollo n. 13 relativo all'abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza;
- legge n. 280 del 2005 per il Protocollo n. 14.

L'Italia non ha ancora ratificato il Protocollo n. 12.

## ***2. Tabelle statistiche***

***I dati contenuti nelle tabelle sono estratti dai dati ufficiali della Corte europea dei diritti dell'uomo***



***Ricorsi presentati alla Corte europea dei  
Diritti dell'Uomo dal 1995 al 2009  
riguardanti tutti gli Stati parti della  
Convenzione***

<i>Anno di presentazione</i>	<i>Numero dei ricorsi</i>
<b><i>1995</i></b>	<b><i>11.200</i></b>
<b><i>1996</i></b>	<b><i>12.700</i></b>
<b><i>1997</i></b>	<b><i>14.200</i></b>
<b><i>1998</i></b>	<b><i>18.200</i></b>
<b><i>1999</i></b>	<b><i>22.600</i></b>
<b><i>2000</i></b>	<b><i>30.200</i></b>
<b><i>2001</i></b>	<b><i>31.300</i></b>
<b><i>2002</i></b>	<b><i>34.500</i></b>
<b><i>2003</i></b>	<b><i>38.800</i></b>
<b><i>2004</i></b>	<b><i>44.100</i></b>
<b><i>2005</i></b>	<b><i>45.500</i></b>
<b><i>2006</i></b>	<b><i>50.500</i></b>
<b><i>2007</i></b>	<b><i>55.100</i></b>
<b><i>2008<sup>34</sup></i></b>	<b><i>49.850</i></b>
<b><i>2009</i></b>	<b><i>57.100</i></b>

---

<sup>34</sup> Dall'anno 2008, i dati statistici elaborati dalla Corte EDU non prendono in considerazione il numero dei ricorsi presentati a Strasburgo, ma solo il numero dei ricorsi assegnati ad un organo della Corte.

*Sentenze emanate dalla Corte europea  
dei diritti dell'uomo dal 1995 al 2009  
riguardanti tutti gli Stati parti della  
Convenzione*

<i>Anno di emanazione</i>	<i>Sentenze emanate</i>
<i>1995</i>	<i>56</i>
<i>1996</i>	<i>72</i>
<i>1997</i>	<i>106</i>
<i>1998</i>	<i>105</i>
<i>1999</i>	<i>177</i>
<i>2000</i>	<i>695</i>
<i>2001</i>	<i>889</i>
<i>2002</i>	<i>844</i>
<i>2003</i>	<i>703</i>
<i>2004</i>	<i>718</i>
<i>2005</i>	<i>1105</i>
<i>2006</i>	<i>1560</i>
<i>2007</i>	<i>1503</i>
<i>2008</i>	<i>1545</i>
<i>2009</i>	<i>1625</i>

*Sentenze emanate dalla Corte europea dei Diritti  
dell'Uomo nei confronti dell'Italia nel 2009*

<i>Sentenze che accertano almeno una violazione delle norme CEDU o dei Protocolli</i>	<i>61</i>
<i>Sentenze che accertano l'inesistenza di violazioni</i>	<i>3</i>
<i>Altre tipologie di sentenze (equa soddisfazione, revisione, eccezioni preliminari ed incompetenza.)</i>	<i>2</i>
<i>Composizione amichevole della controversia/cancellazioni dal ruolo</i>	<i>2</i>
<b><i>TOTALE</i></b>	<b><i>68</i></b>

*Violazioni accertate dalla Corte europea dei Diritti  
dell'Uomo nei confronti dell'Italia nel 2009*

<i>Violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU)</i>	<i>11</i>
<i>Violazione del diritto alla vita (art. 2 CEDU)</i>	<i>4</i>
<i>Violazione del diritto alla libertà ed alla sicurezza (art. 5 CEDU)</i>	<i>1</i>
<i>Violazione del diritto ad un equo processo (art. 6 CEDU)</i>	<i>11</i>
<i>Violazione del diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata (art. 6 comma 1 CEDU )</i>	<i>12</i>
<i>Violazione del diritto "nulla poena sine lege" (art. 7 CEDU)</i>	<i>2</i>
<i>Violazione del diritto alla vita privata e familiare (art. 8 CEDU)</i>	<i>27</i>
<i>Violazione del diritto ad un ricorso effettivo (art. 13 CEDU)</i>	<i>15</i>

<i>Violazione della protezione della proprietà (art. 1 Prot. n. 1)</i>	<i>16</i>
<i>Violazione del divieto di discriminazioni (art. 14 CEDU)</i>	<i>1</i>
<i>Violazione del diritto alla libera manifestazione del pensiero (art. 10 CEDU)</i>	<i>1</i>
<i>Altre violazioni</i>	<i>5</i>



*Sentenze emanate dalla Corte europea dei Diritti  
dell'Uomo nel 2009 nei confronti degli Stati parti  
della Convenzione*

<i>Albania</i>	<i>9</i>
<i>Andorra</i>	<i>-</i>
<i>Armenia</i>	<i>9</i>
<i>Austria</i>	<i>15</i>
<i>Azerbaidjan</i>	<i>7</i>
<i>Belgio</i>	<i>11</i>
<i>Bosnia Erzegovina</i>	<i>6</i>
<i>Bulgaria</i>	<i>63</i>
<i>Cipro</i>	<i>3</i>
<i>Croazia</i>	<i>19</i>
<i>Danimarca</i>	<i>3</i>
<i>Estonia</i>	<i>4</i>
<i>Finlandia</i>	<i>29</i>
<i>Francia</i>	<i>33</i>
<i>Georgia</i>	<i>11</i>
<i>Germania</i>	<i>21</i>
<i>Grecia</i>	<i>75</i>
<i>Irlanda</i>	<i>-</i>
<i>Islanda</i>	<i>-</i>
<i>Italia</i>	<i>68</i>
<i>Lettonia</i>	<i>7</i>
<i>Liechtenstein</i>	<i>-</i>
<i>Lituania</i>	<i>9</i>

<i>Lussemburgo</i>	<i>3</i>
<i>Macedonia</i>	<i>17</i>
<i>Malta</i>	<i>5</i>
<i>Moldavia</i>	<i>30</i>
<i>Monaco</i>	<i>1</i>
<i>Montenegro</i>	<i>1</i>
<i>Norvegia</i>	<i>3</i>
<i>Paesi Bassi</i>	<i>4</i>
<i>Polonia</i>	<i>133</i>
<i>Portogallo</i>	<i>17</i>
<i>Repubblica Ceca</i>	<i>3</i>
<i>Romania</i>	<i>168</i>
<i>Regno Unito</i>	<i>18</i>
<i>Russia</i>	<i>219</i>
<i>San Marino</i>	<i>-</i>
<i>Serbia</i>	<i>16</i>
<i>Repubblica Slovacca</i>	<i>39</i>
<i>Slovenia</i>	<i>8</i>
<i>Spagna</i>	<i>17</i>
<i>Svezia</i>	<i>3</i>
<i>Svizzera</i>	<i>7</i>
<i>Turchia</i>	<i>365</i>
<i>Ucraina</i>	<i>126</i>
<i>Ungheria</i>	<i>29</i>
<b><i>TOTALE</i></b>	<b><i>1625</i></b>

### ***3. Testi normativi***



***3.1. Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà  
fondamentali***



## **CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI**

I Governi firmatari, Membri del Consiglio d'Europa,

Considerata la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, proclamata dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;

Considerato che detta Dichiarazione mira a garantire il riconoscimento e l'applicazione universali ed effettivi dei diritti che vi sono enunciati;

Considerato che il fine del Consiglio d'Europa è quello di realizzare un'unione più stretta tra i suoi Membri, e che uno dei mezzi per conseguire tale fine è la salvaguardia e lo sviluppo dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali;

Riaffermato il loro profondo attaccamento a tali libertà fondamentali che costituiscono le basi stesse della giustizia e della pace nel mondo e il cui mantenimento si fonda essenzialmente, da una parte, su un regime politico effettivamente democratico e dall'altra, su una concezione comune e un comune rispetto dei Diritti dell'Uomo di cui essi si valgono;

Risoluti, in quanto governi di Stati europei animati da uno stesso spirito e forti di un patrimonio comune di tradizioni e di ideali politici, di rispetto della libertà e di preminenza del diritto, a prendere le prime misure atte ad assicurare la garanzia collettiva di alcuni dei diritti enunciati nella Dichiarazione Universale,

hanno convenuto quanto segue:

**Articolo 1** - *Obbligo di rispettare i Diritti dell'Uomo*

Le Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nel Titolo primo della presente Convenzione.

### **TITOLO 1 - Diritti e libertà**

#### **Articolo 2 - Diritto alla vita**

1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena.

2. La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:

- a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;
- b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;
- c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un'insurrezione.

#### **Articolo 3 - Proibizione della tortura**

Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

#### **Articolo 4 - Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato**

- 1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
- 2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.

3. Non è considerato «lavoro forzato o obbligatorio» ai sensi del presente articolo:

a) il lavoro normalmente richiesto ad una persona detenuta alle condizioni previste dall'articolo 5 della presente Convenzione o durante il periodo di libertà condizionale;

b) il servizio militare o, nel caso degli obiettori di coscienza nei paesi dove l'obiezione di coscienza è considerata legittima, qualunque altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;

c) qualunque servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;

d) qualunque lavoro o servizio facente parte dei normali doveri civici.

#### **Articolo 5 - Diritto alla libertà e alla sicurezza**

1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:

a) se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;

b) se si trova in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento emesso, conformemente alla legge, da un tribunale o allo scopo di garantire l'esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge;

c) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso;

d) se si tratta della detenzione regolare di un minore decisa allo scopo di sorvegliare la sua educazione oppure della sua detenzione

regolare al fine di tradurlo dinanzi all'autorità competente; e se si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;

f) se si tratta dell'arresto o della detenzione regolare di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale è in corso un procedimento d'espulsione o d'extradizione.

2. Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell'arresto e di ogni accusa formulata a suo carico.

3. Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal paragrafo 1.c del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi ad un giudice o ad un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura. La scarcerazione può essere subordinata a garanzie che assicurino la comparizione dell'interessato all'udienza.

4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso ad un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima.

5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione di una delle disposizioni del presente articolo ha diritto ad una riparazione.

#### **Articolo 6 - Diritto a un equo processo**

1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi



sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia.

2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.

3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:

a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico;

b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;

c) difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;

d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;

e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.

#### **Articolo 7 - *Nulla poena sine lege***

1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.

2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.

#### **Articolo 8 - *Diritto al rispetto della vita privata e familiare***

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

#### **Articolo 9 - *Libertà di pensiero, di coscienza e di religione***

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui.

#### **Articolo 10 - Libertà di espressione**

1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.

2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.

#### **Articolo 11 - Libertà di riunione e di associazione**

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d'associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi.

2. L'esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non osta a che restrizioni legittime siano imposte all'esercizio di tali diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato.

#### **Articolo 12 - Diritto al matrimonio**

A partire dall'età minima per contrarre matrimonio, l'uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto.

#### **Articolo 13 - Diritto ad un ricorso effettivo**

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.

#### **Articolo 14 - Divieto di discriminazione**

Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione.

**Articolo 15 - Deroga in caso di stato d'urgenza**

1. In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte Contraente può adottare delle misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale.

2. La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all'articolo 2, salvo il caso di decesso causato da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 (paragrafo 1) e 7.

3. Ogni Alta Parte Contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene informato nel modo più completo il Segretario Generale del Consiglio d'Europa sulle misure prese e sui motivi che le hanno determinate. Deve ugualmente informare il Segretario Generale del Consiglio d'Europa della data in cui queste misure cessano d'essere in vigore e in cui le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione.

**Articolo 16 - Restrizioni all'attività politica degli stranieri**

Nessuna delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 14 può essere interpretata nel senso di proibire alle Alte Parti Contraenti di imporre restrizioni all'attività politica degli stranieri.

**Articolo 17 - Divieto dell'abuso di diritto**

Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso di comportare il diritto di uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più

ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione.

**Articolo 18 - Limite all'applicazione delle restrizioni ai diritti**

Le restrizioni che, in base alla presente Convenzione, sono poste a detti diritti e libertà possono essere applicate solo allo scopo per cui sono state previste.

**TITOLO II - Corte europea dei Diritti dell'Uomo**

**Articolo 19 - Istituzione della Corte**

Per assicurare il rispetto degli impegni derivanti alle Alte Parti contraenti dalla presente Convenzione e dai suoi protocolli, è istituita una Corte europea dei Diritti dell'Uomo, di seguito denominata "la Corte". Essa funziona in modo permanente.

**Articolo 20 - Numero di giudici**

La Corte si compone di un numero di giudici pari a quello delle Alte Parti contraenti.

**Articolo 21 - Condizioni per l'esercizio delle funzioni**

1. I giudici devono godere della più alta considerazione morale e possedere i requisiti richiesti per l'esercizio delle più alte funzioni giudiziarie, o essere dei giureconsulti di riconosciuta competenza.

2. I giudici siedono alla Corte a titolo individuale.

3. Per tutta la durata del loro mandato, i giudici non possono esercitare alcuna attività incompatibile con le esigenze di indipendenza, di imparzialità o di disponibilità richieste da una attività esercitata a tempo pieno.

Ogni questione che sorga in applicazione di questo paragrafo è decisa dalla Corte.

#### **Articolo 22** - *Elezione dei giudici*

1. I giudici sono eletti dall'Assemblea parlamentare in relazione a ciascuna Alta Parte contraente, a maggioranza dei voti espressi, su una lista di tre candidati presentata dall'Alta Parte contraente.

2. La stessa procedura è seguita per completare la Corte nel caso in cui altre Alti Parti contraenti aderiscano e per provvedere ai seggi divenuti vacanti.

#### **Articolo 23** - *Durata del mandato*

1. I giudici sono eletti per un periodo di sei anni. Essi sono rieleggibili. Tuttavia, per quanto concerne i giudici designati alla prima elezione, i mandati di una metà di essi scadranno al termine di tre anni.

2. I giudici il cui mandato scade al termine del periodo iniziale di tre anni sono estratti a sorte dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa, immediatamente dopo la loro elezione.

3. Al fine di assicurare, nella misura del possibile, il rinnovo dei mandati di una metà dei giudici ogni tre anni, l'Assemblea parlamentare può, prima di procedere ad ogni ulteriore elezione, decidere che uno o più mandati dei giudici da eleggere abbiano una durata diversa da quella di sei anni, senza tuttavia che tale durata possa eccedere nove anni o essere inferiore a tre anni.

4. Nel caso in cui si debbano conferire più mandati e l'Assemblea parlamentare applichi il paragrafo precedente, la ripartizione dei mandati avviene mediante estrazione a sorte effettuata dal Segretario generale del Consiglio d'Europa immediatamente dopo l'elezione.

5. Il giudice eletto in sostituzione di un giudice che non abbia completato il periodo

delle sue funzioni, rimane in carica fino alla scadenza del mandato del suo predecessore.

6. Il mandato dei giudici termina al raggiungimento dell'età di 70 anni.

7. I giudici continuano a restare in carica fino alla loro sostituzione. Tuttavia essi continuano a trattare le cause di cui sono già stati investiti.

#### **Articolo 24** - *Revoca*

Un giudice può essere sollevato dalle sue funzioni solo se gli altri giudici decidono, a maggioranza dei due terzi, che egli non soddisfa più i requisiti richiesti.

#### **Articolo 25** - *Ufficio di cancelleria e referendari*

La Corte dispone di un ufficio di cancelleria i cui compiti e la cui organizzazione sono stabiliti dal regolamento della Corte. Essa è assistita da referendari.

#### **Articolo 26** - *Assemblea plenaria della Corte*

La Corte riunita in Assemblea plenaria

a) elegge per un periodo di tre anni il suo presidente ed uno o due vice-presidenti; essi sono rieleggibili;

b) costituisce Camere per un periodo determinato;

c) elegge i presidenti delle Camere della Corte che sono rieleggibili;

d) adotta il regolamento della Corte, e

e) elegge il Cancelliere ed uno o più vice-cancellieri.

#### **Articolo 27** - *Comitati, Camere e Grande Camera*

1. Per la trattazione di ogni caso che le viene sottoposto, la Corte procede in un comitato di tre giudici, in una Camera composta da sette giudici ed in una Grande Camera di diciassette giudici. Le Camere della Corte istituiscono i comitati per un periodo determinato.

2. Il giudice eletto in relazione ad uno Stato parte alla controversia è membro di diritto della Camera e della Grande Camera; in caso di assenza di questo giudice, o se egli non è in grado di svolgere la sua funzione, lo Stato parte nomina una persona che siede in qualità di giudice.

3. Fanno altresì parte della Grande Camera il Presidente della Corte, i vice-presidenti, i presidenti delle Camere e altri giudici designati in conformità al regolamento della Corte. Se la controversia è deferita alla Grande Camera ai sensi dell'articolo 43, nessun giudice della Camera che ha pronunciato la sentenza può essere presente nella grande Camera, ad eccezione del presidente della Camera e del giudice che siede in relazione allo Stato in causa.

**Articolo 28 - Dichiarazioni di irreceivibilità da parte dei comitati**

Un comitato può, con voto unanime, dichiarare irricevibile o cancellare dal ruolo un ricorso individuale presentato ai sensi dell'articolo 34 quando tale decisione può essere adottata senza ulteriori accertamenti.

La decisione è definitiva.

**Articolo 29 - Decisioni delle Camere sulla ricevibilità ed il merito**

1. Se nessuna decisione è stata adottata ai sensi dell'articolo 28, una delle Camere si pronuncia sulla ricevibilità e sul merito dei ricorsi individuali presentati ai sensi dell'articolo 34.

2. Una delle Camere si pronuncia sulla ricevibilità e sul merito dei ricorsi

governativi presentati in virtù dell'articolo 33.

3. Salvo diversa decisione della Corte in casi eccezionali, la decisione sulla ricevibilità è adottata separatamente.

**Articolo 30 - Rimessione alla Grande Camera**

Se la questione oggetto del ricorso all'esame di una Camera solleva gravi problemi di interpretazione della Convenzione o dei suoi protocolli, o se la sua soluzione rischia di dar luogo ad un contrasto con una sentenza pronunciata anteriormente dalla Corte, la Camera, fino a quando non abbia pronunciato la sua sentenza, può rimettere il caso alla Grande Camera a meno che una delle parti non vi si opponga.

**Articolo 31 - Competenze della Grande Camera**

La Grande Camera

a) si pronuncia sui ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 33 o dell'articolo 34 quando il caso le sia stato deferito dalla Camera ai sensi dell'articolo 30 o quando il caso le sia stato deferito ai sensi dell'articolo 43; e

b) esamina le richieste di pareri consultivi presentate ai sensi dell'articolo 47.

**Articolo 32 - Competenza della Corte**

1. La competenza della Corte si estende a tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi protocolli che siano sottoposte ad essa alle condizioni previste dagli articoli 33, 34 e 47.

2. In caso di contestazione sulla competenza della Corte, è la Corte che decide.

### **Articolo 33 - Ricorsi interstatali**

Ogni Alta Parte contraente può deferire alla Corte qualunque inosservanza delle disposizioni della Convenzione e dei suoi protocolli che essa ritenga possa essere imputata ad un'altra Alta Parte contraente.

### **Articolo 34 - Ricorsi individuali**

La Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, un'organizzazione non governativa o un gruppo di privati che sostenga d'essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli. Le Alte Parti contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l'esercizio effettivo di tale diritto.

### **Articolo 35 - Condizioni di ricevibilità**

1. La Corte non può essere adita se non dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne, come inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva.

2. La Corte non accoglie alcun ricorso inoltrato sulla base dell'articolo 34, se:

a) è anonimo; oppure

b) è essenzialmente identico ad uno precedentemente esaminato dalla Corte o già sottoposto ad un'altra istanza internazionale d'inchiesta o di risoluzione e non contiene fatti nuovi.

3. La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso inoltrato in base all'articolo 34 quando essa giudichi tale ricorso incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi protocolli, manifestamente infondato o abusivo.

4. La Corte respinge ogni ricorso che consideri irricevibile in applicazione del

presente articolo. Essa può procedere in tal modo in ogni stato del procedimento.

### **Articolo 36 - Intervento di terzi**

1. Per qualsiasi questione all'esame di una Camera e o della Grande Camera, un'Alta Parte contraente il cui cittadino sia ricorrente ha diritto di presentare osservazioni per iscritto e di partecipare alle udienze.

2. Nell'interesse di una corretta amministrazione della giustizia, il presidente della Corte può invitare ogni Alta Parte contraente che non sia parte in causa o ogni persona interessata diversa dal ricorrente, a presentare osservazioni per iscritto o a partecipare alle udienze.

### **Articolo 37 - Cancellazione**

1. In ogni momento della procedura, la Corte può decidere di cancellare un ricorso dal ruolo quando le circostanze permettono di concludere:

a) che il ricorrente non intende più mantenerlo; oppure

b) che la controversia è stata risolta; oppure

c) che per ogni altro motivo di cui la Corte accerta l'esistenza, la prosecuzione dell'esame del ricorso non sia più giustificata.

Tuttavia la Corte prosegue l'esame del ricorso qualora il rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi protocolli lo imponga.

2. La Corte può decidere una nuova iscrizione a ruolo di un ricorso se ritiene che le circostanze lo giustifichino.

### **Articolo 38 - Esame in contraddittorio del caso e procedura di regolamento amichevole**

1. Quando dichiara che il ricorso è ricevibile, la Corte

a) prosegue l'esame della questione in contraddittorio con i rappresentanti delle Parti e, se del caso, procede ad un'inchiesta per il cui efficace svolgimento gli Stati interessati forniranno tutte le facilitazioni necessarie;

b) si mette a disposizione degli interessati al fine di pervenire ad un regolamento amichevole della controversia che si fondi sul rispetto dei diritti dell'uomo quali sono riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi protocolli.

2. La procedura descritta al paragrafo 1. b è riservata.

#### **Articolo 39** - *Conclusione di un regolamento amichevole*

In caso di regolamento amichevole, la Corte cancella il ricorso dal ruolo mediante una decisione che si limita ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata.

#### **Articolo 40** - *Udienza pubblica e accesso ai documenti*

1. L'udienza è pubblica a meno che la Corte non decida diversamente a causa di circostanze eccezionali.

2. I documenti depositati presso l'ufficio di cancelleria sono accessibili al pubblico a meno che il presidente della Corte non decida diversamente.

#### **Articolo 41** - *Equa soddisfazione*

Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione,

la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.

#### **Articolo 42** - *Sentenze delle Camere*

Le sentenze delle Camere divengono definitive conformemente alle disposizioni dell'articolo 44, paragrafo 2.

#### **Articolo 43** - *Rinvio dinnanzi alla Grande Camera*

1. Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data della sentenza di una Camera, ogni parte alla controversia può, in situazioni eccezionali, chiedere che il caso sia rinviato dinnanzi alla Grande Camera.

2. Un collegio di cinque giudici della Grande Camera accoglie la domanda quando la questione oggetto del ricorso solleva gravi problemi di interpretazione o di applicazione della Convenzione o dei suoi protocolli, o comunque un'importante questione di carattere generale.

3. Se il collegio accoglie la domanda, la Grande Camera si pronuncia sul caso con sentenza.

#### **Articolo 44** - *Sentenze definitive*

1. La sentenza della Grande Camera è definitiva.

2. La sentenza di una Camera diviene definitiva

a) quando le parti dichiarano che non richiederanno il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure

b) tre mesi dopo la data della sentenza, se non è stato richiesto il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure

c) se il collegio della Grande Camera respinge una richiesta di rinvio formulata ai sensi dell'articolo 43.

3. La sentenza definitiva è pubblicata.

**Articolo 45** - *Motivazione delle sentenze e delle decisioni*

1. Le sentenze e le decisioni che dichiarano i ricorsi ricevibili o irricevibili devono essere motivate.

2. Se la sentenza non esprime in tutto o in parte l'opinione unanime dei giudici, ogni giudice avrà diritto di allegarvi l'esposizione della sua opinione individuale.

**Articolo 46** - *Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze*

1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti.

2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l'esecuzione.

**Articolo 47** - *Pareri consultivi*

1. La Corte può, su richiesta del Comitato dei Ministri, fornire pareri consultivi su questioni giuridiche relative all'interpretazione della Convenzione e dei suoi protocolli.

2. Tali pareri non devono riguardare questioni inerenti al contenuto o alla portata dei diritti e libertà definiti nel Titolo I della Convenzione e nei protocolli, né su altre questioni su cui la Corte o il Comitato dei Ministri potrebbero doversi pronunciare in seguito alla presentazione di un ricorso previsto dalla Convenzione.

3. La decisione del Comitato dei Ministri di chiedere un parere alla Corte è adottata con un voto della maggioranza dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio in seno al Comitato.

**Articolo 48** - *Competenza consultiva della Corte*

La Corte decide se la richiesta di un parere consultivo presentata dal Comitato dei Ministri sia di sua competenza a norma dell'articolo 47.

**Articolo 49** - *Motivazione dei pareri consultivi*

1. Il parere della Corte è motivato.

2. Se il parere non esprime in tutto o in parte l'opinione unanime dei giudici, ogni giudice avrà diritto di allegarvi l'esposizione della sua opinione individuale.

3. Il parere della Corte è trasmesso al Comitato dei Ministri.

**Articolo 50** - *Spese di funzionamento della Corte*

Le spese di funzionamento della Corte sono a carico del Consiglio d'Europa.

**Articolo 51** - *Privilegi ed immunità dei giudici*

I giudici beneficiano, durante l'esercizio delle loro funzioni, dei privilegi e delle immunità previsti dall'articolo 40 dello Statuto del Consiglio d'Europa e dagli accordi conclusi in base a questo articolo.

**TITOLO III** - *Disposizioni varie*

**Articolo 52** - *Inchieste del Segretario Generale*

Ogni Alta Parte Contraente, su domanda del Segretario Generale del Consiglio d'Europa, fornirà le spiegazioni richieste sul modo in cui il proprio diritto interno assicura



l'effettiva applicazione di tutte le disposizioni della presente Convenzione.

**Articolo 53** - *Salvaguardia dei diritti dell'uomo riconosciuti*

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata in modo da limitare o pregiudicare i Diritti dell'Uomo e le Libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base alle leggi di ogni Parte Contraente o in base ad ogni altro accordo al quale essa partecipi.

**Articolo 54** - *Poteri del Comitato dei Ministri*

Nessuna disposizione della presente Convenzione porta pregiudizio ai poteri conferiti al Comitato dei Ministri dallo Statuto del Consiglio d'Europa.

**Articolo 55** - *Rinuncia a strumenti alternativi di composizione delle controversie*

Le Alte Parti Contraenti rinunciano reciprocamente, salvo compromesso speciale, ad avvalersi dei trattati, delle convenzioni o delle dichiarazioni tra di esse in vigore allo scopo di sottoporre, mediante ricorso, una controversia nata dall'interpretazione o dall'applicazione della presente Convenzione ad una procedura di risoluzione diversa da quelle previste da detta Convenzione.

**Articolo 56** - *Applicazione territoriale*

1. Ogni Stato, al momento della ratifica o in ogni altro momento successivo, può dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che la presente Convenzione si applicherà, con riserva del paragrafo 4 del presente articolo, su tutti i territori o su determinati

territori di cui esso cura le relazioni internazionali.

2. La Convenzione si applicherà sul territorio o sui territori designati nella notifica a partire dal trentesimo giorno successivo alla data in cui il Segretario Generale del Consiglio d'Europa avrà ricevuto tale notifica.

3. Sui detti territori le disposizioni della presente Convenzione saranno applicate tenendo conto delle necessità locali.

4. Ogni Stato che abbia presentato una dichiarazione conformemente al primo paragrafo del presente articolo può, in qualunque momento, dichiarare, relativamente ad uno o a più territori indicati in tale dichiarazione, di accettare la competenza della Corte ad esaminare ricorsi di persone fisiche, organizzazioni non governative o gruppi di privati a norma dell'articolo 34 della Convenzione.

**Articolo 57** - *Riserve*

1. Ogni Stato, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito del suo strumento di ratifica, può formulare una riserva riguardo ad una determinata disposizione della Convenzione, nella misura in cui una legge in quel momento in vigore sul suo territorio non sia conforme a tale disposizione. Le riserve di carattere generale non sono autorizzate ai sensi del presente articolo.

2. Ogni riserva emessa in conformità al presente articolo comporta una breve esposizione della legge in questione.

**Articolo 58** - *Denuncia*

1. Un'Alta Parte Contraente può denunciare la presente Convenzione solo dopo un periodo di cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti e dando un preavviso di sei mesi mediante notifica indirizzata al Segretario

Generale del Consiglio d'Europa, che ne informa le altre Parti Contraenti.

2. Tale denuncia non può avere l'effetto di svincolare l'Alta Parte Contraente interessata dagli obblighi contenuti nella presente Convenzione per quanto riguarda qualunque fatto suscettibile di costituire una violazione di tali obblighi, da essa posto in essere anteriormente alla data in cui la denuncia è divenuta efficace.

3. Alla stessa condizione, cesserebbe d'esser Parte alla presente Convenzione qualunque Parte Contraente che non fosse più Membro del Consiglio d'Europa.

4. La Convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dei precedenti paragrafi per quanto riguarda ogni territorio in relazione al quale sia stata dichiarata applicabile in base all'articolo 56.

#### **Articolo 59 - Firma e ratifica**

1. La presente Convenzione è aperta alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà ratificata. Le ratifiche saranno depositate presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore dopo il deposito di dieci strumenti di ratifica.

3. Per ogni firmatario che la ratificherà successivamente, la Convenzione entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.

4. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà a tutti i Membri del Consiglio d'Europa l'entrata in vigore della Convenzione, i nomi delle Alte Parti Contraenti che l'avranno ratificata, nonché il deposito di ogni altro strumento di ratifica avvenuto successivamente.

5. Fatto a Roma il 4 novembre 1950 in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del

Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale ne trasmetterà copie autenticate a tutti i firmatari.

### ***3.2. Protocollo addizionale n. 1***



## **PROTOCOLLO ADDIZIONALE N. 1**

I Governi firmatari, Membri del Consiglio d'Europa,

Risoluti ad adottare misure idonee ad assicurare la garanzia collettiva di certi diritti e libertà oltre quelli che già figurano nel Titolo I della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata «la Convenzione»),

Hanno convenuto quanto segue:

### **Articolo 1 - Protezione della proprietà**

Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.

### **Articolo 2 - Diritto all'istruzione**

Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche.

### **Articolo 3 - Diritto a libere elezioni**

Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad organizzare, ad intervalli ragionevoli, libere elezioni a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell'opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo.

### **Articolo 4 - Applicazione territoriale**

Ogni Alta Parte Contraente, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o in ogni altro momento successivo, può presentare al Segretario Generale del Consiglio d'Europa una dichiarazione che indichi i limiti entro cui si impegna ad applicare le disposizioni del presente Protocollo sui territori di cui cura le relazioni internazionali, designati nella stessa dichiarazione.

Ogni Alta Parte Contraente che abbia presentato una dichiarazione in virtù del paragrafo precedente può, di volta in volta, presentare una nuova dichiarazione che modifichi i termini di ogni dichiarazione precedente o che ponga fine all'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo su di un qualsiasi territorio.

Una dichiarazione presentata conformemente al presente articolo sarà considerata come presentata in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 56 della Convenzione.

### **Articolo 5 - Relazioni con la Convenzione**

Le Alte Parti Contraenti considereranno gli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.

**Articolo 6 - Firma e ratifica**

Il presente Protocollo è aperto alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione; esso sarà ratificato contemporaneamente alla Convenzione o dopo la ratifica di quest'ultima. Esso entrerà in vigore dopo il deposito di dieci strumenti di ratifica. Per ogni firmatario che lo ratificherà successivamente, il Protocollo entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.

Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretariato Generale del Consiglio d'Europa che notificherà a tutti i

Membri i nomi di quelli che lo avranno ratificato.

Fatto a Parigi il 20 marzo 1952 in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale ne trasmetterà copia autenticata ad ognuno dei Governi firmatari.

### ***3.3. Protocollo addizionale n. 4***





**PROTOCOLLO N. 4 CHE RICONOSCE  
ALCUNI DIRITTI E LIBERTÀ OLTRE  
QUELLI CHE GIÀ FIGURANO NELLA  
CONVENZIONE E NEL  
PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA  
CONVENZIONE**

I Governi firmatari, Membri del Consiglio d'Europa,

Risoluti ad adottare misure idonee ad assicurare la garanzia collettiva di diritti e libertà oltre quelli che già figurano nel Titolo I della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata «la Convenzione») e negli articoli da 1 a 3 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione, firmato a Parigi il 20 marzo 1952,

Hanno convenuto quanto segue:

**Articolo 1** - Divieto di imprigionamento per debiti

Nessuno può essere privato della sua libertà per il solo fatto di non essere in grado di adempiere ad un'obbligazione contrattuale.

**Articolo 2** - Libertà di circolazione

1. Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di fissarvi liberamente la sua residenza.

2. Ognuno è libero di lasciare qualsiasi Paese, compreso il proprio.

3. L'esercizio di tali diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono previste dalla legge e che costituiscono, in una società democratica, misure necessarie alla sicurezza nazionale,

alla pubblica sicurezza, al mantenimento dell'ordine pubblico, alla prevenzione delle infrazioni penali, alla protezione della salute o della morale o alla protezione dei diritti e libertà altrui.

4. I diritti riconosciuti al paragrafo 1 possono anche, in alcune zone determinate, essere oggetto di restrizioni previste dalla legge e giustificate dall'interesse pubblico in una società democratica.

**Articolo 3** - Divieto di espulsione dei cittadini

1. Nessuno può essere espulso, a seguito di una misura individuale o collettiva, dal territorio dello Stato di cui è cittadino.

2. Nessuno può essere privato del diritto di entrare nel territorio dello Stato di cui è cittadino.

**Articolo 4** - Divieto di espulsioni collettive di stranieri

Le espulsioni collettive di stranieri sono vietate.

**Articolo 5** - Applicazione territoriale

1. Ogni Alta Parte Contraente, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o in ogni altro momento successivo, può presentare al Segretario Generale del Consiglio d'Europa una dichiarazione che indichi i limiti entro cui si impegna ad applicare le disposizioni del presente Protocollo sui territori di cui cura le relazioni internazionali, designati nella medesima dichiarazione.

2. Ogni Alta Parte Contraente che abbia presentato una dichiarazione in virtù del paragrafo precedente può, di volta in volta, presentare una nuova dichiarazione che modifichi i termini di ogni dichiarazione

precedente o che ponga fine all'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo su di un qualsiasi territorio.

3. Una dichiarazione presentata conformemente al presente articolo sarà considerata come presentata in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 56 della Convenzione.

4. Il territorio di ogni Stato sul quale il presente Protocollo si applica in virtù della ratifica o dell'accettazione da parte di tale Stato e ciascuno dei territori sui quali il Protocollo si applica in virtù di una dichiarazione sottoscritta dallo stesso Stato conformemente al presente articolo, saranno considerati come territori distinti ai fini dei riferimenti al territorio di uno Stato di cui agli articoli 2 e 3.

5. Ogni Stato che abbia reso una dichiarazione in conformità ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo può, in qualsiasi momento successivo, dichiarare, relativamente ad uno o più dei territori indicati in tale dichiarazione, di accettare la competenza della Corte a pronunciarsi sui ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative o di gruppi di privati, come previsto dall'articolo 34 della Convenzione, a norma degli articoli da 1 a 4 del presente Protocollo o di alcuni di essi.

#### **Articolo 6 - Relazioni con la Convenzione**

Le Alte Parti Contraenti considereranno gli articoli da 1 a 5 di questo Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.

#### **Articolo 7 - Firma e ratifica**

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione; esso sarà ratificato contemporaneamente alla Convenzione o dopo la sua ratifica. Esso entrerà in vigore dopo il deposito di cinque strumenti di ratifica. Per ogni firmatario che lo ratificherà successivamente, il Protocollo entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.

2. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa che notificherà a tutti i Membri i nomi di quelli che lo avranno ratificato.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 16 settembre 1963 in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale ne trasmetterà copia autenticata ad ognuno degli Stati firmatari.

### ***3.4. Protocollo addizionale n. 7***



**PROTOCOLLO ADDIZIONALE N. 7  
ALLA CONVENZIONE PER LA  
SALVAGUARDIA DEI DIRITTI  
DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ  
FONDAMENTALI**

**Gli Stati membri del Consiglio d'Europa,  
firmatari del presente Protocollo,**

Risoluti ad adottare ulteriori misure idonee per assicurare la garanzia collettiva di alcuni diritti e libertà mediante la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata "la Convenzione")

Hanno convenuto quanto segue:

**Articolo 1 - Garanzie procedurali in caso di espulsioni di stranieri**

1. Uno straniero regolarmente residente nel territorio di uno Stato non può essere espulso, se non in esecuzione di una decisione presa conformemente alla legge e deve poter:

- a. far valere le ragioni che si oppongono alla sua espulsione,
- b. far esaminare il suo caso e
- c. farsi rappresentare a tali fini davanti all'autorità competente o ad una o più persone designate da tale autorità.

2. Uno straniero può essere espulso prima dell'esercizio dei diritti enunciati al paragrafo 1 a, b e c di questo articolo, qualora tale espulsione sia necessaria nell'interesse dell'ordine pubblico o sia motivata da ragioni di sicurezza nazionale.

**Articolo 2 - Diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale**

1. Ogni persona dichiarata rea da un tribunale ha il diritto di far esaminare la

dichiarazione di colpevolezza o la condanna da un tribunale della giurisdizione superiore. L'esercizio di tale diritto, ivi inclusi i motivi per cui esso può essere esercitato, è disciplinato dalla legge.

2. Tale diritto può essere oggetto di eccezioni per i reati minori, quali sono definiti dalla legge, o quando l'interessato è stato giudicato in prima istanza da un tribunale della giurisdizione più elevata o è stato dichiarato colpevole e condannato a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento.

**Articolo 3 - Diritto di risarcimento in caso di errore giudiziario**

Qualora una condanna penale definitiva sia successivamente annullata o qualora la grazia sia concessa perché un fatto sopravvenuto o nuove rivelazioni comprovano che vi è stato un errore giudiziario, la persona che ha subito una pena in ragione di tale condanna sarà risarcita, conformemente alla legge o agli usi in vigore nello Stato interessato, a meno che non sia provato che la mancata rivelazione in tempo utile del fatto non conosciuto le sia interamente o parzialmente imputabile.

**Articolo 4 - Diritto a non essere giudicato o punito due volte**

1. Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge ed alla procedura penale di tale Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo precedente non impediscono la riapertura del processo, conformemente alla legge ed alla procedura

penale dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta.

3. Non è autorizzata alcuna deroga al presente articolo ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione.

#### **Articolo 5 - Uguaglianza degli sposi**

I coniugi godono dell'uguaglianza di diritti e di responsabilità di carattere civile tra di essi e nelle loro relazioni con i loro figli riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e in caso di suo scioglimento. Il presente articolo non impedisce agli Stati di adottare le misure necessarie nell'interesse dei figli.

#### **Articolo 6 - Applicazione territoriale**

1. Ogni Stato, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione, può designare il territorio o i territori nei quali si applicherà il presente Protocollo, indicando i limiti entro cui si impegna ad applicare le disposizioni del presente Protocollo in tale territorio o territori.

2. Ogni Stato, in qualunque altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, può estendere l'applicazione del presente Protocollo ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. Il Protocollo entrerà in vigore per questo territorio il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di due mesi dalla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata o modificata per quanto riguarda ogni territorio designato in questa dichiarazione,

mediante notificazione indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro o la modifica avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di due mesi dalla data di ricezione della notificazione da parte del Segretario Generale.

4. Una dichiarazione fatta conformemente al presente articolo sarà considerata come fatta in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 56 della Convenzione.

5. Il territorio di ogni Stato nel quale il presente Protocollo si applica in virtù della ratifica, dell'accettazione o della approvazione da parte di tale Stato, e ciascuno dei territori nei quali il Protocollo si applica in virtù di una dichiarazione sottoscritta dallo stesso Stato conformemente al presente articolo, possono essere considerati come territori distinti ai fini del riferimento al territorio di uno Stato fatto dall'articolo 1.

6. Ogni Stato che ha reso una dichiarazione in conformità con il paragrafo 1 o 2 del presente articolo può in qualsiasi momento successivo, dichiarare relativamente ad uno o più dei territori indicati in tale dichiarazione, che accetta la competenza della Corte a giudicare i ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative o di gruppi di privati, come lo prevede l'articolo 34 della Convenzione, secondo gli articoli da 1 a 5 del presente Protocollo.

#### **Articolo 7 - Relazioni con la Convenzione**

Gli Stati contraenti considerano gli articoli da 1 a 6 del presente Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicano di conseguenza.

### **Articolo 8 - Firma e ratifica**

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che hanno firmato la Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza aver simultaneamente o anteriormente ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, d'accettazione o d'approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

### **Articolo 9 - Entrata in vigore**

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di due mesi dalla data in cui sette Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal Protocollo conformemente alle disposizioni dell'articolo 8.

2. Per ogni Stato membro che esprimerà ulteriormente il suo consenso ad essere vincolato dal Protocollo, questo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di due mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione.

### **Articolo 10 - Funzioni del depositario**

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa:

- a. ogni firma;
- b. il deposito di ogni strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione;
- c. ogni data d'entrata in vigore del presente Protocollo conformemente agli articoli 6 e 9;
- d. ogni altro atto, notificazione o dichiarazione riguardante il presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 22 novembre 1984 in francese ed in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.





### ***3.5. Protocollo addizionale n. 13***



**PROTOCOLLO N. 13 ALLA  
CONVENZIONE PER LA  
SALVAGUARDIA DEI DIRITTI  
DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ  
FONDAMENTALI, RELATIVO  
ALL'ABOLIZIONE DELLA PENA DI  
MORTE IN QUALSIASI  
CIRCOSTANZA<sup>35</sup>**

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo, Convinti che il diritto di qualsiasi persona alla vita è un valore fondamentale in una società democratica, e che l'abolizione della pena di morte è essenziale per la protezione di questo diritto ed il pieno riconoscimento della dignità inerente a tutti gli esseri umani; Desiderosi di rafforzare la protezione del diritto alla vita garantito dalla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (di seguito denominata «la Convenzione»); Rilevando che il Protocollo n° 6 alla Convenzione concernente l'abolizione della pena di morte, firmato a Strasburgo il 28 aprile 1983, non esclude la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o di pericolo imminente di guerra; Determinati a compiere il passo definitivo al fine di abolire la pena di morte in qualsiasi circostanza, hanno convenuto quanto segue:

**Articolo 1 – Abolizione della pena di morte**  
La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena né giustiziato.

**Articolo 2 – Divieto di deroghe**  
Nessuna deroga è autorizzata alle norme del presente Protocollo ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione.

---

<sup>35</sup> Traduzione ufficiale della Cancelleria federale della Svizzera.

**Articolo 3 – Divieto di riserve**

Nessuna riserva è ammessa alle norme del presente Protocollo ai sensi dell'articolo 57 della Convenzione.

**Articolo 4 – Applicazione territoriale**

1. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, designare il territorio o i territori ai quali il presente Protocollo si applicherà.

2. Ogni Stato può, in qualsiasi successivo momento, per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione del presente Protocollo ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione. Il Protocollo entrerà in vigore nei confronti di questo territorio il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione fatta in forza dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata o modificata, per quanto riguarda ogni territorio specificato in tale dichiarazione, mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro o la modifica avranno effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

**Articolo 5 – Relazioni con la Convenzione**

Gli Stati Parti considerano gli articoli da 1 a 4 del presente Protocollo quali articoli addizionali alla Convenzione, e tutte le disposizioni della Convenzione si applicano di conseguenza.

**Articolo 6 – Firma e ratifica**

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che hanno firmato la Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non può ratificare,

accettare o approvare il presente Protocollo senza avere contemporaneamente o precedentemente ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

#### **Articolo 7 – Entrata in vigore**

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui dieci Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal presente Protocollo in conformità alle disposizioni del suo articolo 6.

2. Per ogni Stato membro che esprima successivamente il suo consenso ad essere vincolato dal presente Protocollo, quest'ultimo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

#### **Articolo 8 – Funzioni del depositario**

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà a tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa:

- a. ogni firma;
- b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
- c. ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo conformemente ai suoi articoli 4 e 7;
- d. ogni altro atto, notifica o comunicazione, relativa al presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Vilnius, il 3 maggio 2002, in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato nell'archivio del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati Membri del Consiglio d'Europa.

### ***3.6. Protocollo addizionale n. 14***



**PROTOCOLLO N. 14 ALLA  
CONVENZIONE EUROPEA PER LA  
SALVAGUARDIA DEI DIRITTI  
DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ  
FONDAMENTALI**

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari di questo Protocollo alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (di seguito denominata "la Convenzione"),

vista la Risoluzione n. 1 e la Dichiarazione adottata alla Conferenza ministeriale europea sui diritti umani, tenutasi a Roma il 3 e 4 novembre 2000;

vista le Dichiarazioni adottate dal Comitato dei Ministri l'8 novembre 2001, il 7 novembre 2002 ed il 15 maggio 2003, rispettivamente alla 109a, 111a e 112a Sessione;

visto il Parere n. 251 (2004) adottato dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa il 28 aprile 2004;

considerando l'urgente necessità di emendare alcune disposizioni della Convenzione al fine di mantenere e migliorare l'efficienza del sistema di controllo nel lungo periodo, soprattutto alla luce del continuo aumento del carico di lavoro della Corte europea dei diritti umani e del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa;

considerando, in particolare, la necessità di assicurare che la Corte possa continuare a svolgere il suo ruolo preminente nella protezione dei diritti umani in Europa,  
Hanno concordato quanto segue:

**Articolo 1**

Il paragrafo 2 dell'articolo 22 della Convenzione è soppresso.

**Articolo 2**

L'articolo 23 della Convenzione è modificato come segue:

“Articolo 23 – Durata del mandato e revoca:

1. I giudici sono eletti per un periodo di nove anni. Essi non possono essere rieletti.

2. Il mandato dei giudici scade al raggiungimento del settantesimo anno di età.

3. I giudici restano in funzione fino a quando non sono sostituiti. Tuttavia, essi continuano a conoscere dei casi che hanno già cominciato ad esaminare.

4. Nessun giudice può essere revocato dall'ufficio a meno che gli altri giudici decidono, a maggioranza dei due terzi, che quel giudice ha cessato di soddisfare le condizioni richieste”.

**Articolo 3**

L'articolo 24 della Convenzione è soppresso.

**Articolo 4**

L'articolo 25 della Convenzione diventa l'articolo 24 ed il suo testo è modificato come segue:

“Articolo 24 – Cancelleria e relatori

1. La Corte dispone di una Cancelleria i cui compiti e la cui organizzazione sono stabiliti dal Regolamento della Corte.

2. Allorché siede nella formazione di giudice unico, la Corte è assistita da relatori che esercitano le loro funzioni sotto l'autorità del Presidente della Corte. Essi fanno parte della Cancelleria della Corte”.

**Articolo 5**

L'articolo 26 della Convenzione diventa l'articolo 25 (“Assemblea plenaria”) ed il suo testo è modificato come segue:

1. Alla fine del paragrafo *d*), la virgola è sostituita da un punto e virgola e la parole “e” è soppressa.

2. Alla fine del paragrafo *e*), il punto è sostituito da un punto e virgola.

3. È aggiunto un nuovo paragrafo *f*), il cui testo è:

f) formula qualsiasi richiesta ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2”.

#### **Articolo 6**

L'articolo 27 della Convenzione diventa l'articolo 26 ed il suo testo è modificato come segue:

“Articolo 26 – Formazione di giudice unico, comitati, Camere e Grande Camera

1. Per l'esame dei casi portati dinanzi ad essa, la Corte siede in formazioni di giudice unico, in comitati di tre giudici, in Camere di sette giudici ed in una Grande Camera di diciassette giudici. Le Camere della Corte costituiscono i comitati per un periodo determinato.

2. Su richiesta dell'Assemblea plenaria della Corte, il Comitato dei Ministri può, con una decisione all'unanimità e per un periodo determinato, ridurre a cinque il numero di giudici delle Camere.

3. Un giudice che siede quale giudice unico non esamina alcun ricorso introdotto contro l'Alta Parte contraente in relazione alla quale quel giudice è stato eletto.

4. Il giudice eletto in relazione ad un'Alta Parte contraente parte della controversia è membro di diritto della Camera e della Grande Camera. In caso di assenza di tale giudice, o allorché egli non è in condizioni di esercitare le sue funzioni, siede in qualità di giudice una persona scelta dal Presidente della Corte su una lista presentata previamente da quella Parte.

5. Fanno altresì parte della Grande Camera il Presidente della Corte, i Vice-Presidenti, i Presidenti delle Camere e gli altri giudici designati conformemente al Regolamento della Corte. Quando il caso è deferito alla Grande Camera in virtù dell'articolo 43, nessun giudice della Camera che ha reso la sentenza può sedervi, ad eccezione del Presidente della Camera e del giudice che sedeva in relazione all'Alta Parte contraente interessata”.

#### **Articolo 7**

Dopo il nuovo articolo 26, un nuovo articolo 27 è inserito nella Convenzione, il cui testo è:

“Articolo 27 – Competenza dei giudici unici

1. Un giudice unico può dichiarare un ricorso introdotto in virtù dell'articolo 34 irricevibile o cancellarlo dal ruolo allorché una tale decisione può essere assunta senza alcun esame ulteriore.

2. La decisione è definitiva.

3. Se il giudice unico non dichiara il ricorso irricevibile o lo cancella dal ruolo, tale giudice lo trasmette ad un comitato o ad una Camera per l'ulteriore esame”.

#### **Articolo 8**

L'articolo 28 della Convenzione è modificato come segue:

“Articolo 28 – Competenza dei Comitati

1. Un comitato investito di un ricorso individuale introdotto in virtù dell'art. 34 può, con voto unanime, dichiararlo irricevibile o cancellarlo dal ruolo allorché tale decisione può essere assunta senza alcun esame ultore;

o dichiararlo ricevibile e rendere congiuntamente una sentenza sul merito allorché la questione relativa all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli che è all'origine del caso è oggetto di una giurisprudenza ben consolidata della Corte.

2. Le decisioni e le sentenze di cui al paragrafo 1 sono definitive.

3. Se il giudice eletto in relazione all'Alta Parte contraente parte della controversia non è membro del comitato, quest'ultimo può, in qualsiasi momento della procedura, invitarlo a farne parte al posto di uno dei suoi membri, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti, ivi compreso se tale Parte ha contestato l'applicazione della procedura ai sensi del paragrafo 1 lett. b)”.

#### **Articolo 9**

L'articolo 29 della Convenzione è modificato come segue:



1. Il testo del paragrafo 1 è modificato come segue: “Se non è stata assunta alcuna decisione a norma degli articoli 27 o 28, né alcuna sentenza è stata pronunciata ai sensi dell’art. 28, una Camera si pronuncia sulla ricevibilità e sul merito dei ricorsi individuali introdotti in virtù dell’articolo 34. La decisione sulla ricevibilità può essere assunta separatamente”.

Alla fine del paragrafo 2 è aggiunta una nuova frase, il cui testo è: “Salvo decisione contraria della Corte in casi eccezionali, la decisione sulla ricevibilità è presa separatamente”.

3. Il paragrafo 3 è soppresso.

#### **Articolo 10**

L’articolo 31 della Convenzione è modificato come segue:

1. Alla fine del paragrafo a), la parola “e” è soppressa.

2. Il paragrafo b) diventa il paragrafo c) ed un nuovo paragrafo b) è inserito, il cui testo è:

b) si pronuncia sulle questioni di cui la Corte è stata investita dal Comitato dei Ministri in virtù dell’articolo 46, paragrafo 4; e”

#### **Articolo 11**

L’articolo 32 della Convenzione è modificato come segue:

Alla fine del paragrafo 1, una virgola e il numero 46 sono inseriti dopo il numero 34.

#### **Articolo 12**

Il paragrafo 3 dell’articolo 35 della Convenzione è modificato come segue:

“3 La Corte dichiara irricevibili tutti i ricorsi individuali introdotto in applicazione dell’articolo 34 allorché ritiene:

che il ricorso sia incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli, manifestamente infondato o abusivo; o

che il ricorrente non abbia subito alcun pregiudizio importante, salvo che il rispetto dei diritti dell’uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli esiga un

esame del ricorso nel merito ed a condizioni di non rigettare per questo motivo alcun caso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale interno”.

#### **Articolo 13**

Un nuovo paragrafo 3 è aggiunto alla fine dell’articolo 36 della Convenzione, il cui testo è:

“3 In tutti i casi dinanzi ad una Camera o alla Grande Camera, il Commissario per i diritti dell’uomo del Consiglio d’Europa può presentare osservazioni scritte e prendere parte alle udienze”.

#### **Articolo 14**

L’articolo 38 della Convenzione è modificato come segue:

“Articolo 38 – Esame contraddittorio del caso

La Corte esamina il caso in contraddittorio con i rappresentanti delle parti e procede, ove necessario, ad un’inchiesta per il cui efficace svolgimento le Alte Parti contraenti interessate forniranno tutte le facilitazioni necessarie”.

#### **Articolo 15**

L’articolo 39 della Convenzione è modificato come segue:

“Articolo 39 – Regolamento amichevole

1. In ogni momento della procedura, la Corte si può mettere a disposizione degli interessati al fine di pervenire ad un regolamento amichevole del caso che si ispiri al rispetto dei diritti dell’uomo quali sono riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli.

2. La procedura descritta al paragrafo 1 è confidenziale.

3. In caso di regolamento amichevole, la Corte cancella il caso dal ruolo con una decisione che si limita ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata.

4. Tale decisione è trasmessa al Comitato dei Ministri che sorveglia l’esecuzione dei termini del regolamento amichevole quali figurano nella decisione”.

#### **Articolo 16**

L'articolo 46 della Convenzione è modificato come segue:

“Articolo 46 – Forza obbligatoria ed esecuzione delle sentenze

1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie di cui sono parti.

2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l'esecuzione.

3. Allorché il Comitato dei Ministri ritenga che la sorveglianza sull'esecuzione di una sentenza definitiva sia ostacolata da una difficoltà di interpretazione di tale sentenza, esso può adire la Corte affinché si pronunci su tale questione di interpretazione. La decisione di adire la Corte è presa con un voto a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti aventi il diritto di sedere in seno al Comitato.

4. Allorché il Comitato dei Ministri ritenga che un'Alta Parte contraente rifiuti di conformarsi ad una sentenza definitiva in una controversia cui essa è parte, può, dopo aver messo in mora tale Parte e con una decisione adottata con voto a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti aventi il diritto di sedere in seno al Comitato, deferire alla Corte la questione del rispetto di tale Parte del suo obbligo in base al paragrafo 1.

5. Se la Corte constata una violazione del paragrafo 1, essa rinvia il caso al Comitato dei Ministri affinché esso esamini le misure da prendere. Se la Corte constata che non vi è violazione del paragrafo 1, essa rinvia al Comitato dei Ministri che decide di chiudere il suo esame”.

#### **Articolo 17**

L'articolo 59 della Convenzione è modificato come segue:

1. Un nuovo paragrafo 2 è inserito, il cui testo è:

“2 L'Unione europea può aderire alla presente Convenzione”

2. I paragrafi 2, 3 e 4 diventano rispettivamente i paragrafi 3, 4 e 5.

#### **Articolo 18**

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa firmatari della Convenzione, che possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati a mezzo di;

firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; o

firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita dalla ratifica, dall'accettazione o dall'approvazione.

2. Gli strumenti di ratifica, d'accettazione o d'approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

#### **Articolo 19**

Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo spirare di un periodo di tre mesi dopo la data in cui tutte le Parti alla Convenzione avranno espresso il loro consenso ad essere vincolate dal Protocollo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 18.

#### **Articolo 20**

1. Alla data di entrata in vigore del presente Protocollo, le sue disposizioni si applicano a tutti i ricorsi pendenti dinnanzi alla Corte nonché a tutte le sentenze la cui esecuzione è oggetto di sorveglianza da parte del Comitato dei Ministri.

2. Il nuovo criterio di ricevibilità inserito dall'articolo 12 del presente Protocollo nell'articolo 35, paragrafo 3 lett. b) della Convenzione, non si applica ai ricorsi dichiarati ricevibili anteriormente all'entrata in vigore del Protocollo. Nei due anni successivi all'entrata in vigore del presente Protocollo, solo le Camere e la Grande Camera della Corte possono applicare il nuovo criterio di ricevibilità.

#### **Articolo 21**

Alla data di entrata in vigore del presente Protocollo, la durata del mandato dei giudici che completano il loro primo

mandato è prolungato di pieno diritto fino al raggiungimento di un totale di nove anni. Gli altri giudici terminano il loro mandato, che è prolungato di pieno diritto di due anni.

**Articolo 22**

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa:  
tutte le firme;  
il deposito di tutti gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione;

la data di entrata in vigore del presente Protocollo conformemente all'articolo 19; e ogni altro atto, notificazione e comunicazione relativa al presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 13 maggio 2004, in francese ed inglese, entrambi i testi facendo egualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.



***3.7. Protocollo addizionale n. 14 bis***  
*(versione inglese)*



**PROTOCOL N° 14BIS TO THE  
CONVENTION FOR THE  
PROTECTION OF HUMAN  
RIGHTS AND FUNDAMENTAL  
FREEDOMS  
– STRASBOURG, 27.V.2009**

**Preamble**

The member States of the Council of Europe, signatories to this Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, signed at Rome on 4 November 1950 (hereinafter referred to as “the Convention”),

Having regard to Protocol No. 14 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, amending the control system of the Convention, opened for signature by the Committee of Ministers of the Council of Europe in Strasbourg on 13 May 2004;

Having regard to Opinion No. 271 (2009), adopted by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe on 30 April 2009;

Considering the urgent need to introduce certain additional procedures to the Convention in order to maintain and improve the efficiency of its control system for the long term, in the light of the continuing increase in the workload of the European Court of Human Rights and the Committee of Ministers of the Council of Europe;

Considering, in particular, the need to ensure that the Court can continue to play its pre-eminent role in protecting human rights in Europe,

Have agreed as follows:

**Article 1**

In relation to High Contracting Parties to the Convention which are bound by this Protocol, the Convention shall read as provided in Articles 2 to 4.

**Article 2**

1 The title of Article 25 of the Convention shall read as follows:

**“Article 25 – Registry, legal secretaries and rapporteurs”**

2 A new paragraph 2 shall be added at the end of Article 25 of the Convention, which shall read as follows:

“2 When sitting in a single-judge formation, the Court shall be assisted by rapporteurs who shall function under the authority of the President of the Court. They shall form part of the Court’s registry.”

**Article 3**

1 The title of Article 27 of the Convention shall read as follows

**“Article 27 – Single-judge formation, committees, Chambers and Grand Chamber”**

2 Paragraph 1 of Article 27 of the Convention shall read as follows:

“1 To consider cases brought before it, the Court shall sit in a single-judge formation, in committees of three judges, in Chambers of seven judges and in a Grand Chamber of

seventeen judges. The Court's Chambers shall set up committees for a fixed period of time."

3 A new paragraph 2 shall be inserted in Article 27 of the Convention, which shall read as follows:

"2 When sitting as a single judge, a judge shall not examine any application against the High Contracting Party in respect of which that judge has been elected."

4 Paragraphs 2 and 3 of Article 27 of the Convention shall become paragraphs 3 and 4 respectively.

#### **Article 4**

Article 28 of the Convention shall read as follows:

#### **"Article 28 – Competences of single judges and of committees**

1 A single judge may declare inadmissible or strike out of the Court's list of cases an application submitted under Article 34, where such a decision can be taken without further examination.

2 The decision shall be final.

3 If the single judge does not declare an application inadmissible or strike it out, that judge shall forward it to a committee or to a Chamber for further examination.

4 In respect of an application submitted under Article 34, a committee may, by a unanimous vote,

a declare it inadmissible or strike it out of its list of cases, where such decision can be taken without further examination; or

b declare it admissible and render at the same time a judgment on the merits, if the underlying question in the case, concerning the interpretation or the application of the Convention or the Protocols thereto, is already the subject of well-established case-law of the Court.

5 Decisions and judgments under paragraph 4 shall be final.

6 If the judge elected in respect of the High Contracting Party concerned is not a member of the committee, the committee may at any stage of the proceedings invite that judge to take the place of one of the members of the committee, having regard to all relevant factors, including whether that Party has contested the application of the procedure under paragraph 4.b."

#### **Article 5**

1 This Protocol shall be open for signature by member States of the Council of Europe signatories to the Convention, which may express their consent to be bound by :

a signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or



- b signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval.
- 2 The instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

**Article 6**

- 1 This Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which three High Contracting Parties to the Convention have expressed their consent to be bound by the Protocol in accordance with the provisions of Article 5.
- 2 In respect of any High Contracting Party to the Convention which subsequently expresses its consent to be bound by this Protocol, the Protocol shall enter into force for that High Contracting Party on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of expression of its consent to be bound by the Protocol in accordance with the provisions of Article 5.

**Article 7**

Pending the entry into force of this Protocol according to the conditions set under Article 6, a High Contracting Party to the Convention having signed or ratified the Protocol may, at any moment, declare that the provisions of this Protocol shall apply to it on a provisional basis. Such a declaration shall take effect on the first day of the month

following the date of its receipt by the Secretary General of the Council of Europe.

**Article 8**

- 1 From the date of the entry into force or application on a provisional basis of this Protocol, its provisions shall apply to all applications pending before the Court with respect to all High Contracting Parties for which it is in force or being applied on a provisional basis.
- 2 This Protocol shall not apply in respect of any individual application brought against two or more High Contracting Parties unless, in respect of all of them, either the Protocol is in force or applied on a provisional basis, or the relevant corresponding provisions of Protocol No. 14 are applied on a provisional basis.

**Article 9**

This Protocol shall cease to be in force or applied on a provisional basis from the date of entry into force of Protocol No. 14 to the Convention.

**Article 10**

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe of:

- a any signature;
- b the deposit of any instrument of ratification, acceptance or approval;
- c the date of entry into force of this Protocol in accordance with Article 6;

d any declaration made under Article 7; and

e any other act, notification or communication relating to this Protocol.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.

Done at Strasbourg, this 27<sup>th</sup> day of May 2009, in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe.

### ***3.8. Legge 24 marzo 2001, n. 89***



***"Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile"***

***pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 78  
del 3 aprile 2001***

Capo I

DEFINIZIONE IMMEDIATA DEL  
PROCESSO CIVILE

Art. 1. (*Pronuncia in camera di consiglio*)

1. L'articolo 375 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 375. - (*Pronuncia in camera di consiglio*). – La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere:

1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto;

2) ordinare l'integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332;

3) dichiarare l'estinzione del processo per avvenuta rinuncia a norma dell'articolo 390;

4) pronunciare in ordine all'estinzione del processo in ogni altro caso;

5) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione.

La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia sentenza in camera di consiglio quando il ricorso principale e quello incidentale eventualmente proposto sono

manifestamente fondati e vanno, pertanto, accolti entrambi, o quando riconosce di dover pronunciare il rigetto di entrambi per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi, nonché quando un ricorso va accolto per essere manifestamente fondato e l'altro va rigettato per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi.

La Corte, se ritiene che non ricorrano le ipotesi di cui al primo e al secondo comma, rinvia la causa alla pubblica udienza.

Le conclusioni del pubblico ministero, almeno venti giorni prima dell'adunanza della Corte in camera di consiglio, sono notificate agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare memorie entro il termine di cui all'articolo 378 e di essere sentiti, se compaiono, nei casi previsti al primo comma, numeri 1), 4) e 5), limitatamente al regolamento di giurisdizione, e al secondo comma».

Capo II

EQUA RIPARAZIONE

Art. 2. (*Diritto all'equa riparazione*)

1. Chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione.

2. Nell'accertare la violazione il giudice considera la complessità del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché quello di ogni altra autorità chiamata a

concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione.

3. Il giudice determina la riparazione a norma dell'articolo 2056 del codice civile, osservando le disposizioni seguenti:

a) rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di cui al comma 1;

b) il danno non patrimoniale è riparato, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche attraverso adeguate forme di pubblicità della dichiarazione dell'avvenuta violazione.

#### Art. 3 (*Procedimento*)

1. La domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata.

2. La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile.

3. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare, del Ministro delle finanze quando si tratta di procedimenti del giudice tributario. Negli altri casi è proposto nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. La corte di appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della camera di

consiglio, è notificato, a cura del ricorrente, all'amministrazione convenuta, presso l'Avvocatura dello Stato. Tra la data della notificazione e quella della camera di consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.

5. Le parti hanno facoltà di richiedere che la corte disponga l'acquisizione in tutto o in parte degli atti e dei documenti del procedimento in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2 ed hanno diritto, unitamente ai loro difensori, di essere sentite in camera di consiglio se compaiono. Sono ammessi il deposito di memorie e la produzione di documenti sino a cinque giorni prima della data in cui è fissata la camera di consiglio, ovvero sino al termine che è a tale scopo assegnato dalla corte a seguito di relativa istanza delle parti.

6. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, decreto impugnabile per cassazione. Il decreto è immediatamente esecutivo.

7. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene, nei limiti delle risorse disponibili, a decorrere dal 1° gennaio 2002.

#### Art. 4. (*Termine e condizioni di proponibilità*)

1. La domanda di riparazione può essere proposta durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è divenuta definitiva.

#### Art. 5 (*Comunicazioni*)

1. Il decreto di accoglimento della domanda è comunicato a cura della cancelleria, oltre che alle parti, al procuratore generale della Corte dei conti, ai

fini dell'eventuale avvio del procedimento di responsabilità, nonché ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento.

*Art. 6. (Norma transitoria)*

1. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali abbiano già tempestivamente presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, possono presentare la domanda di cui all'articolo 3 della presente legge qualora non sia intervenuta una decisione sulla ricevibilità da parte della predetta Corte europea. In tal caso, il ricorso alla corte d'appello deve contenere l'indicazione della data di presentazione del ricorso alla predetta Corte europea.

2. La cancelleria del giudice adito informa senza ritardo il Ministero degli affari esteri di tutte le domande presentate ai sensi dell'articolo 3 nel termine di cui al comma 1 del presente articolo.

*Art. 7. (Disposizioni finanziarie)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 12.705 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.





### ***3.9. Legge 9 gennaio 2006, n. 12***



***"Disposizioni in materia di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo"***

***pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 2006***

---

Art. 1.

1. All'articolo 5, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo la lettera *a*) è inserita la seguente:

«*a-bis*) promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano; comunica tempestivamente alle Camere le medesime pronunce ai fini dell'esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti e presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle suddette pronunce;».



## INDICE ALFABETICO DELLE SENTENZE

<i>Abdelhedi</i> .....	104	<i>Hamraoui</i> .....	104
<i>Annunziata</i> .....	99	<i>Hokic e Hrustic</i> .....	157
<i>Ben Khemais</i> .....	104	<i>Labruzzo</i> .....	149
<i>Ben Salah</i> .....	104	<i>Lautsi</i> .....	121
<i>Bortesi e altri</i> .....	158	<i>Lombardi Vallauri</i> .....	123
<i>Bouyahia</i> .....	104	<i>Luigi Serino n. 2</i> .....	132
<i>C.B.Z.</i> .....	104	<i>Maiorano e altri</i> .....	87
<i>Carbè e altri</i> .....	128	<i>Mandola</i> .....	144
<i>Cavalleri</i> .....	127	<i>Maria Assunta Massimo</i> .....	126
<i>CGIL e Cofferati</i> .....	113	<i>Maria Vicari</i> .....	127
<i>Cherif e altri</i> .....	107	<i>Miccichè e Guerrera</i> .....	132
<i>Cifra</i> .....	126	<i>Moroni</i> .....	126
<i>Cimolino</i> .....	133	<i>Mur</i> .....	127
<i>Colombi</i> .....	127	<i>Nicola Silvestri</i> .....	154
<i>D'Apolito</i> .....	126	<i>O</i> .....	104
<i>Darraji</i> .....	104	<i>Perinati</i> .....	144
<i>Di Pasquale</i> .....	127	<i>Pierotti</i> .....	144
<i>Diurno</i> .....	127	<i>Puzella e Cosentino</i> .....	127
<i>Enea</i> .....	101	<i>Ricci e altri</i> .....	144
<i>Errico</i> .....	118	<i>Roccaro</i> .....	127
<i>Fabiano</i> .....	126	<i>Rossitto</i> .....	152
<i>Fiume</i> .....	152	<i>Salvatore Piacenti</i> .....	99
<i>Furno</i> .....	126	<i>Savino e altri</i> .....	139
<i>G.N. e altri</i> .....	83	<i>Scoppola n. 2</i> .....	93
<i>Gennari</i> .....	144	<i>Sellem</i> .....	104
<i>Giuliani e Gaggio</i> .....	79	<i>Shaw</i> .....	127
<i>Giuseppe Scannella e altri</i> .....	127	<i>Simaldone</i> .....	129
<i>Guiso Gallisay</i> .....	145	<i>Soltana</i> .....	104
		<i>Sotira</i> .....	143

<i>Stolder</i> .....	99	<i>Vacca</i> .....	144
<i>Sud Fondi s.r.l. e altri</i> .....	150	<i>Valentini</i> .....	127
<i>Sulejmanovic</i> .....	91	<i>Velocci</i> .....	149
<i>Todorova</i> .....	114	<i>Vessichelli</i> .....	144
<i>Umberto e Pierpaolo Pedicini</i> .....	127	<i>Vinci Mortillaro</i> .....	128
		<i>Vrioni e altri</i> .....	156
		<i>Zara</i> .....	96